

Università degli studi di Torino  
Anno Accademico 2016-2017

---

# DEONTOLOGIA E LEGISLAZIONE

## PROFESSIONALE PER BIOLOGI

---

Carlo Rubiola – professore a contratto  
([carlo.rubiola@unito.it](mailto:carlo.rubiola@unito.it))

---

### Avvertenza

Queste dispense sono state redatte esclusivamente a scopo didattico per i frequentanti corsi universitari di Legislazione e Deontologia, e simili. Sono pure utili per un avvio all'esercizio professionale, ma non oltre perché la materia è in continua evoluzione e richiede aggiornamenti costanti.

Il docente è grato a quanti vorranno segnalargli errori ed omissioni.

# SOMMARIO

## Lezioni I – II

Generalità sull'ordinamento giuridico italiano. Le fonti del diritto: la Costituzione, leggi costituzionali e leggi ordinarie, decreti legislativi, decreti legge, regolamenti; leggi e decreti regionali. Definizione dei termini: Diritto, Legislazione, Ordinamento giuridico, Giurisprudenza.

Gli atti amministrativi della Pubblica Amministrazione.

L'Unione Europea: regolamenti e direttive. Il recepimento delle direttive. La legge comunitaria.

Definizione di alcuni termini di uso corrente: norma, normativa, illecito, illegittimo, colpa, dolo, ecc.-----pag. 3

## Lezioni III - IV

Le norme del Codice Civile sulle professioni intellettuali. La responsabilità civile. Le norme del Codice Civile sul rapporto di lavoro. Lavoro autonomo, lavoro dipendente; la collaborazione.

Le norme del Codice Penale che interessano maggiormente le professioni intellettuali ed i biologi in particolare.-----pag. 15

## Lezioni V - VI

La nascita della professione di *biologo*: la legge istitutiva (L. 396/67) e l'istituzione della figura del *biologo junior* (DPR 328/2001).

L'attività professionale del biologo e del biologo junior. La tariffa professionale.-----pag. 30

## Lezioni VII - VIII - IX

La deontologia delle professioni intellettuali. Il Codice deontologico del biologo: i principi generali; i rapporti con i clienti e con i colleghi. Il segreto professionale. Il comparaggio. Definizione del termine "Bioetica".-----pag. 46

## Lezione X - XI

Le norme ufficiali sulle buone pratiche di laboratorio. I campioni deperibili. Cenni sulla sicurezza in laboratorio. Il laboratorio ed il rispetto dell'ambiente.

Cenni sulla gestione del sistema di qualità. Cenni sulle norme ISO inerenti al laboratorio. Accredimento e certificazione.-----pag. 67

## Lezione XII

I settori in cui può operare il biologo e cenni sulla legislazione inerente. Le perizie giudiziarie. Cenni sulle professioni affini a quella del biologo.

Consigli per sostenere l'Esame di Abilitazione all'esercizio professionale.-----pag. 76

Testi consigliati:

- Qualsiasi buon testo di introduzione al Diritto per le scuole secondarie.
- Una edizione aggiornata dei 4 Codici.

Siti Web consigliati: vedere l'elenco alla fine delle Lezioni II e XII .

## PREMESSA

La trattazione della Legislazione professionale e della Deontologia di una professione che si estende in molteplici settori, come quella del Biologo e del Biologo Junior, richiederebbe una trattazione più ampia di quanto è possibile in dodici lezioni, sia pure di due ore cadauna.

Il Corso, pur non essendo esaustivo, intende tuttavia fornire agli allievi:

- le basi necessarie per la comprensione delle leggi e delle norme (Lezioni I – II );
- una rassegna dei principali articoli del Codice civile e del Codice penale che ogni esercente una professione, ed il Biologo in particolare, deve conoscere (Lezioni III - IV );
- l'illustrazione delle leggi e dei decreti che disciplinano la professione di Biologo (senior) e di Biologo junior (Lezioni V - VI);
- le basi della Deontologia delle professioni intellettuali; il Codice deontologico del biologo (Lezioni VII - VIII - IX);
- la normativa sull'attività di laboratorio e l'accreditamento (Lezioni X-XI);
- una panoramica sulle norme dei vari settori d'attività del biologo, con cenni alle professioni affini. Consigli per la preparazione dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale (Lezione XII),

Nel corso delle lezioni il docente ha voluto trasmettere l'esperienza di una lunga vita professionale con la narrazione di fatti significativi. Non sono mancati consigli pratici di orientamento per l'esercizio della professione.

-----

CORSO DI DEONTOLOGIA E LEGISLAZIONE PROFESSIONALE  
PER BIOLOGI  
(Carlo Rubiola – professore a contratto)

**LEZIONI I – II (su XII)**

**Premessa**

Con riforma degli studi universitari sono state istituite le lauree triennali e le lauree quinquennali dette *magistrali*, il cui corso dura due anni dopo il conseguimento della laurea triennale (3+2). Parallelamente sono state riformate le **abilitazioni professionali** da conseguirsi dopo tali due tipi di laurea, abilitazioni per esercitare la professione, da professionista *junior* o da professionista.

Ho seguito con interesse la riforma universitaria ed ora seguo le varie fasi della riforma delle professioni intellettuali. Ed in effetti per molti anni sono stato Delegato per Torino e provincia dell'Ordine Nazionale dei Biologi ed anche membro di commissioni degli esami di Stato per l'esercizio della professione di biologo. Ho esercitato la professione sin dagli anni '60.

Con la riforma delle abilitazioni professionali è stata finalmente riconosciuta la necessità di dare ai nuovi laureati, triennali e quinquennali, una conoscenza organica delle norme, cioè delle regole fondamentali per lo svolgimento della loro professione, sia come dipendenti, sia come liberi professionisti. E così negli esami di abilitazione di quasi tutte le professioni intellettuali "regolamentate" (vedremo poi quali sono) è stata introdotta la prova d'esame in Legislazione e Deontologia professionale.

Quindi il nostro corso ha due scopi: uno scopo immediato di preparazione **all'esame di abilitazione** per l'esercizio della professione ed un secondo scopo, assai più importante, di preparazione al **futuro esercizio della professione**.

Il corso dovrebbe stimolare gli allievi a documentarsi, ad informarsi sempre, non solo sulle questioni tecniche e scientifiche, ma anche su leggi, regolamenti ecc. che concernono la loro attività. A questo proposito, nella lezione in aula sono state narrate alcune drammatiche vicende occorse a professionisti a causa dell'ignoranza di alcune leggi speciali, o persino di alcuni principi giuridici fondamentali. Per contro, un accorto utilizzo delle proprie nozioni giuridiche può evitare al professionista il coinvolgimento in fatti alle volte molto gravi.

In definitiva, si tratta di acquisire una preparazione giuridica e deontologica generale, valida, sebbene non sempre sufficiente, per qualsiasi settore in cui il biologo andrà a svolgere la propria attività.

Il corso comprende: una prima parte di nozioni giuridiche fondamentali, necessarie per la comprensione delle norme specifiche; una seconda parte di nozioni giuridiche riguardanti le professioni intellettuali; un'ultima parte riguardante le norme concernenti direttamente l'esercizio della professione di biologo, norme giuridiche e norme deontologiche.

***Definizione dei termini "Legislazione e Deontologia professionale".***

Che cosa significa la parola **Legislazione**?

Se andiamo a consultare un buon vocabolario della lingua italiana (ad es. il Devoto e Oli) troviamo tre significati distinti:

1. *la formulazione e la promulgazione delle leggi*, ossia il fare le leggi;
2. *il complesso delle leggi di un determinato Paese, di una data epoca o di un particolare regime*, come ad. es. la legislazione italiana, la legislazione francese, la legislazione napoleonica ecc.;
3. *l'insieme delle norme che regolano determinati aspetti o attività della vita civile e sociale*, come ad es. la legislazione scolastica, la legislazione del lavoro, la legislazione sanitaria ecc.

Evidentemente quest'ultimo significato della parola legislazione è quello che ci interessa. Quindi quando parliamo di **Legislazione professionale per biologi** intendiamo l'insieme di norme giuridiche (di legge ecc.) che regolano la professione di biologo.

Se poi il biologo lavora come dipendente è pure soggetto alla legislazione del lavoro, se esercita la libera professione la sua attività è soggetta a certe norme del Cod. Civ.. Se il biologo lavora nel campo sanitario deve osservare certe norme della legislazione sanitaria ecc. ecc. Ovviamente, come cittadini, tutti noi siamo soggetti alla legislazione fiscale, alla legislazione penale ecc. Però prima di conoscere delle norme specifiche è necessario possedere delle nozioni giuridiche fondamentali.

Un'ultima osservazione: attenzione a non confondere il termine "legislazione" con il termine "legislatura" che invece indica il periodo di attività parlamentare che va dall'insediamento di un nuovo Parlamento (Camera e Senato) sino al suo scioglimento, periodo normalmente di cinque anni.

Che cosa significa la parola **Deontologia**?

Se torniamo a consultare il nostro vocabolario (Devoto ed Oli) troviamo che la voce **Deontologia** deriva da una parola greca (déon) che vuol dire *dovere*.

La parola italiana Deontologia ha due significati:

1. uno generico: *la dottrina dei doveri*;
2. uno specifico: *l'insieme delle regole morali che governano una professione*. Abbiamo quindi una deontologia per i medici, una deontologia per gli avvocati ecc. ed una deontologia per i biologi.

Di questa ci occuperemo durante il corso ed in particolare del **Codice deontologico per i biologi**.

Per quali motivi il professionista esercente una professione intellettuale – il biologo nel nostro caso - deve obbedire non solo alle norme di legge come tutti i cittadini, ma anche alle norme deontologiche tipiche della sua professione? E se egli trasgredisce qualche norma deontologica, chi lo sanzionerà? Daremo risposta nel corso delle lezioni.

-----

## LEGISLAZIONE

Rivediamo la definizione di **Legislazione**, menzionata nella pagina precedente.

Si noti che nel significato n. 3 –quello che ci interessa- non compare la parola *leggi*, ma soltanto la parola *norme*.

Che cosa vuol dire la parola *norma*? Con **norma**, intendiamo una regola, un precetto, un regolamento, una legge, ecc., in definitiva intendiamo tutto ciò cui dobbiamo attenerci.

Invece quando usiamo la parola **legge** intendiamo riferirci a un certo insieme di norme approvato dalla Camera e dal Senato, promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Quindi la parola *norma* ha un significato ben più ampio della parola *legge* e comprende tutto ciò che dobbiamo osservare, incluse ovviamente le norme di legge.

Così quando parliamo di Legislazione professionale per biologi, intendiamo tutte le norme giuridiche cui il biologo – in quanto tale – deve attenersi, ossia intendiamo non soltanto le leggi, ma anche i regolamenti, i decreti, le ordinanze ecc.

Ricordiamo ancora che in più il biologo deve attenersi – come per tutte le altre professioni intellettuali – al Codice deontologico specifico per la sua professione.

## **Generalità sull'ordinamento giuridico italiano**

Prima di trattare specificatamente delle norme – leggi, decreti, ordinanze ecc. - che regolano la nostra professione, bisogna dire qualcosa sull'intero complesso di leggi e di norme del nostro Paese, ossia sulla legislazione italiana (cfr. significato n. 2 della parola *Legislazione*).

L'insieme delle leggi, dei decreti ecc. di uno stato viene chiamato *Legislazione*.

Questo insieme viene anche detto **Ordinamento giuridico**.

Perché Ordinamento? Perché le leggi, i decreti, le ordinanze ecc. devono costituire un sistema ordinato ed organico di norme che si armonizzino tra loro, e soprattutto che non si contraddicano tra loro. Nessuna norma inferiore deve contraddire una norma superiore. Diversamente sarebbe il caos. Però, può anche succedere che due norme si contraddicano. Esistono quindi delle regole che indicano come si fa a rimediare.

Leggi, decreti ecc. costituiscono le cosiddette *fonti del diritto*.

Con l'espressione *fonti del diritto* si intendono gli atti che contengono norme giuridiche, atti approvati dagli organi competenti (Parlamento, Governo ecc.).

Fonti del diritto italiano sono la Costituzione, le leggi nazionali, le leggi regionali, i decreti ecc.

Ed ora elenchiamo queste *fonti* in ordine decrescente di importanza e di forza:

1. **la Costituzione**
2. **le leggi costituzionali**
3. **le leggi ordinarie**
4. **gli atti con forza di legge**
  - **i decreti-legge**
  - **i decreti legislativi**
5. **le leggi regionali**
6. **i regolamenti del governo**
7. **i regolamenti degli enti locali (Regioni, Province, Comuni)**
8. **le consuetudini**
9. **i regolamenti e le direttive comunitarie**
10. **le norme straniere introdotte in Italia**

Di queste dieci fonti, le prime cinque (1-5) e le ultime due (9,10) vengono dette **fonti primarie** ed hanno importanza e forza maggiori delle tre seguenti (6-7-8) che sono **fonti secondarie**.

Le fonti di cui al n. 9, *Regolamenti comunitari*, prevalgono sulle leggi italiane, ma solo nelle materie oggetto di Trattati comunitari (ad es. prodotti alimentari). Sono anch'essi **fonti primarie**.

Le fonti di cui al n. 10, *Norme straniere introdotte in Italia*, meriterebbero uno svolgimento a parte. Basti solo ricordare che la nostra Costituzione stabilisce che *l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*.(art. 10), quindi anch'esse sono **fonti primarie**.

Dopo aver elencato le fonti del diritto in ordine di importanza e di forza, dobbiamo ancora ricordare che **prevale** sempre la fonte primaria su quella secondaria.

Tra le fonti primarie un particolare rilievo ha la Costituzione perché le leggi ordinarie non possono essere in contrasto in alcun punto di essa. Così pure i Regolamenti, che sono fonti secondarie, non possono contraddire in alcun punto le Leggi. E ovviamente le leggi non devono contraddirsi tra di loro.

Un obbligo di legge è sempre più forte di un obbligo derivante da un regolamento.

E' quindi importante non confondere mai le leggi con i rispettivi regolamenti applicativi, come invece alle volte capita di vedere pure nell'esercizio della professione.

Ed ora illustriamo brevemente le **fonti del diritto**, incominciando da quelle **primarie**.

## 1) La Costituzione

La Costituzione italiana è stata approvata dalla Assemblea costituente ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. L'Assemblea Costituente era stata eletta democraticamente dai cittadini (finalmente votarono anche le donne), nel 1946.

Essa contiene le regole fondamentali della vita politica e sociale del nostro Paese.

Tutte le altre *fonti del diritto* devono adeguarsi a tali regole.

La Costituzione afferma innanzitutto i diritti ed i doveri fondamentali dei cittadini (parità di diritti dei cittadini, libertà di pensiero, di culto, di associazione, di insegnamento, il diritto alle cure...); poi stabilisce l'organizzazione dello Stato, i poteri del Parlamento, del Governo, della Magistratura, delle Regioni e degli altri enti locali (Province, Comuni...). Detta numerose norme sui compiti dello Stato e sui rapporti sociali ed economici.

La Costituzione prevede anche la cosiddetta **riserva di legge**, ossia stabilisce che certe materie particolarmente importanti siano regolate soltanto da una fonte primaria (legge..) e non da fonti secondarie. Quindi, ad esempio, una norma che limiti la libertà del cittadino può essere stabilita soltanto da una legge e non da fonti secondarie (regolamenti applicativi di una legge ecc.).

## 2) Le leggi costituzionali

Le leggi costituzionali sono leggi di modifica della Costituzione.

Vengono *approvate* dal Parlamento, ossia dai suoi due rami, Camera dei deputati e Camera del Senato, con un procedimento più lungo e più difficoltoso di quello richiesto per l'approvazione delle leggi ordinarie. Infatti richiedono un numero più alto di voti a favore, doppia approvazione da parte di ciascun ramo del Parlamento. Poi vengono *promulgate* (ossia rese pubbliche ed esecutive) dal Presidente della Repubblica ed infine *pubblicate* sulla Gazzetta Ufficiale.

## 3) Le leggi ordinarie

Le leggi ordinarie vengono *approvate* dal Parlamento, ossia dai suoi due rami, Camera dei deputati e Camera del Senato.

Poi vengono *promulgate* (ossia rese pubbliche esecutive) dal Presidente della Repubblica ed infine *pubblicate* sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.), serie *generale*. Per inciso ricordo che esiste anche la G.U. serie *concorsi*, che riporta i bandi dei concorsi pubblici.

Le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Il termine può essere più ravvicinato (ad es. il giorno dopo la pubblicazione sulla G.U.), oppure più lontano (ad es. un anno dopo la pubblicazione sulla G.U., serie legislativa). Le stesse regole valgono per gli atti emanati dal governo.

Il periodo che intercorre tra la pubblicazione di una legge, o di un regolamento attuativo, e la sua entrata in vigore viene chiamato *vacatio legis*.

Le leggi vengono indicate con una data, un numero ed un titolo.

Ad es. *Legge 24 maggio 1967, n. 396. Ordinamento della professione di biologo*

Non è corretto scrivere 'Legge n. 396 del 24 maggio 1967, Ordinamento della professione di biologo'. Se si vuole abbreviare, si può scrivere *L. 396/1967* (o anche *L. 396/67*).

Le leggi sono composte di articoli. Ogni articolo a sua volta è costituito da uno o più *commi* che sono i periodi al termine dei quali si va a capo; il comma a sua volta può essere suddiviso in ulteriori punti normalmente contrassegnati con lettere dell'alfabeto (a,b,c,..). Nelle leggi più recenti, specialmente se complesse, i commi possono essere contrassegnati con un numero progressivo.

Riporto come esempio la L. 396/1967 di istituzione della professione del biologo. Essa stabilisce, all'art. 3, l'oggetto della professione.

Questo art. 3 nel 1° comma riporta l'elenco delle attività che formano l'oggetto della professione, elenco che è contrassegnato con lettere dell'alfabeto.

Art. 3  
*Oggetto della professione*

[Primo comma]

*Formano oggetto della professione di biologo:*

- a) *classificazione e biologia degli animali e delle piante;*
- b) *valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;*
- .....
- i) *funzioni di perito ed arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.*

[Secondo comma]

*L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita.....*

Vorrei aggiungere ora alcuni dettagli circa la **formazione delle leggi**. Sicuramente, se non vi capita ora, vi capiterà di attendere con interesse l'approvazione di qualche legge e di seguirne il percorso (*iter*) dalle notizie dei media.

Specialmente quando ero Delegato dell'Ordine per Torino, mi capitava di ricevere telefonate da colleghi che mi dicevano all'incirca così "ho letto sul giornale che finalmente il governo ha approvato la legge tale" . Poi quando si andava ad approfondire la notizia, si scopriva che il Governo aveva solo approvato un *disegno di legge (ddl)* da presentare al Parlamento.

La Costituzione stabilisce come formare le leggi (art. 70 e seguenti).

Innanzitutto ci dice che il Parlamento (Camera dei deputati e Camera dei Senatori) è l'unica istituzione dello Stato che può approvare una legge.

L'iniziativa di proporre delle leggi al Parlamento, può provenire dal Governo, da uno o più parlamentari (deputati o senatori) o da altri organi dello Stato (ad es. il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro). Per maggiore precisione: se l'iniziativa viene dal Parlamento si tratta di *proposte di legge*, se viene dal Governo si tratta di *disegni di legge (ddl)*, ma nel linguaggio corrente si usa spesso il termine di *disegno di legge* anche per le *proposte di legge*.

Il *disegno di legge* viene presentato ad una delle due Camere. La Camera che ha ricevuto il *ddl* lo trasmette ad una delle sue Commissioni permanenti perché lo esamini.

Ogni Commissione permanente è formata da un ristretto numero di deputati rappresentanti della maggioranza e della minoranza, ed è specializzata per materia. Ad es. per la Camera dei Deputati: *XII Commissione Affari sociali*; per il Senato: *12<sup>a</sup> Commissione Igiene e Sanità*.

Infine il *ddl* ritorna alla Camera (*in aula*, come comunemente si dice) che lo discute e lo approva magari apportando modifiche, dette *emendamenti*, con votazioni articolo per articolo e con votazione finale. Alle volte le Commissioni parlamentari, su delega specifica del Parlamento, possono approvare in via definitiva un *ddl*.

Un *ddl*, dopo l'approvazione da parte di un ramo del Parlamento (ad es. il Senato), deve essere approvato dall'altro ramo del Parlamento (ad es. la Camera dei Deputati).

Se poi quest'ultimo ramo apporta modifiche, il *d.d.l.* ritorna all'altro ramo per l'approvazione del testo modificato.

Il *d.d.l.* diventa infine legge quando il Presidente della Repubblica, dopo averne controllato il testo (se vi è conformità alla Costituzione ecc.) la *promulga*. Segue poi la *pubblicazione* sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.).

Se un magistrato durante la trattazione di un processo ritiene che una legge o parte di essa sia contraria alla Costituzione, ricorre alla Corte Costituzionale. E se la Corte Costituzionale ritiene fondato il ricorso annulla la norma o le norme oggetto di ricorso. Il Parlamento dovrà infine modificare quella legge secondo le indicazioni della Corte Costituzionale stessa.



#### 4) Gli atti con forza di legge: a) i Decreti-legge ; b) i Decreti legislativi

Il Governo è un organo esecutivo e *non* legislativo: quindi *non* può fare leggi.

Però in casi particolari può adottare provvedimenti che valgono come leggi, ossia che hanno la *forza di legge*.

Tali provvedimenti sono i **Decreti-legge** ed i **Decreti legislativi**, entrambi soggetti alla *promulgazione* da parte del Presidente della Repubblica, e successiva pubblicazione sulla G.U.

##### a) Decreti-legge

In caso di necessità e di urgenza il Governo può emanare dei Decreti-legge (*DL*) che sono immediatamente da osservare (sono *efficaci*), ma devono poi essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono. Anche se le due Camere sono sciolte, devono essere riconvocate per l'approvazione.

In pratica, spesso il Parlamento (i suoi due rami) non fa in tempo a convertire in legge un *DL* ed allora il Governo emette un altro *DL*. Si dice allora che il *DL* viene *reiterato*. Alle volte la materia trattata è molto complessa (ad es. inquinamento ambientale) oppure dovrà essere inserita in altri *ddl* ed allora si può arrivare anche ad una dozzina ed oltre di *reiterazioni*. Dopo l'approvazione il *ddl* diviene legge.

##### b) Decreti legislativi

Sempre secondo quanto stabilisce la Costituzione, il Governo può essere delegato dal Parlamento a fare delle *leggi delegate*, dette *Decreti legislativi* (*Dlgs*), detti anche *Decreti delegati*.

Per lo più la delega al Governo viene data per l'elaborazione di testi molto complessi, o di materia molto tecnica, che richiederebbero al Parlamento troppo tempo per l'esame e l'approvazione.

Ciò avviene, ad es. per i Testi Unici (*T.U.*) che raccolgono tutte le leggi precedenti inerenti ad un particolare settore (ad es. Il T.U. delle leggi sanitarie del 1934, tuttora in buona parte in vigore).

Ricordo anche i Decreti delegati per la scuola ecc.

Normalmente il Parlamento delega il Governo a *recepire*, ossia a trasformare in *Dlgs* le *Direttive* dell'Unione Europea, e questo con l'approvazione di una legge che viene correntemente detta *legge comunitaria* (Vedere al paragr. 9).

I *Dlgs* vengono contrassegnati (numero e anno di emanazione) come le leggi.

#### 5) Le leggi regionali

Le Regioni possono anch'esse approvare delle *leggi*, che però valgono solo nel territorio della Regione. E riguardano solo le materie stabilite dalla Costituzione (art.117) o da leggi particolari e devono essere conformi alla legislazione nazionale.

Cito alcune materie di competenza delle Regioni, che possono interessare più da vicino l'attività del biologo:

- ordinamento degli uffici ed enti dipendenti dalla Regione
- istruzione artigiana e professionale
- turismo ed industria alberghiera
- acque minerali
- agricoltura e foreste
- sanità

E in generale tutte le materie che non sono di competenza dello Stato.

Le leggi regionali vengono approvate dai *Consigli regionali* che sono organi regionali simili al Parlamento, però a camera unica. I membri dei Consigli regionali vengono eletti direttamente dagli elettori di ogni Regione.

Anche le Province di Trento e Bolzano possono approvare delle leggi, mentre tutte le altre Province non dispongono di tale potere.

Analogamente alla Camera dei deputati ed al Senato, anche il Consiglio regionale può assegnare i suoi disegni di legge a Commissioni permanenti consiliari per l'esame e approvazione preventiva.

Le leggi regionali, dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale, vengono esaminate dal Commissario di Governo, il quale ne controlla la conformità alle leggi nazionali. Ossia, deve controllare che nessuna norma contenuta nella legge regionale tratti materie di competenza dello Stato, che non danneggi le regioni vicine ecc.

Solo dopo questo controllo la legge regionale viene promulgata dal presidente della Regione e quindi pubblicata sul Bollettino regionale.

Per il Piemonte abbiamo il *Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR Piemonte)*.

Per i tempi di entrata in vigore delle leggi regionali, valgono le stesse regole che valgono per le leggi nazionali.

Così pure per l'annullamento delle leggi regionali o di parti di esse è necessario un ricorso alla Corte costituzionale.

Anche per la citazione di una legge regionale valgono le stesse regole delle leggi nazionali. Abbiamo quindi, ad es.

*Legge Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13: Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (in applicazione dell'art 14, legge 10 maggio 1976 n. 319, legge nazionale correntemente detta legge "Merli")*. Abbreviando: *LRP n.13/1990*.

## 6) I regolamenti del Governo

Per *regolamenti del Governo* intendiamo le disposizioni emanate dal Governo che servono a completare una legge, e/o a renderla applicabile. Si tratta quindi di **fonti secondarie** del diritto.

**Attenzione!** Il termine regolamento viene anche usato per indicare altri tipi di provvedimenti che non devono mai essere confusi con i *regolamenti del Governo*.

Ad es. i *Regolamenti comunitari*, di cui parleremo più avanti, sono tutt'altra cosa: provengono dall'Unione Europea, costituiscono delle fonti primarie e sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle leggi dei singoli Stati.

Ritornando ai regolamenti governativi, per essere precisi, dobbiamo distinguere tra regolamenti governativi propriamente detti, regolamenti ministeriali, regolamenti interministeriali ecc.

E così abbiamo i seguenti tipi di atti.

**Decreti del Presidente della Repubblica (DPR).** Tali decreti, pur essendo approvati dal Governo, vengono promulgati dal Presidente della Repubblica, data la loro importanza ed anche data l'ampia discrezionalità concessa dal Parlamento al Governo.

Un esempio è il *DPR 5 giugno 2001, n.328: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*. Abbreviando: *DPR 328/2001*.

Si tratta di un Regolamento di attuazione della legge n. 4/1999 che dà ampio potere al Governo per disciplinare gli esami di Stato e per modificare la struttura degli Ordini professionali. Tale legge era stata emanata in conseguenza della riforma universitaria. Di tale L. n. 4 e del relativo DPR 328/2001 diremo più avanti, quando tratteremo delle professioni.

**Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).** Tali decreti vengono emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione di leggi di una certa importanza e/o che possono riguardare materie di competenza di vari Ministri.

**Decreti Ministeriali (DM),** tali decreti vengono emanati da un Ministro nelle materie di sua competenza. Un esempio è il *DM Min. Grazia e Giustizia 22 luglio 1993, n.362, Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le*

*prestazioni professionali dei biologi*, comunemente detto *Tariffa professionale dei biologi*. Tale regolamento è stato fatto in accordo con il Ministero della Sanità, dato che molte prestazioni professionali del biologo sono di carattere sanitario.

### **Ordinanze Ministeriali (OM)**

A differenza dei tipi di decreto sopra ricordati, le OM hanno un carattere più contingente o anche provvisorio. Ad es. l'*OM 13 dicembre 1978, Limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande* (Prodotti a base di latte, a base di uova, gelati) detta limiti di cariche microbiche, limiti soggetti a modifiche dovute ai progressi della ricerca scientifica. Le OM vengono soprattutto emesse per pubblicare bandi di concorsi di assunzione di personale da parte della Pubblica Amministrazione. Esaurito il concorso, l'OM che lo ha bandito non è più in vigore.

Infine, per l'attuazione delle norme, sono da ricordare le **Circolari Ministeriali (CM)**, ed altri atti emanati da uffici governativi.

### **7) I regolamenti degli enti locali (Regioni, Province, Comuni)**

Oltre ai regolamenti governativi, esistono anche i regolamenti delle Regioni, della Province e dei Comuni che servono ad applicare le leggi, statali e regionali nelle materie di competenza di tali enti, in relazione alle esigenze locali.

Così abbiamo i Decreti della Giunta regionale che è l'organo di governo.

Ad es. per il Piemonte abbiamo: i **Decreti della Giunta della Regione (DGR)**; i **Decreti del Presidente della Giunta della Regione (DPGR)**; i **Decreti Dirigenziali (DD)** e Circolari varie emanate da uffici regionali.

Tra gli atti di competenza del comune ricordiamo le **Ordinanze** dei sindaci che vengono fatte sia per l'ordinaria amministrazione (ad es. per il controllo periodico delle piscine site nel territorio comunale), sia per eventi straordinari (ad es. in occasione di un inquinamento accidentale delle acque).

Bisogna ricordare che il Sindaco è la massima autorità sanitaria comunale e le ASL sono l'autorità sanitaria locale.

### **8) Le consuetudini**

Le Consuetudini (od Usi) sono fonti di diritto basate sulla tradizione.

Le raccolte di Usi o Consuetudini sono predisposte dalle Camere di Commercio, Industria e artigianato. Sono una guida per disciplinare questioni di carattere secondario.

Hanno valore sino a prova contraria.

Hanno una efficacia giuridica solo se richiamate da leggi, da decreti o da regolamenti.

### **9) I Regolamenti e le Direttive comunitarie**

L'Unione Europea una ventina di anni fa si chiamava "Comunità Europea" (CE) e prima ancora "Comunità Economica Europea (CEE)". L'attuale denominazione di "Unione Europea (UE)" decorre dal 1993 in forza del Trattato di Maastricht del febbraio 1992.

L'Unione Europea emette delle norme, dette *norme comunitarie*, che vincolano gli stati facenti parte dell'Unione stessa, tra i quali l'Italia. Tali norme vertono solo su materie di cui la UE ha competenza (salute pubblica, agricoltura, alimenti, libera circolazione delle persone e delle merci, formazione professionale ecc.). La UE non ha competenza in materia penale.

Gli atti più importanti sono i **Regolamenti** e le **Direttive** che sono emanati dalla *Commissione europea* e dal *Consiglio dell'Unione europea*, organi di governo, e convalidati dal *Parlamento*

*Europeo*. Il *Consiglio dell'Unione europea* non è da confondere con il *Consiglio europeo* che è un altro organo della UE.

Vi è poi tutta una serie di atti di minore peso, tra i quali possiamo citare le **Raccomandazioni**.

Tutti questi atti vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE), che viene pubblicata nelle varie lingue dei Paesi della UE.

Vi sono diverse edizioni della GUCE che pubblicano gli atti a seconda del tipo. L'edizione più importante è la GUCE legislativa che pubblica i Regolamenti, le Direttive e le Raccomandazioni.

Un'altra edizione della GUCE pubblica solo le proposte di direttive ecc.,

Un'altra edizione pubblica i bandi di concorso e per gli appalti..

### a) I Regolamenti comunitari

I **Regolamenti comunitari**, diversamente dai regolamenti che abbiamo sino ad ora visto, prevalgono sulle leggi, quindi - come avviene in tutti gli stati della UE - prevalgono sulle nostre leggi nazionali e regionali. Pertanto, mentre i regolamenti governativi non possono contraddire le leggi, i Regolamenti comunitari lo possono fare, ovviamente sempre nell'ambito delle materie di competenza della UE. I Regolamenti comunitari sono quindi **fonti primarie** del diritto.

I *Regolamenti comunitari* valgono per **tutti** gli stati aderenti alla UE, sono obbligatori in tutte le loro parti e *direttamente applicabili*. Questo significa che un Regolamento non deve essere necessariamente trasformato in legge nazionale, ma entra normalmente in vigore dopo 20 giorni dalla sua pubblicazione sulla GUCE, salvo diversa indicazione contenuta nel suo testo.

I Regolamenti comunitari possono avere un carattere di urgenza (es. per la BSE, detta comunemente malattia della mucca pazza), oppure per disciplinare questioni che impediscono di fatto la libera circolazione di alcune merci ecc.

Poiché la UE non è competente in materia penale, il Parlamento emana leggi con le quali stabilisce delle sanzioni penali (ammenda, carcere..) per i trasgressori di certe norme contenute nei *Regolamenti comunitari*. Ovviamente si tratta di norme la cui trasgressione può avere gravi conseguenze per la collettività (ad es. violazione di obblighi riguardanti l'igiene degli alimenti ecc.)

I Regolamenti comunitari vengono ora indicati con l'anno di emissione seguito da un numero progressivo e l'acronimo UE. Tempo addietro invece venivano indicati con il numero seguito dall'anno. Ad es. Regolamento CEE n. 1907/1990 sul commercio delle uova. I Regolamenti più recenti sono accompagnati dall'acronimo UE, e non più CE o CEE.

### b) Le Direttive comunitarie

Ben diverse dai *Regolamenti* sono le **Direttive comunitarie**, che non sono applicabili direttamente. Per diventare efficaci le norme delle Direttive comunitarie devono essere trasformate in leggi, emanate da ogni singolo Stato.

Quindi le *Direttive comunitarie* vincolano direttamente soltanto gli Stati e non i cittadini.

Solo quando uno Stato avrà *recepito*, ossia trasformato in legge o decreto le norme di una Direttiva, queste saranno obbligatorie per i suoi cittadini.

Per provvedere al *recepimento* delle Direttive comunitarie, normalmente ogni anno viene approvata dal Parlamento italiano una legge, detta *Legge comunitaria*, che delega il Governo a provvedere all'emanazione dei *Decreti Legislativi* per rendere efficaci le Direttive comunitarie emesse nell'anno.

Poiché l'Unione Europea non ha competenza in materia penale, il Parlamento – nella legge delega – inserisce delle sanzioni (ammende, carcere....) per i trasgressori di certe norme contenute nelle *Direttive* della UE. Quindi il Governo inserirà tali sanzioni nei relativi Decreti legislativi.

Ai fini pratici, è molto utile conoscere il contenuto di una Direttiva perché si viene a sapere in anticipo quali saranno le norme che lo Stato dovrà emettere nel settore che ci interessa. In tal modo si potrà prevenire i propri clienti, o la direzione dell'azienda in cui si lavora o si collabora, affinché inizino per tempo a progettare gli eventuali adeguamenti, a calcolare i costi connessi ecc.

Le *Direttive comunitarie* vengono indicate con la data abbreviata dell'anno di emissione, seguita da un numero progressivo e la sigla (acronimo) CE (in tempi più lontani CEE), ed infine dal titolo. Ad es. *Direttiva 1993/43 CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari*.

E non Direttiva 43/1993 CEE.....

Le Direttive più recenti sono accompagnate dall'acronimo UE.

## 10) Le norme straniere introdotte in Italia

Bastino alcuni cenni.

In presenza di Trattati internazionali sottoscritti dall'Italia con altri stati, la legislazione italiana deve adattarsi alle norme di tali trattati, facendole proprie. I patti sono da osservare.

Si pensi ad es. ai Trattati internazionali per la lotta contro la criminalità, contro la diffusione delle sostanze stupefacenti ecc. Oppure in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio, dei matrimoni, dei divorzi ecc.

Per le questioni che riguardano i privati cittadini di diversa nazionalità, la legge italiana indica quale legislazione deve essere applicata. Ad es. per il divorzio tra coniugi di nazionalità diversa; per l'eredità di un cittadino che ha fatto testamento in un altro stato a favore di un cittadino di nazionalità diversa ecc.

---

## GIURISPRUDENZA

Bisogna tenere sempre presente che oltre alla *Legislazione* (fonti del diritto), hanno un'importanza fondamentale le sentenze emesse dai giudici per l'interpretazione delle norme giuridiche, ossia la **Giurisprudenza**.

Quindi se si vogliono capire le norme giuridiche, bisogna tener conto, oltre che della *Legislazione* (cfr. il significato di questa parola), anche della *Giurisprudenza*.

La parola *Giurisprudenza* ha due significati:

- 1) *organica conoscenza del diritto* (correttamente si dice 'Facoltà di Giurisprudenza' e non 'Facoltà di legge');
- 2) *insieme dei provvedimenti (sentenze) emessi dai giudici: l'interpretazione di una norma giuridica (di una legge, di un trattato..)*.

Il significato (accezione) che qui ci interessa è il significato n. 2.

Anche per le sentenze c'è una gerarchia di forza: quelle della Corte di Cassazione (detta correntemente 'Cassazione') sono preminenti. Così pure le sentenze del Consiglio di Stato.

I Tribunali ordinari giudicano entrando nel *merito* delle questioni (ad es. se Tizio ha veramente rubato, se Caio è veramente creditore di Sempronio). Invece la Cassazione, a cui possono appellarsi le parti in causa, giudica circa la *legittimità* delle sentenze sottoposte al suo giudizio. Ossia la Cassazione controlla che i giudici abbiano applicato ed interpretato correttamente la legge, e quindi essa dà delle interpretazioni che servono di guida per tutti, in modo che ci sia uniformità nell'interpretazione della legge. Tali interpretazioni vengono dette *massime*. La raccolta di massime costituisce il *Massimario* che viene redatto da un particolare ufficio presso la Cassazione stessa.

I gradi di giudizio sono tre sia per le cause civili, sia per i processi penali: Tribunale, Corte d'appello, Corte di Cassazione (per i problemi di legittimità). Per questioni e reati di minore importanza vi sono i Giudici di Pace.

I reati particolarmente gravi sono di competenza delle Corti d'Assise, delle Corti d'Assise d'Appello e, sempre per un giudizio di legittimità, della Corte di Cassazione. In queste Corti l'organo giudicante è costituito di giudici di carriera (detti correntemente *giudici togati*) e di giudici popolari sorteggiati da apposite liste.

Per le questioni riguardanti i rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, e le pubbliche amministrazioni tra di loro (ad es. Comune contro Provincia), vi sono dei tribunali particolari detti Tribunali amministrativi regionali (TAR). Contro le sentenze dei TAR le parti possono appellarsi al

Consiglio di Stato, che anch'esso, come la Cassazione, stabilisce dei principi ai quali tutti si devono uniformare.

Per citare esempi di sentenze che riguardano la nostra professione, ricordo che solo in forza di sentenze del Consiglio di Stato i biologi possono ora dirigere stabilimenti di raccolta e confezionamento di acque minerali, possono anche dirigere laboratori di analisi cliniche, però in questo caso se muniti di specializzazione inerente al settore.

Il Consiglio di Stato ha anche funzione consultiva per il Governo ed i singoli Ministeri.

Infine, per l'interpretazione delle norme comunitarie vi sono le sentenze della *Corte di Giustizia* della UE, che garantisce un'interpretazione uniforme della legislazione e dei Trattati della UE, interpretazione vincolante tutti gli Stati aderenti alla UE stessa.

Un esempio di sentenza famosa della *Corte di Giustizia* è la sentenza detta del "Cassis di Digione". Tale sentenza rafforza uno dei principi su cui si fonda la UE, ossia la libera circolazione delle merci tra i Paesi aderenti alla UE.

Era successo che la Germania non permetteva l'importazione nel suo territorio di un prodotto francese detto "Cassis di Digione", perché non conforme a norme della propria legislazione. Questo prodotto era invece conforme alla legislazione francese. Orbene, la *Corte di giustizia UE*, con una sua sentenza del 20.02.79 (Caso 120/78) ha affermato questo principio: se un prodotto è conforme alla legislazione di un Paese della UE, tutti gli altri Paesi UE non possono vietarne l'importazione nel proprio territorio.

-----

Prima di incominciare l'esame delle norme che interessano maggiormente il biologo, mi pare utile presentare alcuni termini giuridici di uso corrente.

**Atto amministrativo:** qualunque dichiarazione di volontà, di conoscenza, di giudizio, compiuto dalla Pubblica Amministrazione (PA). Ad es. un'autorizzazione ad aprire un pubblico esercizio, un accreditamento di un laboratorio di analisi da parte di una Regione, di un Ministero ecc.

**Decreto:** atto o provvedimento emanato da un'autorità amministrativa (Governo, Giunta Reg., Sindaco, Rettore dell'Università ecc.) oppure da un'autorità giudiziaria.

**Depenalizzazione:** è un provvedimento di legge con il quale si stabilisce che un determinato fatto, fino a quel momento considerato reato, non deve essere più tale.

**Ente:** (dal latino 'ciò che è') la parola 'ente' ha molti significati. Nel diritto significa Istituzione fornita di personalità giuridica, ossia che ha un particolare riconoscimento dallo Stato. Gli enti pubblici sono gestiti direttamente dallo Stato, ad es. le varie "Authority, il Garante della privacy ecc. Gli enti locali sono: la Regione, la Provincia, il Comune.....

**Lecito** (aggettivo): consentito dalla norma o anche solo dalla convenienza sociale. Un atto od un comportamento è lecito quando è consentito dalla legge.

**Illecito** (aggettivo o sostantivo): violazione di un obbligo giuridicamente sancito. Può essere un illecito civile o un illecito penale (reato). I Tribunali ordinari giudicano in merito agli illeciti.

**Legittimo** (aggettivo): rispondente alla situazione o condizione prescritta dalla legge per l'esercizio e il riconoscimento di un diritto. Ad es. è lecita un'Ordinanza del sindaco per imporre la chiusura di un pozzo inquinato perché rientra nelle sue competenze.

**Illegittimo** (aggettivo): privo delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o la validità giuridica di un atto, ecc. Ad es. un'Ordinanza del sindaco su materia non di sua competenza.

I Tribunali amministrativi (TAR) giudicano in merito agli atti della PA (Pubblica Amministrazione) sotto il profilo della legittimità. Il TAR del Lazio giudica anche in merito agli atti del Governo. Come tribunale d'appello vi è il Consiglio di Stato.

**Legge quadro**: legge dello Stato che fissa i contorni entro i quali le Regioni a loro volta sono ammesse a **legiferare** (fare leggi) in una determinata materia.

**Legislazione concorrente**: si ha legislazione concorrente quando Stato e Regioni legiferano in una medesima materia.

**Pubblica Amministrazione (PA)**: insieme degli organi o degli atti amministrativi pubblici (Governo, Giunte, Sindaci).

**Normativa**: complesso ordinato di principi e disposizioni che regolano un particolare settore. Ad es. la normativa sul controllo igienico degli alimenti.

### **Siti WEB utili per trovare leggi, decreti, ordinanze ecc.**

- *Gazzetta Ufficiale (GUCE) dell'Unione Europea:*  
<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>
- *Gazzetta Ufficiale italiana (GU):*  
<http://www.gazzettaufficiale.it>
- *Presidenza del Consiglio dei ministri:*  
<http://www.funzionepubblica.it>
- *Ministero della salute:*  
<http://www.ministerosalute.it>
- *Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte:*  
<http://www.regione.piemonte.it>
- *Atti di un Comune:*  
[http://www.comune.\(nome\).it](http://www.comune.(nome).it) (alle volte il nome del comune è seguito dalla sigla della provincia)
- *Legislazione di interesse per i biologi*  
*Attualità e normativa di alcuni settori (Acque, Alimenti ecc.)*  
<http://www.onb.it>  
<http://www.biologipiemonte.org>

**Per la Giurisprudenza:** <http://www.cortedicassazione.it>

Anno Accademico 2016/17– Università di Torino

CORSO DI DEONTOLOGIA E LEGISLAZIONE PROFESSIONALE  
PER BIOLOGI

(Carlo Rubiola – professore a contratto)

**LEZIONI III e IV (su XII)**

Prima di trattare delle norme che regolano specificatamente la nostra professione, dobbiamo trattare delle norme che regolano in generale l'esercizio delle professioni intellettuali. Anche la professione di biologo è una professione intellettuale, in qualsiasi settore venga esercitata.

Si tratta di alcuni articoli del **Codice civile** sulle professioni e di certi articoli del **Codice penale** che possono interessare più da vicino chi esercita una professione.

Le norme che esaminiamo interessano principalmente chi è libero professionista, cioè chi lavora in proprio senza vincolo di subordinazione, ma anche chi ha un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Prima di passare in rassegna gli articoli dei Codici civile e penale che ci interessano da vicino, bisogna spiegare che cos'è un Codice. La parola 'codice' ha molti significati (codice genetico, codice fiscale ecc.). Persino la parola latina da cui deriva – *Codex* - aveva molti significati: libro, registro, tronco, ceppo a cui si legavano gli schiavi ecc.

Ho citato la parola *Codex* perché è diventata una parola di uso internazionale.

Per esempio l'OMS (WHO) e la FAO - organi tecnici dell'ONU, rispettivamente per la Sanità e per l'Alimentazione - pubblicano congiuntamente un *Codex alimentarius*, che sta alla base delle più importanti Direttive della UE in materia di sicurezza alimentare.

La parola italiana 'Codice' nell'ambito del diritto indica una raccolta di norme dello Stato che tende ad accorpate le più importanti disposizioni vigenti in relazione ad un dato settore del diritto (diritto civile, diritto penale, diritto del lavoro ecc.).

Il **Codice civile** (CC) è un codice di *Diritto privato*.

Il *Diritto privato* regola i rapporti tra i diversi soggetti privati (persone fisiche, associazioni, società ecc.). I rapporti tra questi soggetti si svolgono su un piano di parità e sono liberi, ovviamente nei limiti imposti dalla legge.

Per rendere applicabili le norme del Codice Civile esistono norme procedurali contenute nel **Codice di Procedura civile** (CPC), di cui diremo più avanti a proposito delle Consulenze giudiziarie.

Il *Diritto pubblico*, invece, disciplina l'organizzazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni ecc. ed i rapporti tra cittadini e Stato, Regioni, Province, Comuni ecc. Ovviamente i rapporti tra queste istituzioni e il cittadino non si svolgono su un piano di parità.

-----  
Prima di riportare gli articoli che ci interessano, rammentiamo che il Codice civile è suddiviso in Libri, i Libri in Titoli, I Titoli in Capi; i Capi alle volte sono suddivisi in Sezioni.

Gli articoli che riportiamo e commentiamo fanno parte del Libro V (del Lavoro), Titolo III (del Lavoro autonomo): Capo I - Disposizioni generali, Capo II - Delle Professioni Intellettuali.

Infine riportiamo alcuni articoli del Libro V, Titolo II, Capo I, sul lavoro dipendente.

*Gli articoli riportati sono tratti dal Codice Civile 2011, ventinovesima edizione a cura di F. Bartolini, edito dalla CELT, Piacenza.*



I diritti ed i doveri del lavoratore autonomo differiscono in parte dai diritti e doveri di chi esercita una professione intellettuale. Per meglio evidenziarne la differenza riportiamo dapprima gli articoli riguardanti le *Disposizioni generali* e poi quelli più specifici sulle *Professioni intellettuali*.

## **LIBRO V, TITOLO III – DEL LAVORO AUTONOMO**

### **CAPO I – Disposizioni generali**

#### **2222. Contratto d'opera**

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

*Contratto: patto; accordo tra due o più parti per costruire, modificare o estinguere un rapporto giuridico.*

*Corrispettivo: ciò che si riceve in compenso.*

*Committente: colui che ordina un lavoro o che si impegna ad effettuare un acquisto.*

*Libro IV: delle obbligazioni. L'obbligazione nel diritto privato è il rapporto giuridico per il quale uno o più soggetti hanno diritto ad una determinata prestazione o ad una congrua soddisfazione patrimoniale, da parte di uno o più soggetti che hanno l'obbligo di fornire quella prestazione.*

#### **2223. Prestazione della materia**

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore di opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita (art. 1470 e seg.ti).

*Materia: ciò che serve per la lavorazione.*

*Prestatore d'opera: vedremo più avanti la figura del "prestatore di lavoro".*

#### **2224. Esecuzione dell'opera**

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

#### **2225. Corrispettivo**

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

*Tariffe professionali: esamineremo più avanti la Tariffa professionale dei biologi.*

*Usi: si veda la definizione di uso o consuetudine, quando si è parlato delle Fonti del diritto.*

#### **2226. Difformità e vizi dell'opera**

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.

*Difformità: non conformità.*

*Vizi occulti: imperfezioni nascoste.*

*Dolosamente: con dolo.*

*Dolo nel diritto penale: volontà deliberata e precisa di attuare un fatto lesivo del diritto altrui o di infrangere le leggi.*

*Colpa nel diritto penale: negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti ecc. imputabili ad un autore di reato.*

*Art. 1668 CC: Il committente può chiedere che le difformità o vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.*

#### 2227. Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore di opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

*Per le professioni intellettuali, vedere e confrontare questo articolo con l'art. 2237 CC - più avanti riportato – sul diritto di recesso da parte dell'esercente una professione intellettuale. Diritto di recesso che il CC non concede al prestatore d'opera, salvo ovviamente cause di forza maggiore.*

#### 2228. Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore di opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

### CAPO II – Delle professioni intellettuali

#### 2229. Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione, è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

*Nota al comma 1° Attualmente vi sono molte professioni intellettuali (ad es. quella dei programmatori, quella degli informatori del farmaco, ecc.) per l'esercizio delle quali non è richiesta l'iscrizione ad albi o a elenchi. Queste professioni vengono dette 'non protette' o anche 'orfane'. Tuttavia è in corso un certo riconoscimento giuridico a seguito dell'attuazione di norme dell'UE. Invece per le professioni sanitarie che non hanno ancora un Albo (fisioterapisti, tecnici di laboratorio clinico ecc. ecc.), è già stata emanata una legge per l'istituzione di Albi, la L. 43/2006, che però è ancora priva dei decreti attuativi.*

*Nota al comma 2° Per associazioni professionali qui si intendono gli Ordini, i Collegi ecc. che sono sottoposti alla vigilanza da parte del Ministero della Giustizia, tranne gli Ordini delle professioni sanitarie che sono invece sottoposte alla vigilanza da parte del Ministero della Sanità.*

*L'Ordine dei biologi è tuttora sottoposto alla vigilanza da parte del Ministero della Giustizia.*

*Nota al comma 3° Le leggi speciali a cui viene fatto riferimento sono quelle che istituiscono e disciplinano le varie professioni. Per la professione di biologo, la legge istitutiva è la L. 396/67. Si noti che i provvedimenti disciplinari sono ora regolati dal DPR 137/2012 che ha istituito il "Consiglio di disciplina" negli Ordini e Collegi professionali.*

#### 2230. Prestazione d'opera intellettuale

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

*Leggi speciali: in questo contesto per leggi speciali si intendono soprattutto le leggi che istituiscono e regolano le varie professioni. Le leggi speciali possono prevalere su quelle di carattere generale.*

### 2231. Mancanza d'iscrizione

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

### 2232. Esecuzione dell'opera

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

*Questa norma vale soprattutto per le perizie giudiziarie che devono essere svolte di persona dal perito o dal consulente. Nelle ultime lezioni verrà approfondito il ruolo, i diritti ed i doveri di tali due figure. Circa il problema delle prestazioni professionali svolte dalle società, vedasi il commento all'art. 2238.*

### 2233. Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

~~Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.~~ [comma soppresso e sostituito dalla L. 248/2006, con il comma seguente]

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono compensi professionali.

*Vedremo più avanti la Tariffa professionale dei biologi e le novità apportate dalla L. 248/2006 che ha abolito l'obbligatorietà delle tariffe minime delle professioni intellettuali.*

*I patti conclusi tra avvocati e clienti - proibiti prima dell'entrata in vigore di tale legge 248 - vengono detti "Patti di quota lite". Secondo tali patti l'avvocato viene pagato non più in base alla Tariffa professionale, ma con una percentuale sul beneficio che il cliente ha ottenuto dall'attività dell'avvocato stesso. Esempio: sono in lite con una compagnia di assicurazione perché non mi risarcisce i danni che ho subito; la cito in giudizio ed alla fine pago l'avvocato dandogli una percentuale sulla somma che ho ottenuto dalla compagnia di assicurazione.*

*Vedremo, più avanti, che il Codice deontologico del biologo proibisce comportamenti del genere: il compenso non può essere rapportato al beneficio che il cliente ottiene dalla prestazione professionale.*

### 2234. Spese ed acconti

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

### 2235. Divieto di ritenzione

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

*Tutela dei propri diritti: la ritenzione avviene per lo più sino a quando il cliente paga il compenso al professionista.*

### 2236. Responsabilità del prestatore d'opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

*Spesso si ricorre alla Magistratura perché stabilisca se il professionista debba risarcire il danno.*

*Dolo e Colpa: vedasi le note di commento all'art. 2226.*

*Ricordare che esistono assicurazioni RC professionali per la tutela del professionista ed a garanzia del cliente. La stipula di tali contratti di assicurazione è obbligatoria, a partire dall'anno 2013.*

### 2237. Recesso

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore di opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

*Il rapporto cliente-professionista è fondato sulla reciproca fiducia quindi anche il professionista deve avere fiducia nel cliente. Di conseguenza viene data al professionista la facoltà di recesso per giusta causa. Invece secondo l'art. 2227 già esaminato, nel contratto tra prestatore d'opera non professionista e cliente il recesso, in linea di principio, può avvenire solo da parte del cliente.*

### 2238. Rinvio

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

*Esamineremo più avanti gli argomenti cui questo articolo fa riferimento, ossia:*

*Libro V-Lavoro: Titolo II del Lavoro nell'Impresa: Capo I: Sezioni II-III-IV.*

*La possibilità per un'impresa di svolgere attività professionale è stata a lungo controversa.*

*La Legge 1815/1938 aveva posto un forte ostacolo alla costituzione di società tra professionisti per l'esercizio professionale. Solo recentemente, con la Legge n. 78/1997 che ha fatto seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale, è stato rimosso tale ostacolo. Ora sono ammesse le società di professionisti per svolgere attività professionale.*

*La L. 248/2006, già citata ha pure abolito il divieto di fornire servizi professionali di tipo multidisciplinare (ad es. biologi con chimici, con geologi) da parte di associazioni o di società di professionisti.*

*Quindi ora sono permesse le società multidisciplinari (ad es. biologi, con chimici e geologi) che gestiscano un'attività professionale (ad es. laboratorio di Analisi di acque ed alimenti) purché vi sia un Direttore tecnico abilitato e idoneo, e che parimenti siano abilitati coloro che eseguono le prestazioni. La prestazione deve essere effettuata sotto la responsabilità di uno o più soci professionisti espressamente indicati nel contratto con il cliente.*

*Da pochi anni è stato disciplinato tale tipo di società, dette Stp (società tra professionisti), con la Legge 183/2011 e con il DM 34/2013, ma mancano tuttora chiare norme sul trattamento fiscale.*

*Vedremo più avanti, parlando delle perizie e consulenze giudiziarie, come il perito sia tenuto a svolgere personalmente tale tipo di prestazioni professionali.*

*Poiché non ci è possibile passare in rassegna tutti gli articoli delle Sezioni del CC richiamati da questo art. 2238, riporteremo e commenteremo solo gli articoli più attinenti all'attività professionale del professionista dipendente da un'impresa.*

Prendiamo quindi in considerazione le norme essenziali riguardanti l'esercente una professione intellettuale che sia dipendente da un *Imprenditore*, o da un *Ente pubblico*. Egli, in quanto dipendente, è soggetto alla complessa legislazione che regola il rapporto di lavoro dipendente. D'altra parte, non può ignorare le norme che regolano la sua attività professionale.

Libro V-Lavoro. Titolo II : Del Lavoro nell'Impresa: Capo I.

Il Capo I, a sua volta, è suddiviso in quattro Sezioni:

- *Sezione I : Dell'imprenditore*
- *Sezione II : Dei collaboratori dell'imprenditore*
- *Sezione III: Del rapporto di lavoro [questa Sezione è suddivisa in cinque paragrafi]*
- *Sezione IV: Del Tirocinio*

### Art. 2082 - Imprenditore

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

### Art. 2084 – Condizioni per l'esercizio dell'impresa

La legge determina le categorie d'impresе il cui esercizio è subordinato a concessione o a autorizzazione amministrativa.....

*Se il biologo è dipendente di un laboratorio di analisi cliniche, o di analisi alimentari, ha particolari obblighi di legge dovuti al fatto che il laboratorio è soggetto ad autorizzazione e a particolare vigilanza da parte della PA.*

### Art. 2086 – Direzione e gerarchia nell'impresa.

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

*La dipendenza gerarchica dall'imprenditore ha certi limiti se il dipendente è obbligatoriamente iscritto ad un albo professionale, limiti maggiori se il dipendente ha la carica di direttore nell'impresa stessa (ad es. direttore di un laboratorio di analisi).*

### Art. 2087- Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

*Numerose sono le leggi che tutelano il lavoratore; da citare il Dlgs 626/94 ora sostituito ed ampliato dal Dlgs 81/2008 con i suoi decreti applicativi. Tra l'altro, vengono presi in considerazione i rischi chimici ed i rischi biologici.*

*La tutela dei lavoratori viene stabilita in generale dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) e in particolare dai Contratti collettivi di ogni singola categoria di lavoratori.*

### Art. 2094 - Prestatore di lavoro subordinato

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

### Art. 2095 – Categorie dei prestatori di lavoro.

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.

Le leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

*A proposito dei requisiti, si vedranno più avanti le norme di legge che determinano i requisiti dei vari ruoli professionali dei biologi. I livelli delle categorie (ad es. impiegato di 1°. 2° livello ecc.), la durata del periodo di prova, le progressioni di carriera ecc. sono stabiliti dai Contratti collettivi di categoria che hanno forza quanto una legge.*

### Art. 2103 – Mansioni del lavoratore

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva [seguono le condizioni che rendono definitiva l'assegnazione].

*Per motivi vari, non ultimo il fatto che la figura professionale del biologo non è ancora sufficientemente nota, vi sono casi di biologi assunti con mansioni inferiori che però finiscono per svolgere mansioni superiori.*

### Art. 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

*Vedasi la nota all'art. 2086. Il biologo deve inoltre osservare le norme deontologiche.*

### Art. 2105 - Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da recare ad essa pregiudizio.

*Il biologo non deve divulgare notizie che pregiudichino non solo il datore di lavoro, ma neppure i clienti. Basti citare, ad es., l'obbligo del segreto professionale la cui violazione è punita dalla legge penale (art. 622 CP) e dal Codice di deontologia professionale.*

### Art. 2129 – Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici

Le disposizioni di questa Sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.

### Art. 2130 – Durata del tirocinio

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.

*La durata massima del periodo di tirocinio è stabilita da altre norme di legge e dai contratti collettivi.*

-----

I doveri di chi esercita una professione intellettuale - sia come lavoratore autonomo, sia come lavoratore dipendente - sono numerosi. Ricapitoliamo i più importanti:

- diligenza nella prestazione professionale
- comportamento secondo correttezza e buona fede
- informazione corretta e chiara al cliente
- aggiornamento scientifico-professionale
- fedeltà e lealtà verso il cliente

Svilupperemo questi argomenti quando tratteremo della Deontologia professionale.

Alcuni comportamenti contrari ai doveri professionali vengono sanzionati soltanto dall'Ordine ed altri, che costituiscono reato, dalla Magistratura ed anche dall'Ordine stesso.

-----

Concludendo l'esame delle norme del CC riguardanti il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente dell'esercente una professione intellettuale, dobbiamo ricordare una forma intermedia tra queste due forme di lavoro, che interessano soprattutto i giovani alla ricerca di una prima occupazione.

Si tratta del contratto di **Collaborazione Coordinata Continuativa** (Co.Co.Co.), riconducibile all'art. 2222 CC (Contratto d'opera) ed all'art 2230 CC (Prestazione d'opera intellettuale). Tale forma di contratto riguarda la collaborazione nel settore pubblico e così pure nel settore privato, però limitatamente alla collaborazione da parte di professionisti iscritti ad un albo, come nel caso dei biologi.

In ogni altro caso la prestazione di collaborazione nel settore privato deve essere finalizzata alla realizzazione di un progetto, e pertanto viene detta **Collaborazione Coordinata a Progetto** (Co.Co.Pro.). Ad es. un laboratorio di analisi stipula un contratto con una grossa azienda per controlli ambientali limitati nel tempo, ma i suoi tecnici non sono sufficienti per far fronte all'impegno; quindi l'azienda presenta un progetto all'autorità competente che, se approvato, gli permette di avvalersi di collaboratori temporanei.

La riforma delle norme sul lavoro, detta 'Riforma Fornero' (Legge 92/2012 modificata dalla Legge 134/2012), non ha soppresso i contratti di tipo Co.Co.Pro. e Co.Co.Co.. Però dal 2016 è in atto una modifica di tali tipi di contratto stabilita dal Dlgs 81/2015, decreto che è uno dei pilastri della nuova normativa in materia del lavoro, detta comunemente "Jobs act".

Attualmente ha preso piede un tipo di contratto già previsto dalla precedente normativa, ossia dalla 'Riforma Biagi' (Dlgs 276/2003). Si tratta del **Contratto di Somministrazione del lavoro**, adottato per il lavoro temporaneo. In sostanza: particolari agenzie, dette *somministratori*, autorizzate dal Ministero del Lavoro, forniscono il lavoro temporaneo, detto *missione*, alle aziende, dette *utilizzatori*. Per fare ciò le agenzie stipulano due distinti contratti: uno con i lavoratori, l'altro con le

aziende private o pubbliche. E così quando un'azienda necessita di lavoratori si rivolge all'agenzia perché le fornisca il tipo di lavoratori più adatto. Per l'azienda questo è un vantaggio. Per il lavoratore c'è il vantaggio di avere gli stessi diritti-doveri, la medesima retribuzione e copertura previdenziale degli altri lavoratori dell'azienda. Però per un periodo limitato.

Un altro tipo di lavoro molto interessante per i giovani è l'**Apprendistato**, che è stato incrementato dalla 'Riforma Fornero'. Ora il periodo di apprendistato può essere dedicato alla 'alta formazione' e quindi interessa in modo particolare i neolaureati. L'apprendista è affidato ad un tutor aziendale che deve curarne la formazione.

Subito dopo la laurea o in altre circostanze, si può ripiegare sul **Lavoro occasionale** che per legge non deve superare i 30 giorni con il medesimo datore di lavoro ed un certo limite annuale di retribuzioni.

-----  
In realtà, non ostante la recente riforma in materia di Lavoro, il "Jobs act", i tipi di contratti di lavoro sono ancora molti.

Le tipologie più frequenti di lavoro per un biologo sono le seguenti

- Libera professione autonoma, o in società con altri professionisti, biologi e non (ad es. biologi con chimici, con geologi...).
- Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, full-time o part-time.
- Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, full-time o part-time.
- Contratto di Collaborazione Coordinata Continuativa (Co.Co.Co.) che è una forma di contratto intermedio tra la libera professione ed il lavoro dipendente, contratto non stipulabile con i non iscritti all'Albo. Per questi vi sono altri tipi di collaborazione.
- Contratto di Somministrazione del lavoro, pari a un contratto di lavoro dipendente, ma temporaneo.
- Apprendistato per alta formazione finalizzato ad un contratto di lavoro dipendente.
- Lavoro occasionale.

-----  
Infine dobbiamo riportare alcuni articoli del CC che interessano qualsiasi persona che abbia degli obblighi contrattuali verso un cliente, verso un datore di lavoro, verso un creditore ecc.

Art. 1175 – Comportamento secondo correttezza

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

Art. 1176 – Diligenza nell'adempimento.

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nelle obbligazioni inerenti all'esercizio di **un'attività professionale**, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Art. 1375 - Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 2125 – Patto di non concorrenza

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore ai cinque anni, se si tratta di dirigenti e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

Vediamo ora alcuni articoli del **Codice penale** (CP) che interessano più da vicino le professioni intellettuali. Per rendere applicabili le norme del *Codice Penale* esistono norme procedurali contenute nel **Codice di Procedura Penale** (CPP), di cui diremo più avanti a proposito delle Consulenze e Perizie giudiziarie.

Però, prima di procedere alla lettura ed al commento degli articoli del Codice Penale che ci interessano, è necessario illustrare alcuni termini per una corretta comprensione del testo.

-----

Reato: violazione di una norma penale, alla quale è collegata l'irrogazione di una pena al responsabile. [vedi artt. 39-84 del CP].

Perché vi sia reato occorre:

1. che si verifichi un fatto, oppure un'omissione, previsto dalla legge come reato (*elemento oggettivo*);
2. che il comportamento di chi ha commesso un fatto, oppure un'omissione, previsti dalla legge come reato, risalga ad un atteggiamento della sua volontà (*elemento soggettivo*);
3. che non sussistano condizioni tali da trasformare detto comportamento da illecito a lecito (*antigiuridicità*).

Circa il punto 2, *elemento soggettivo* detto anche *elemento psicologico*, occorre distinguere il verificarsi di alcuni tipi di reato:

- Reato colposo, quando il danno provocato dal colpevole (*evento*), non è da questi voluto, anche se previsto, ed è causato da negligenza, o imprudenza, o imperizia, oppure per inosservanza di norme di legge, di regolamenti ecc.;
- Reato doloso, quando il danno provocato dal colpevole (*evento*) è da questi previsto e voluto. Se il danno è più grave di quello voluto si ha un reato preterintenzionale.

Reati colposi (colpa) e reati dolosi (dolo) connessi ad un fatto possono verificarsi negli incidenti d'auto. Se il guidatore ha causato lesioni o morte di una persona per imprudenza ha commesso un reato colposo, se invece ha previsto e voluto lesioni o morte ha commesso un reato doloso.

Un esempio di reato connesso ad un'omissione e riguardante la nostra professione può essere il seguente. Se io ho l'obbligo di sterilizzare una soluzione iniettabile e non lo faccio, il mio comportamento è doloso perché posso provocare setticemie; se invece sterilizzo, ma non seguo tutte le regole per negligenza, il mio comportamento è colposo.

Infine, circa la diversa natura di pena connessa ai reati, c'è da distinguere tra Contravvenzioni e Delitti, a seconda della diversa gravità delle pene. Le pene sono più pesanti per i Delitti e più leggere per le Contravvenzioni.

Per le Contravvenzioni non si fa distinzione tra colpa e dolo [art. 42 CP].

Nel linguaggio comune per Contravvenzione si intende la contestazione di un reato e l'oblazione che lo estingue (ad es. la multa del vigile). Invece in termini giuridici le Contravvenzioni (verbo: *contravvenire*) sono delle specie di reati meno gravi per i quali sono previsti ammenda e/o arresto.

Nel linguaggio comune per Delitto si intende l'omicidio. Invece in linguaggio giuridico per Delitto si intende qualsiasi reato grave punibile con la reclusione e la multa.

Ricordiamo infine che oltre alle pene detentive e pecuniarie, il CP prevede anche le *pene accessorie* (artt.19-20), quali la sospensione dall'esercizio professionale, l'estinzione del rapporto di lavoro ecc.

*Per un ulteriore approfondimento dei termini reclusione, arresto, multa, ammenda, ecc., vedasi gli artt. 17-38 del CP.*

-----



Riportiamo ora gli articoli del CP – o parti di essi – che ci paiono più interessanti ai fini del corso, corredati con nostre note (*in corsivo*).

*Gli articoli riportati sono tratti dal Codice Penale 2011, trentatreesima edizione a cura di L. Alibrandi, edito dalla CELT, Piacenza, con qualche aggiornamento riportato nelle nostre note.*

#### Art. 40 – Rapporto di causalità

..... Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.  
*Questa norma vale specialmente per chi ha la responsabilità di direzione (ad es. il Direttore di laboratorio). Il responsabile non può essere onnipotente, però ha il dovere di fare l'umanamente possibile per vigilare: ha la responsabilità "in vigilando". Così il tutor di un apprendista ha la responsabilità "in educando". La vigilanza deve avvenire nel rispetto delle norme che riguardano la tutela del lavoratore, la privacy..*

*I regolamenti interni, le norme sulla Qualità, a cui accenneremo più avanti, ecc. definiscono le mansioni di ogni operatore, ne stabiliscono i compiti e le responsabilità.*

#### Art. 43 – Elemento psicologico del reato.

*Ricordare la distinzione tra Colpa e Dolo, di cui abbiamo già trattato.*

#### Art. 45 – Caso fortuito o di forza maggiore

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

*Caso fortuito: caso imprevisto, accidentale.*

#### Art. 61 – Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

.....  
3) l'averne, nei delitti colposi, agito non ostante la previsione dell'evento;

.....  
9) l'averne commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio,.....;

*Vedere, nel commento all'art. 314, che cosa si intende per esercitante una pubblica funzione e per esercitante un pubblico servizio.*

.....  
11) l'averne commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

*Il biologo libero professionista è un prestatore d'opera che esercita un servizio di pubblica necessità quando il cliente per legge deve avvalersi della sua professionalità. Quindi se egli in tale qualità commette reati connessi alla sua attività professionale è soggetto alle aggravanti, cioè agli aumenti di pena previsti dalla legge. (Vedere nel commento all'art. 314 altre funzioni pubbliche dei professionisti).*

#### Art. 113 - Cooperazione nel delitto colposo.

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.....

#### Art. 120 – Diritto di querela

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio.....ha diritto di querela.....

#### Art. 185 – Restituzioni e risarcimento del danno

.....Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento.....

*Ricordare che attualmente i professionisti iscritti ad un Albo hanno l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione R.C. professionale per il risarcimento del danno. Peraltro nessuna assicurazione può sollevare dalla responsabilità penale, che è sempre personale.*

#### Art. 314 – Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

*Publici ufficiali sono coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 del CP), come ad es. gli ispettori del lavoro, gli ufficiali di polizia giudiziaria ecc. ecc.*

*Incaricati di pubblico servizio sono coloro che sono incaricati, a qualunque titolo, di un pubblico servizio (art. 358 del CP), come ad es. il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) durante un incarico da parte dell'Autorità giudiziaria.*

*Sempre agli effetti della legge penale vi è un'altra categoria da tener presente: gli Esercenti un servizio di pubblica necessità. Tali sono i professionisti abilitati quando della loro opera il cittadino sia obbligato – per legge - ad avvalersi; sono pure Esercenti un servizio di pubblica necessità tutti coloro che adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità da parte della PA (art. 359 del CP).*

*Quindi anche il biologo può rivestire tutte le suddette funzioni: pubblico ufficiale, se è ispettore dell'ASL o dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) ecc.; incaricato di pubblico servizio, quando viene nominato CTU; esercente un servizio di pubblica necessità negli altri casi (analisi di laboratorio, consulenze ecc.).*

*Un particolare tipo di peculato è il peculato d'uso che si verifica quando il pubblico dipendente usa per scopo personale un bene dell'amministrazione pubblica (ad es. l'auto di servizio per fare la spesa, una gita..).*

#### **Art. 316bis – Malversazione a danno dello Stato**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

*Un esempio di malversazione: un biologo che riceva un contributo o un prestito agevolato dalla Regione o dalla UE per aprire un laboratorio, contributo che poi destinerà ad altri usi, sia pure professionali.*

#### **Art. 317 – Concussione**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

*La pena minima che era di quattro anni è stata portata a sei anni con la L. 190/2012. La medesima legge 190 ha introdotto un'ulteriore distinzione tra concussione per 'costrizione' (con minacce esplicite), oggetto di questo art. 317, e la concussione per 'induzione' (con minacce velate, allusioni ecc.), oggetto dell'art. 319-quater. La concussione per 'induzione' è punibile con una pena più leggera, dai tre agli otto anni. Però anche il privato vittima della concussione per 'induzione' è punibile (reclusione sino a tre anni) se cede alle richieste del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio!*

#### **Art. 318 – Corruzione per un atto d'ufficio**

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.....

*La legge 190/2012 ha aggravato la pena che era da sei mesi a tre anni. I reati di corruzione e concussione sono speculari nel senso che nella concussione il pubblico ufficiale è lui stesso a esigere denaro o altro per compiere un atto di dovere del suo ufficio, mentre nella corruzione egli accetta il denaro, o altro, offertigli.*

#### **Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

*La legge 190/2012 ha aggravato la pena che era da due a cinque anni. Il successivo art. 319-ter stabilisce pene assai più gravi per la corruzione in atti giudiziari.*

#### Art. 320 – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

#### Art. 321 – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319.....si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

*Si veda nel commento all'art. 317 come sia sottile la differenza tra corruttore e la vittima della concussione.*

*NOTA circa la corruzione tra privati. Nel CP mancano norme riguardanti specificatamente la corruzione tra soggetti privati. Però se questi sono amministratori o dirigenti di società sono punibili, secondo il CC (art. 2635), con una pena sino a tre anni di reclusione. Altri casi di corruzione tra privati sono ora configurati come reato secondo la L. 190/2012.*

#### Art. 326 – Rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio

Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno.....

*Si confronti questo articolo con l'articolo 622-Rivelazione del segreto professionale. Vedremo, trattando della Deontologia professionale, gli obblighi del biologo circa il segreto professionale e circa i dati riguardanti le persone (T.U. sulla privacy: Dlgs 196/2003).*

#### Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta..... non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 1032.....

#### Art. 348 – Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da € 103 a € 516.

*Vedere l'art. 2229 del CC. Notare che si tratta di possedere un'abilitazione e non soltanto una laurea o un diploma. Per le professioni affini (ad es. biologo e chimico) non sempre è facile capire quando una certa prestazione professionale sconfini nella professione affine. Si noti poi che alle volte due o più professioni possono avere competenze in comune (ad es.: avvocati e commercialisti in materia fallimentare; ingegneri, architetti e geometri nel progetto di costruzioni modeste).*

*Pronunce della Cassazione (v. sentenza n. 47028/2009) hanno stabilito che l'ignoranza dei limiti di attività autorizzate, in relazione all'abilitazione professionale conseguita, corrisponde a ignoranza della legge penale, ignoranza inexcusabile.*

*Le Tariffe professionali costituiscono una guida importante per stabilire quali atti sono di pertinenza di una certa professione. Esamineremo più avanti la Tariffa professionale dei biologi.*

#### Art. 355 – Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose ed opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103.....

*Esempio: inadempienze in un contratto con un Comune per analisi di acque pubbliche.*

#### Art. 356 – Frode nelle pubbliche forniture.

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1032.....

*Esempio: fornire ad un ente pubblico risultati di prove non effettuate...(in tale caso si commette anche il reato di falso).*

#### Art. 361 – Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito.....

*Per la trasgressione di questo articolo è prevista la multa da € 30 a € 516. Se però il colpevole è ufficiale o agente di polizia giudiziaria (carabinieri, poliziotti ecc.) è prevista la reclusione fino ad un anno. L'art. 347 del CPP stabilisce le modalità ed i termini temporali entro i quali vige l'obbligo di denuncia, oltrepassati i quali il pubblico ufficiale commette reato.*

#### Art. 362 – Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

Anche qui l'omessa denuncia di un reato è punita con pene pecuniarie. Per la definizione di incaricato di pubblico servizio, vedere sopra il commento all'art. 314 CP.

*Per gli esercenti un servizio di pubblica necessità, come ad es. i biologi liberi professionisti, non esiste un obbligo di denuncia, salvo i casi previsti dalla legge. In certe situazioni vi è l'obbligo di avvertire "chi di dovere", che può essere persino il cliente stesso se questi ha a sua volta il dovere di segnalare il fatto alla pubblica autorità (ad es. l'inquinamento di un alimento di sua produzione).*

#### Art. 373 – Falsa perizia o interpretazione

Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente [Si tratta dell'art. 372 che punisce la falsa testimonianza con la reclusione dai due ai sei anni]. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.

*Accenneremo nelle ultime lezioni alle perizie ed alle consulenze giudiziarie.*

#### Art. 374 – Frode processuale

Chiunque nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi e delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale.....

*Esperimento giudiziale: ricostruzione, per quanto possibile, del fatto. E' ovvio che questo articolo riguarda specialmente le prove di laboratorio non distruttive.*

#### Art. 380 – Patrocinio o consulenza infedele

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a € 516.....

#### Art. 381 – Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103.....

*Si tratta di una forma particolare di infedeltà verso il proprio cliente che può essere commessa per negligenza, o persino in buona fede. Questo avviene quando due professionisti – avvocati o consulenti tecnici - appartenenti al medesimo studio professionale difendono ognuno una parte avversa nella medesima causa civile o in un procedimento penale.*

*Nelle lezioni seguenti accenneremo alle perizie ed alle consulenze giudiziarie.*

**Gli artt. 476 e seguenti, sino all'art. 493bis trattano della falsità in atti (documenti).**

Si tratta di un argomento molto complesso.

*In sintesi, bisogna distinguere tra falsità ideologica e falsità materiale.*

*Si ha un **falso ideologico** quando vengono inserite in un atto cose che non corrispondono a verità (ad es. inventare risultati di analisi non effettuate).*

*Si ha un **falso materiale** quando l'atto viene contraffatto o sottoposto ad indebite trasformazioni (ad es. contraffare una firma), senza alterare la verità.*

*Comunque in certi casi è difficile stabilire quale tipo di falso sia stato commesso.*

*Le pene previste variano a seconda che l'autore del falso sia un pubblico ufficiale, o un incaricato di pubblico servizio, oppure da un esercente di un servizio di pubblica necessità, oppure un semplice privato. Per la definizione di tali figure professionali vedasi il commento all'art. 314 CP.*

*Le pene variano pure a seconda del tipo di documenti falsificati: atti pubblici, certificati, copie autentiche ecc.*

**Art. 622 – Rivelazione di segreto professionale.**

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 30 a € 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

*Vedasi il Codice deontologico dei biologi, che esige dal professionista anche di esercitare la virtù del riserbo, oltre al rispetto del segreto professionale.*

*Vedremo, trattando della Deontologia professionale, gli obblighi del biologo circa il segreto professionale e circa i dati riguardanti le persone (TU. sulla privacy: Dlgs 196/2003).*

-----  
Giudicano in materia di Diritto penale:

i Tribunali ordinari (sez. penale) e in appello le Corti d'appello (sez. penale). Per i reati più gravi giudicano le Corti d'assise e in appello le Corti d'assise d'appello; per un ulteriore appello giudica la Corte di Cassazione, ma solo per le questioni di legittimità (ad es. se nelle sentenze appellate si ritiene che non sia stata correttamente interpretata la legge).

Giudicano in materia di Diritto pubblico (ricorsi dei cittadini contro decisioni della P.A. oppure contrasti tra P.A. e P.A. diverse, ad es. Comune contro Regione), i Tribunali amministrativi, ossia: i TAR (Tribunali amministrativi regionali) ed in appello il Consiglio di Stato. Il TAR del Lazio giudica anche su gli atti emanati dal Governo (ad es. sulla legittimità di una norma contenuta in un Decreto).

Altri organi giudicanti sono:

i Tribunali militari;

la Corte dei Conti, per il controllo e le vertenze riguardante i conti della P.A.;

le Commissioni tributarie provinciali e in appello la Commissione tributaria centrale, per le vertenze riguardanti il fisco;

i Consigli di disciplina degli Ordini professionali.

Anno Accademico 2016/17 – Università di Torino

CORSO DI DEONTOLOGIA E LEGISLAZIONE PROFESSIONALE  
PER BIOLOGI  
(Carlo Rubiola – professore a contratto)

**LEZIONI V-VI (su XII)**

La professione del biologo è nata ufficialmente in Italia nel 1967, con la legge istitutiva della professione (L. 396/1967).

Tuttavia i primi biologi riconosciuti come tali compariranno solo alcuni anni dopo, nel 1970, con la prima formazione dell'Albo professionale. Ed, in effetti, la Commissione incaricata dell'esame degli aspiranti all'iscrizione dovette spendere molto tempo per esaminare centinaia e centinaia di domande con la relativa documentazione. La documentazione doveva provare che il candidato avesse svolto attività professionale nel settore biologico, per un certo numero di anni. Tale era la condizione necessaria per l'iscrizione all'Albo in quanto non era ancora stato istituito l'esame di *abilitazione professionale*, titolo indispensabile per l'iscrizione ad un Albo.

L'esame di *abilitazione* per i biologi verrà istituito solo agli inizi degli anni '80.

-----  
Molti anni prima, quasi alla vigilia della II guerra mondiale, era nata la laurea in Scienze biologiche, che veniva ad affiancarsi alla laurea in Scienze naturali istituita molto tempo addietro. I laureati in Scienze biologiche, peraltro non molto numerosi rispetto ai laureati nelle discipline affini (Scienze naturali, Medicina, Chimica, Farmacia ed Agraria), svolgevano attività in molti settori, dall'insegnamento alle industrie alimentari, cosmetiche e farmaceutiche.

Verso la fine degli anni '50, i laureati in Scienze biologiche più attivi costituirono una associazione con sede in Roma (Associazione Laureati in Scienze biologiche), associazione che sarà poi promotrice della legge istitutiva della professione.

-----  
L'esempio dell'Italia verrà poi seguito dalla Spagna e dal Portogallo, mentre negli altri stati europei le mansioni svolte in Italia dai biologi continuano ad essere svolte da professionisti tradizionali (medici, veterinari, farmacisti, agronomi, biochimici...), per lo più muniti di specializzazioni del settore in cui operano.

Così ad es. nella vicina Francia i laboratori di analisi cliniche vengono diretti da medici, da farmacisti e da veterinari che però devono avere delle specializzazioni nelle discipline di laboratorio. Poi i controlli alimentari sono appannaggio dei veterinari ecc. Vi sono anche dei laureati in Scienze naturali o biologiche che operano nelle industrie, nei laboratori, nella ricerca, ecc. Essi però sono 'orfani' di albo professionale.

In Germania, oltre ai medici, operano nei laboratori i biochimici ecc.

Negli Stati Uniti c'è una certa varietà di titoli professionali e di leggi circa le professioni, che possono variare da stato a stato. Ad es. ci sono nel settore delle analisi cliniche, oltre al medico, varie figure professionali tra le quali il laureato in Microbiologia, che da noi non esiste.

E' però molto sentita, specialmente in Europa, la necessità di avere un riconoscimento ed una regolamentazione comunitaria delle professioni operanti nel settore della Biologia.

A questo scopo i professionisti europei hanno costituito delle associazioni internazionali per indurre la UE ad emanare delle direttive per il settore biologico.

Le principali associazioni sono:

l'ECBA (European Countries Biologists Association) con sede in Inghilterra e la CBE (Confédération des Biologistes Européens) con sede in Francia. Mentre la prima raggruppa i biologi in generale, quest'ultima raggruppa principalmente i biologi operanti nei laboratori di analisi cliniche.

Ed ora, prima di riportare gli articoli principali della legge istitutiva della professione n. **396/1967**, ricordiamo che alcune norme di tale legge sono state aggiornate dal **DPR n. 328/2001**, il quale ha istituito la figura del **Biologo junior**, di cui si dirà più avanti.  
Al testo di ogni articolo seguono alcune note di commento.

### **Legge 24 maggio 1967, n. 396. Ordinamento della professione di biologo**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

#### Art. 1. Titolo professionale

Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

*Nota. Attualmente, accanto al titolo di biologo, vi è il titolo di biologo junior (vedi Capo VI del DPR n.328/2001 più avanti riportato e commentato).*

#### Art. 2. Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo

Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

*Nota. L'Albo e l'Elenco speciale sono ora divisi in due Sezioni: Sezione A, a cui sono iscritti i biologi; Sezione B, a cui vanno iscritti i biologi juniores (vedi Capo VI del DPR n.328/2001).*

*A tutt'oggi mancano direttive europee specifiche circa l'esercizio professionale dei biologi in ambito europeo.*

#### Art. 3. Oggetto della professione

Formano oggetto della professione di biologo:

- a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;

*Nota. Si tratta dell'attività di nutrizionista che il biologo può esercitare senza invadere il campo del medico. Solo il medico può prescrivere farmaci e curare le obesità patologiche. Il biologo che vuol esercitare questa attività – come per qualsiasi altra attività - ha l'obbligo deontologico di prepararsi, di specializzarsi e di aggiornarsi....*

- c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;

*Nota. Questo punto include l'attività di genetica molecolare.*

- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;

*Nota. L'attività professionale comprende quindi la Microbiologia e la Parassitologia esercitate nei laboratori di analisi cliniche o nei settori agrario e merceologico; comprende anche il controllo biologico di antibiotici, antiparassitari, pesticidi ecc. (cfr. punto seguente).*

- e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;

Nota. Ovviamente i controlli sono effettuati sotto il profilo biologico. Il profilo clinico, quello farmacologico ecc. sono competenza di altre professioni.

f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

Nota. Si tratta quindi di controlli di portata più ampia di quelli indicati al punto d).

g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);

Nota. Il biologo è abilitato ad eseguire analisi cliniche. Tuttavia per la direzione dei laboratori il biologo – nella nostra Regione come in altre - deve conseguire una specializzazione del settore. Poi, in forza di una Direttiva del Ministero della Salute (Dir. n. 10014/2002 del 08.07.02), i biologi possono effettuare prelievi capillari e venosi in strutture sanitarie, purché siano in possesso di certi requisiti ed abbiano frequentato un particolare corso teorico-pratico.

h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;

Nota. Per le acque ad uso umano tutte le analisi, incluse quelle chimiche, vengono eseguite dal punto di vista biologico (innocuità, compatibilità con l'organismo umano...). Quindi il biologo può assumere l'incarico di direttore tecnico di stabilimenti per l'imbottigliamento delle acque minerali. Si noti ancora che il biologo può eseguire tutte le analisi chimiche purché finalizzate ad uno scopo biologico; questo principio è stato stabilito in via definitiva da alcune sentenze della Magistratura amministrativa (TAR e poi Consiglio di Stato).

i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopra menzionate.

Nota. Vedremo più avanti alcuni cenni sulle perizie giudiziarie.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

NOTA 1. La formulazione di quest'ultimo paragrafo sottolinea due aspetti della professione: primo, il biologo può esercitare altre professioni, e ciò a differenza di quanto stabilito per altre professioni (ad es. il medico non può esercitare la professione di farmacista); secondo, alcune delle attività professionali svolte dal biologo sono oggetto di altre professioni (chimici, medici ecc.).

Nota 2. Le competenze professionali dei biologi elencate in questo art. 3 vengono richiamate dal **DPR n. 328 del 2001** che illustreremo più avanti. Il dettaglio delle prestazioni professionali è inserito nella **Tariffa professionale**, di cui parleremo al termine di questa lezione. Il DPR n. 328/2001 ha ampliato le competenze del biologo in campo ambientale, genetico e manageriale.

Se poi si considerano le materie oggetto di esame di Stato, troviamo nuove materie di carattere più generale nelle quali il biologo dovrebbe essere competente, e precisamente quelle elencate per la seconda prova scritta e per la prova orale, ossia: igiene, management, **legislazione professionale**, certificazione e gestione della qualità. Per tutti c'è l'obbligo di conoscere il Codice deontologico. Venendo infine alle competenze professionali dei **biologi juniores**, queste vengono specificate dal comma 2, art. 31 del medesimo DPR n.328/2001, che esamineremo più avanti.

#### Art. 4 - Segreto professionale

Il professionista iscritto nell'albo non può, senza giusta causa, rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.

Nota. L'argomento verrà ripreso in occasione dell'illustrazione del Codice deontologico. Si confronti questo articolo con l'art. 622 del C.P. (V lezione).

#### Art. 5. Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, è necessario:

- a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere di specchiata condotta morale;
- d) essere abilitato all'esercizio della professione di biologo;
- e) avere la residenza in Italia.



*Nota. Albo ed Elenco speciale sono a loro volta divisi in due Sezioni: la Sezione A, quella dei Biologi, a cui sono iscritti i laureati di laurea quinquennale che hanno superato l'apposito esame di abilitazione, detto anche esame di Stato; e la Sezione B, quella dei Biologi juniores a cui sono iscritti i laureati di laurea triennale che hanno superato l'apposito esame di abilitazione (art. 32 del DPR n. 328/2001). Gli obblighi di cittadinanza e di residenza vanno interpretati secondo le norme della U.E. e dei trattati internazionali che prevalgono sempre sulla legislazione nazionale.*

Art. 6. Iscrizioni nell'albo di professori universitari e liberi docenti [titolo oggi non più rilasciato]

Art. 12. Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale

Il Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

- 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- 2) nei casi di incompatibilità;
- 3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 7.

Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nei casi di irreperibilità o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.

*Nota. Per i requisiti a) ed e) rispettivamente di cittadinanza e di residenza vedasi la NOTA all'art.5.*

Art. 13. Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale

L'Albo e l'Elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del Consiglio dell'Ordine al Ministro per la Grazia e Giustizia [attualmente Ministro della Giustizia], ai presidenti ed ai procuratori generali delle Corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

*Nota. La trasmissione di copia dell'Albo al Ministro della Giustizia ha ragion d'essere nel compito di vigilanza sulle professioni da parte di tale ministro (cfr. Art. 46). Per le professioni prettamente sanitarie (medici, veterinari, farmacisti..) la vigilanza viene effettuata dal Ministro della Salute.*

*La trasmissione di copia dell'Albo alla Magistratura inquirente (Procuratori della Repubblica) ed a quella giudicante (Tribunale e Corte d'Appello) del Tribunale di Roma ha ragion d'essere nella funzione di questi come organi di appello contro le sanzioni disciplinari [vedi NOTA all'art.16].*

Art. 15. Ordine nazionale dei biologi

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei biologi.

Art. 16. Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti fra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;
- c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d) ~~adotta provvedimenti disciplinari;~~ [vedi Nota]
- e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;
- g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

- h) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia [ora Ministro della Giustizia], la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

*Nota.* La composizione del Consiglio dell'Ordine è stata modificata dal DPR 169/2005, decreto che tiene conto del fatto che ora sono iscritti all'Albo professionale anche i biologi juniores (di laurea triennale della Sez. B). Questi nuovi iscritti hanno quindi pari diritto ai biologi (di laurea quinquennale della Sez. A) di eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Ordine.

Il punto d) sulle **sanzioni disciplinari** viene soppresso a causa dell'emanazione del DPR 137/2012, in applicazione della L 148/2011. In forza a tale DPR i provvedimenti disciplinari sono ora demandati ad un apposito **Consiglio di disciplina** istituito in ogni Ordine professionale. Si è così sanata una incompatibilità esistente tra le due funzioni dei consigli degli Ordini: la funzione di governo della professione e la funzione di giudice per le infrazioni disciplinari. I membri del Consiglio di disciplina dell'Ordine dei biologi vengono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, scegliendo tra i nomi proposti dal Consiglio dell'Ordine stesso.

Per **liquidazione** degli onorari (punto e) si intende il giudizio di congruità delle parcelle che il biologo – o chi ne abbia interesse - sottopone al Consiglio dell'Ordine. Le parcelle giudicate congrue sono documenti validi per ottenere dal Giudice il decreto ingiuntivo nei confronti del debitore. Si noti che la parola 'liquidazione' ha correntemente un significato più ampio, che qui non ricorre, ossia significa 'determinare di un importo e pagarlo', come ad es. una pensione, un indennizzo per danni liquidato da una società di assicurazioni ecc. i cui importi vengono determinati e pagati dall'ente stesso. Qui il Consiglio dell'Ordine determina l'importo, ma sarà poi il cliente a pagare. Per altri dettagli si veda più avanti il commento all'art. 4 della **Tariffa** delle prestazioni professionali.

#### Art. 17. Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'Ordine

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

#### Art. 19. Comunicazioni delle decisioni del Consiglio dell'Ordine

Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'albo del Comune di ultima residenza dell'interessato.

*Nota.* Poiché l'Ordine è nazionale con sede in Roma, la Magistratura competente è quella romana. In particolare anche il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma può promuovere le sanzioni disciplinari nei confronti dei biologi (cfr. artt. 22 e 44).

#### Art. 21. Consiglio nazionale dei biologi [da **non confondere** con il Consiglio dell'Ordine di cui tratta l'articolo 16]

Il Consiglio nazionale dei biologi ha sede a Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia [Ministero della Giustizia] ed è costituito da ~~undici~~ [vedi Nota] eletti fra gli iscritti nell'albo a norma degli articoli seguenti.

*Nota.* La composizione del 'Consiglio nazionale dei biologi' viene portata da undici a quindici membri in applicazione del DPR 169/2005; e ciò in quanto vengono ora iscritti all'Albo professionale anche i laureati triennali (Sez. B). Questi nuovi iscritti hanno diritto ad eleggere propri rappresentanti nel Consiglio, come avviene per gli iscritti di laurea quinquennale (Sez. A).

#### Art. 22. Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in materia disciplinare, nonché i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso al Consiglio nazionale dei biologi.

*Nota. Circa la 'materia disciplinare', il Consiglio Nazionale è ora diventato organo d'appello contro le sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio di disciplina, in quanto la funzione giudicante non è più di competenza del Consiglio dell'Ordine (si veda NOTA all'art. 16). Un ulteriore appello contro le sanzioni confermate dal Consiglio dell'Ordine può essere presentato al Tribunale di Roma (cfr. art. 29).*

#### Art. 23. Termini del ricorso

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

#### Art. 29 Impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi in materia di iscrizione e di cancellazione nell'albo o nell'elenco speciale nonché, in materia disciplinare o di eleggibilità, possono essere impugunate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica, innanzi alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma.

Il Collegio è integrato da due biologi iscritti nell'albo, nominati per ogni triennio dal Consiglio Superiore della Magistratura o per delega dal presidente della Corte di appello di Roma.

Il tribunale provvede in camera di Consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la Corte di appello di Roma il cui Collegio è integrato da due biologi iscritti nell'albo e nominati a norma del secondo comma.

*Nota. Essendo l'Ordine nazionale, la magistratura competente è quella di Roma. Si noti quanti sono i gradi di giudizio: Consiglio di disciplina, Consiglio Nazionale dei biologi, Tribunale di Roma, Corte d'appello di Roma.....*

#### Art. 30. Elettorato

Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Gli eletti al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio nazionale dei biologi sono rieleggibili.

*Nota. Quindi i biologi iscritti all'Elenco speciale (Sez. A e Sez. B) non hanno diritto né di votare e neppure di essere eletti in tali due Consigli. Si tratta evidentemente di una disparità di trattamento.*

#### Art. 43. Sanzioni disciplinari

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) censura;
- 2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dell'esercizio professionale previsti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

- a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

- a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;
- b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 29 della presente legge [vedi sopra].

Nota. *La censura consiste in un avvertimento scritto.*

#### Art. 44. Procedimento disciplinare

Il Consiglio dell'Ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, innanzi al Consiglio dell'Ordine per essere sentito nelle sue discolpe. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine, e all'albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Nota. *Avendo l'Ordine sede in Roma, la magistratura competente è quella di Roma. Il diritto alla difesa, sancito dalla Costituzione, viene qui attuato con la notifica all'interessato dell'accusa e con la possibilità di discolarsi di presenza.*

#### Art. 45. Tariffe professionali

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai biologi sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia [ora Ministro della Giustizia], di concerto con il Ministro per la sanità [ora Ministro della Salute], su proposta del Consiglio dell'Ordine.

Nota. *Descriveremo più avanti la **Tariffa**, la cui importanza è data soprattutto dall'elencazione dettagliata delle prestazioni professionali che il biologo – di laurea quinquennale - può effettuare. Invece per il biologo junior (di laurea triennale) manca una Tariffa specifica e, come vedremo, c'è solo un'indicazione generica delle prestazioni professionali che può effettuare. Vedremo anche come le tariffe professionali abbiano perso importanza in seguito all'approvazione della legge n. 248/2006 che ha abolito i minimi tariffari.*

*Le competenze del Ministro della Salute circa la professione del biologo si limitano alle prestazioni sanitarie svolte dai biologi (analisi cliniche..), mentre per tutte le altre prestazioni professionali è competente il Ministro della Giustizia.*

#### Art. 46. Vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia [Ministro della Giustizia]

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi.


Nota. *Vedi commento all'articolo precedente.*

-----

-----

-

Ecco ora uno schema che sintetizza i rapporti correnti tra gli organismi dell'Ordine (ONB), e i rapporti di essi con il Ministero della Giustizia per la vigilanza, e con il Tribunale di Roma per i ricorsi. Gli iscritti all'Albo - ma non gli iscritti all'Elenco speciale - eleggono i membri del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi, ed ogni iscritto può essere eletto in tali organismi. Il Consiglio di disciplina può irrogare sanzioni disciplinari agli iscritti all'Albo o all'Elenco speciale. Contro le sanzioni gli iscritti ricorrono al Consiglio di disciplina e in appello al Consiglio Nazionale e poi al Tribunale di Roma.....



ED ORA ESAMINIAMO IL DPR n.328/2001 SUL NUOVO ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE E SUGLI ESAMI DI STATO, ORDINAMENTO CHE HA ISTITUITO LA FIGURA DEL BIOLOGO JUNIOR..

Il DPR 328/2001 è un Regolamento in applicazione della L. n. 4/1999, e precisamente dell'art. 1, comma 18 (modificato dall'art. 6, comma 4, della L. n. 370/1999). Con questo comma 18 il Parlamento dà direttive al Governo per la riforma degli esami di Stato, per l'istituzione di Sezioni negli Ordini professionali e per aggiornare gli ambiti delle attività delle singole professioni. E' stata data un'ampia discrezionalità al Governo nello stabilire la normativa.

Le professioni interessate sono: dottore agronomo, dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, **biologo**, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

Sono escluse dalla regolamentazione altre professioni, tra le quali quelle disciplinate da norme comunitarie (medici, veterinari, farmacisti, architetti ecc.).

Si noti che vengono riformati, assieme agli Ordini, anche i Collegi (agrotecnici, geometri e periti) a cui accedevano i diplomati di scuola secondaria ed ora i laureati.

Gli Albi, o Elenchi, degli Ordini professionali sono ora suddivisi in

- Sez. A, per gli abilitati 'vecchi' laureati e per i nuovi laureati di laurea magistrale (anni 3 + 2 di corso), precedentemente detta 'laurea specialistica', i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale;
- Sez. B, per gli abilitati di laurea triennale, detti professionisti di tipo 'junior'.

Il DPR 328/01 non modifica nella sostanza la gamma di attività permesse per ciascuna 'vecchia' professione, tuttavia le amplia e le aggiorna. Amplia le competenze del biologo (di laurea quinquennale) nel settore ambientale, stabilisce competenze per la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), che sino a poco tempo fa neppure esisteva, ecc.

La grande novità del DPR è invece data dall'istituzione delle professioni di tipo 'junior' la cui attività viene codificata. Si noti che la parola *junior* (plurale *juniores*) in latino significa 'più giovane'.

L'istituzione di questi nuovi professionisti - *juniores* - è la naturale conseguenza della riforma universitaria che ha creato lauree triennali e lauree magistrali di ulteriori due anni.

Le lauree per l'accesso alle professioni per le quali le norme della UE stabiliscono cicli unici continuano ad essere di cinque anni (ad. es. farmacia e veterinaria) o di sei anni (medicina).

Per inciso si ricorda i provvedimenti di riforma delle professioni, che si sono succeduti nel tempo, prevedono l'obbligo di un tirocinio per l'accesso all'esercizio delle professioni. Attualmente per i biologi ed i biologi *juniores* non vi è l'obbligo di frequentare un tirocinio per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione.

Riportiamo ora i primi articoli del DPR n. 328/2001 e poi gli articoli del Capo VI riguardanti la professione di biologo e di biologo junior, accompagnandoli con qualche nota di commento.

Art. 2.

Istituzione di sezioni negli albi professionali

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

- a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica [ora detta 'magistrale'];
- b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio, può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

NOTA

*Il 'necessario titolo di studio' è la laurea magistrale e l'esame di Stato che il biologo junior deve superare è quello destinato ai laureati quinquennali.*

Art. 3.

Istituzione di settori negli albi professionali [da **non confondere** con le Sezioni di cui all'art. 2]

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Nota

*Questo articolo che istituisce i Settori non ha ancora trovato applicazione per l'Albo dei Biologi (e per l'Elenco speciale). Il che permette al biologo l'ampia gamma di prestazioni professionali stabilite dalla legge, prestazioni che possono andar al di là della sua preparazione specifica (ad es. il laureato in Biotecnologia che si occupa di ambiente, ecc.). Da ciò nasce l'obbligo deontologico di acquisire una preparazione specifica post-laurea per il Settore in cui si vuole operare (ad es. nutrizionale, ambientale, d'igiene alimentare, di controllo delle acque ecc.). Per contro altri Albi professionali, ad es. quello degli ingegneri, sono suddivisi in Settori: civile e ambientale, industriale...*

*A proposito del comma 5, si noti che i biologi possono svolgere tutte le attività dei biologi juniores, come più avanti meglio specificato.*

-----  
Capo VI

Professione di biologo

Art. 30.

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo junior.

4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei biologi", "sezione dei biologi juniores".

Art. 31.

Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività' professionale degli iscritti nella **sezione A**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:

- a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;
- b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
- c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;
- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
- e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;
- g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
- i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.

2. Formano oggetto dell'attività' professionale degli iscritti nella **sezione B**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

- a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
- b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;
- c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
- d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
- e) procedure di controllo di qualità.

3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

#### NOTE

Comma 1. *Per gli iscritti alla Sez. A le competenze professionali rimangono sostanzialmente quelle della legge istitutiva della professione (art. 3, L. 396/1967). Tali competenze vengono qui ampliate sia nel settore industriale (progettazione di impianti..), sia in quello ambientale per la Valutazione dell'Impatto Ambientale, detta 'VIA', necessaria per la costruzione di opere che impattano in modo significativo nell'ambiente, come ponti, autostrade ecc.), sia nel settore industriale e manageriale. Gli iscritti della Sez. A acquisiscono anche le **competenze dei biologi juniores** (cfr art. 3, comma 5 di questo DPR), quindi anche competenza in merito all'importante ambito delle 'Procedure di controllo di qualità', di cui si dirà più avanti perché si tratta d'una materia oggetto degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione sia per quella di biologo sia per quella di biologo junior.*

Comma 2. *Per gli iscritti alla Sez. B le competenze professionali [leggerle attentamente] sono di carattere prevalentemente tecnico.*



Comma 3. *Vengono fatti salvi gli ulteriori requisiti, oltre l'abilitazione, per i biologi dipendenti da aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Tali requisiti sono richiesti per le varie mansioni, ad es. il possesso di una specializzazione e di una idoneità per accedere alle funzioni direttive ecc.*

## ESAMI DI STATO

### Art. 32.

#### Esami di Stato per l'iscrizione nella **sezione A** e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica [*denominata ora 'laurea magistrale'*] in una delle seguenti classi:

- a) classe 6/S [*indicata ora come 'LM/6'*] - Biologia;
- b) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
- c) classe 8/S - Biotecnologie industriali;
- d) classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
- e) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- f) classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.

*Nota: le classi sono riportate con sigle e denominazioni della riforma degli studi universitari, riforma che di conseguenza ha portato all'istituzione delle professioni juniores. In forza di questo articolo possono essere abilitati ad esercitare la professione di biologo i laureati provenienti da vari corsi di laurea.*

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
- b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e **Legislazione professionale**, certificazione e gestione della qualità;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in **Legislazione e deontologia professionale**;
- d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.

4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.

#### NOTA

*Sono previste due prove scritte, una prova orale ed una prova pratica.*

*La prima prova scritta è di carattere teorico, la seconda prova scritta comprende materie di carattere pratico, anche comuni ad altre professioni (management, certificazione e gestione della qualità...). La prova orale verte sulla discussione dei temi svolti e sulla Legislazione e Deontologia professionale. La prova pratica consiste principalmente nella valutazione di dati e di reperti.*

*Ovviamente, per quanto applicabili, valgono le norme generali sugli esami di Stato (ad es. tema scelto dal candidato su tre proposti dalla Commissione d'esame ecc.)*

### Art. 33.

#### Esami di Stato per l'iscrizione nella **sezione B** e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

- a) classe 12 [indicata ora come 'classe 13'] - Scienze biologiche;
- b) classe 1 - Biotecnologie;
- c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
- b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in **Legislazione e deontologia professionale**;
- d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nell'esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.

*NOTA. In forza di questo articolo possono essere abilitati ad esercitare la professione di biologo junior i laureati provenienti da vari corsi di laurea.*

*Per gli esami sono previste due prove scritte, una prova orale ed una prova pratica.*

*Entrambe le prove scritte sono di carattere tecnico-scientifico. La prova orale verte sulla discussione dei temi svolti e sulla **Legislazione e Deontologia professionale**. La prova pratica consiste nella soluzione di problemi tecnici, nell'esecuzione di test ecc.*

*Ovviamente, per quanto applicabili, valgono le norme generali sugli esami di Stato (ad es. tema scelto dal candidato su tre proposti ecc.)*

## Art. 34.

### Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data d'entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.
3. [Norma transitoria oggi superata]

-----  
-----  
**LA TARIFFA**

Completiamo l'esame delle norme circa le competenze dei biologi di laurea quinquennale (Sez. A) illustrando la TARIFFA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

Per i biologi juniores non vi è ancora un'analogia Tariffa, ma non si sa se verrà istituita. Ed in effetti la L. 248/2006 (legge Bersani) ha abolito le tariffe minime delle professioni intellettuali, tuttavia non gli onorari concordati, peraltro previsti anche dalla nostra Tariffa. Sebbene siano stati aboliti gli importi delle prestazioni, la Tariffa continua ad essere molto importante per l'esercizio della professione perché elenca dettagliatamente le singole prestazioni professionali che il biologo può effettuare senza correre il rischio di essere accusato di esercizio abusivo di altre professioni (del chimico, del medico...).

La Tariffa professionale dei biologi viene di norma presentata dal Consiglio dell'Ordine dei Biologi al Ministro della Giustizia, il quale - di concerto col Ministro della Salute - l'approva con Decreto. Accanto alla firma di approvazione del Ministro della Giustizia vi è quella del Ministro della Salute, dato che molte prestazioni del biologo sono di carattere sanitario (ad es. le analisi cliniche).

L'ultima edizione della Tariffa risale al 1993 ed è stata approvata con il DM 22 luglio 1993, n. 362, e porta il seguente titolo: 'Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri

per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi'. (Pubblicato sul Supplemento Ordinario (SO) n. 88 della Gazzetta Ufficiale (GU) n. 219 del 17 settembre 1993 – Serie generale).

La **Tariffa è strutturata in cinque parti, dette Titoli**. I Titoli sono a loro volta suddivisi in Capi.

- Titolo I – Disposizioni generali
- Titolo II – Onorari a Tabella
- Titolo III – Onorari a Percentuale
- Titolo IV – Onorari a Vacazione
- Titolo V – Onorari Concordati

Illustriamo ora i punti salienti della Tariffa.

Il **Titolo I** stabilisce le **Disposizioni generali**, ossia le regole di applicazione della Tariffa stessa, e comprende gli articoli da 1 a 12.

Riportiamo e commentiamo l'art. 2 di questo Titolo I, in cui viene evidenziata una caratteristica dell'attività delle professioni intellettuali.

Art. 2

- 1- Nel caso di incarico affidato dal committente a più biologi, riuniti in collegio, ciascuno di essi ha diritto agli onorari relativi dell'opera prestata, calcolati sulla base della presente tariffa.
- 2- Sono del pari dovuti a ciascuno le indennità ed il rimborso delle spese ai sostituti ed ausiliari dei biologi.

*In questo articolo traspare la natura dell'attività del professionista intellettuale, la cui responsabilità è personale anche quando collabora con dei colleghi. Egli dovrebbe essere compensato in base all'impegno, alla responsabilità ed al lavoro svolto e non in base ai risultati ottenuti. Tutte le altre attività vengono invece compensate in base ai risultati. Ad es. se ordino un tavolo al falegname, lo pago solo se mi fabbrica e mi consegna il tavolo. Se invece incarico l'avvocato di intraprendere una causa, io lo devo pagare anche se la perdo, in quanto pago il suo lavoro ed impegno e non il risultato. Così pago il medico anche se non mi guarisce ecc.*

*Questa particolarità del compenso professionale evita lo sfruttamento dell'eventuale stato di necessità del cliente e tiene conto solo dell'impegno del professionista e della difficoltà della prestazione. In sostanza si tratta di un valore etico.*

*Purtroppo questo valore etico delle professioni intellettuali sembra essere affievolito in seguito all'approvazione della legge n. 248/2006 (legge Bersani) che ha abolito i minimi tariffari.*

Ed ora riportiamo e commentiamo un articolo, sempre del Titolo I, in cui viene richiamata una funzione che tutti gli ordini professionali esercitano: la liquidazione delle parcelle.

Art. 4.

- 1- Il professionista o il committente hanno facoltà di richiedere al Consiglio dell'Ordine la liquidazione delle prestazioni professionali o il parere su di essa.
- 2- L'accordo, con il quale il biologo ed il committente stabiliscono che la liquidazione o il parere sulla stessa richiesto al Consiglio dell'Ordine hanno efficacia vincolante, deve essere comunicato al Consiglio medesimo, prima che esso deliberi. In mancanza di detta comunicazione, il parere non ha efficacia vincolante.
- 3- .....

*Il comma 1. riguarda la funzione del Consiglio dell'Ordine stabilita dalla L. 396/1967 (art. 16, 2° comma, lettera e) circa la **liquidazione** degli onorari del biologo. Qui per "liquidazione" si intende la pronuncia del Consiglio dell'Ordine sulla congruità, o non congruità, delle parcelle dei biologi*

*che, in caso di contestazioni, vengono sottoposte al suo giudizio. Tale parere viene comunemente accettato dalle parti, dal biologo e dal suo cliente. Infatti il biologo, sulla scorta di un parere a lui favorevole, potrebbe anche ottenere dalla Magistratura un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente. Questi, però, potrebbe fare opposizione, avviando così una causa in Tribunale per far valere le sue ragioni.*

*Si noti, infine, che in altri contesti la parola “liquidazione” significa non solo stabilire un importo, ma anche pagarlo (ad es. la liquidazione di un danno da parte di una società di assicurazioni, di una pensione da parte di un ente previdenziale...).*

**Il Titolo II** tratta degli **Onorari a Tabella**, e comprende gli articoli 13, 14 e 15, che rimandano alla **Tabella G**, allegata al DM stesso.

Tale Tabella G è basata sull'elencazione delle attività professionali stabilite dall'articolo 3 della legge istitutiva della professione (L. 396/67). Ogni punto (a, b, c,...) di tale art. 3 costituisce un capitolo in cui vengono elencate nel dettaglio le varie prestazioni. Ad es. l'attività indicata dalla lettera b) dell'art. 3, “Valutazione dei bisogni nutritivi...” viene sviluppata e dettagliata in una quindicina di prestazioni (valutazione delle diete individuali ... determinazione di diete per mense aziendali ... determinazione di diete speciali...).

Accanto ad ogni prestazione viene indicato il prezzo **minimo** che recentemente ha perso validità, e ciò da quando è entrata in vigore la legge n. 248/2006 che ha abolito i minimi tariffari delle prestazioni degli esercenti le professioni intellettuali.

Quindi l'importanza della Tabella G non è data dai prezzi, oltretutto ancora in lire, ma dalla elencazione dettagliata delle prestazioni professionali che il biologo può effettuare. Il che lo mette al riparo da eventuali contestazioni che possono sorgere da parte di certi professionisti (chimici, medici ecc.) quando egli effettua una prestazione professionale che essi possono effettuare legittimamente.

In realtà tali contestazioni sorgono per lo più non appena viene pubblicata una nuova edizione della Tariffa. Poi, in seguito alle pronunce della Magistratura amministrativa (TAR di Roma e, in appello, il Consiglio di Stato), il biologo ha un'indicazione sicura di quali prestazioni professionali può tranquillamente effettuare.

Infine, occorre ricordare che l'elencazione delle prestazioni professionali della Tabella G non è esaustiva: infatti **il biologo, oltre ad effettuare altre analisi biologiche non contemplate dalla Tariffa, può effettuare qualsiasi analisi chimica o chimico-fisica purché finalizzata ad uno scopo biologico.** Tale è in sostanza la decisione del Consiglio di Stato (Sentenza n. 345 del 21 luglio 1995) circa una vertenza tra chimici e biologi ai quali veniva contestata la legittimità effettuare analisi chimiche.

-----

**Il Titolo III** riguarda gli **Onorari a Percentuale**, ossia gli onorari di quelle prestazioni che, per loro natura, possono essere retribuite in base al valore dell'opera, come ad es. i progetti, gli inventari, certe consulenze per stabilire il prezzo di merci ecc. Ed, in effetti, in questi casi particolari la responsabilità ed i rischi del professionista aumentano con l'aumentare del valore venale dell'oggetto della prestazione stessa.

Il Capo III, sempre di questo Titolo III, tratta delle **Perizie**, intese come valutazioni di valori, di danni ecc. Anche queste perizie vengono compensate con le percentuali sul bene valutato indicate dalle **Tabella E** e **Tabella F** allegate al DM stesso, e ciò in quanto rischi ed impegno aumentano con l'aumentare del valore del bene valutato.

Per le perizie giudiziarie d'Ufficio, ossia quelle su incarico della Magistratura, vengono applicate altre norme tariffarie che riguardano tutti i professionisti (L. 319/80 e DM del Ministro della Giustizia del 30.05.2002...), indipendentemente dall'appartenenza ad albi. Invece, per le perizie giudiziarie di parte, ossia per l'incarico affidato da chi è coinvolto in un processo, civile o penale, si applicava la Tariffa professionale ed ora si concorda l'importo con il cliente stesso.

Il Titolo III comprende gli articoli dal n. 16 al n. 36.

-----

Il **Titolo IV** riguarda gli **Onorari a Vacazione**, ossia gli onorari a tempo relativi a quelle prestazioni che, per la loro natura, non rientrano nelle altre categorie. Per queste prestazioni l'elemento predominante è il tempo, come ad es. nei sopralluoghi, nei convegni informativi, ecc. Col termine "**Vacazione**" si intende l'**unità di tempo** e precisamente il periodo di **un'ora o di frazione di ora**. **Ad es. 8 ore e un quarto corrispondono a 9 vacanze**.

Il Titolo IV comprende gli articoli n. 37, 38 e 39.

-----

Infine, il **Titolo V** detta norme circa gli **Onorari Preconcordati** con il cliente (committente).

Si ricorreva a tale tipo di onorari soltanto per gli incarichi complessi ed impegnativi.

Oggi, con l'entrata in vigore della legge n. 248/2006 che ha abolito i minimi tariffari, si adottano correntemente gli onorari preconcordati.

A tale scopo si usa stipulare un contratto con il cliente nel quale si descrivono i dettagli della prestazione professionale e tutte le clausole d'uso dei contratti di fornitura di servizi: oggetto della prestazione, termine temporale per l'esecuzione, prezzo, modalità di pagamento...

Il Titolo V comprende gli articoli n. 40 e 41.

-----

Al DM sono allegate sette Tabelle, dalla A) alla G), alcune delle quali abbiamo ricordato.

-----

## NOTE

I TESTI DELLA LEGGE ISTITUTIVA, DELLA TARIFFA E DI ALTRI TESTI LEGISLATIVI UTILI PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE POSSONO ESSERE REPERITI NELLE PAGINE WEB DELL'ORDINE:

[www.onb.it](http://www.onb.it) ED ANCHE NEL SITO DELL'ENTE PREVIDENZIALE DEI BIOLOGI:[www.enpab.it](http://www.enpab.it)

La denominazione ENPAB è l'acronimo di *Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi*, che fornisce, oltre alle prestazioni previdenziali (pensione), anche prestazioni assistenziali e di maternità.

L'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO, PARIMENTI AGLI ORDINAMENTI DI ALTRE PROFESSIONI, DOVRA' SUBIRE DELLE MODIFICHE, ALCUNE DELLE QUALI SONO GIA' STATE ATTUATE, COME AD ESEMPIO: IL POTERE DISCIPLINARE DEMANDATO AD UN CONSIGLIO DI DISCIPLINA INDIPENDENTE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE; L'OBBLIGO DI STIPULARE UN'ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE ECC.

Anno Accademico 2016/17 – Università di Torino

CORSO DI DEONTOLOGIA E LEGISLAZIONE PROFESSIONALE  
PER BIOLOGI  
(Carlo Rubiola – professore a contratto)

**LEZIONI VII- VIII-IX (su XII)**

Terminata la parte del corso dedicata alla legislazione peculiare della professione di biologo, veniamo alla DEONTOLOGIA PROFESSIONALE.

Riprendiamo i due significati della parola Deontologia:

1. uno generico: *la dottrina dei doveri* (dal greco *deon=dovere*);
2. uno specifico: *l'insieme delle regole morali che governano una professione*.

Premettiamo che le parole “morale” ed “etica” vengono correntemente usate come sinonimi, sebbene non abbiano esattamente il medesimo significato.

La *fonte* delle regole deontologiche che governano una professione è data dal Codice deontologico stabilito dall'Ordine professionale.

Le regole morali che guidano le professioni intellettuali tradizionali sono state enunciate sin dall'antichità. Ricordiamo solo quelle per i medici espresse da Ippocrate (circa 400 anni avanti Cristo) e successivamente riassunte nel cosiddetto *Giuramento di Ippocrate*, tuttora valido nei concetti fondamentali. Anche le corporazioni medioevali degli esercenti delle *Arti maggiori* (avvocati, notai, medici, speziali, artisti ecc.) dettavano regole di carattere morale con l'obbligo per gli associati di impegnarsi ad osservarle con un giuramento. In alcune nazioni il giuramento del professionista, reso all'inizio della sua attività professionale, è obbligatorio. Un esempio di regola morale è dato dalla proibizione agli speziali di aprire bottega in concorrenza con quella del proprio maestro dell'*Arte*.

Oltre agli Ordini, vi sono molte Istituzioni ed Associazioni che hanno un loro Codice deontologico o più semplicemente un Codice di condotta.

Però le norme deontologiche dettate dagli Ordini sono molto più vincolanti per gli iscritti, dato che gli Ordini essendo Enti pubblici, hanno il potere giuridico di emanare norme di autoregolazione e di sanzionare anche pesantemente gli inosservanti, come ad es. la sospensione dall'Albo e di conseguenza la sospensione dall'attività lavorativa.

Perché ancora oggi si richiede che il professionista osservi non solo le norme di legge, come tutti i cittadini, ma anche le norme deontologiche dettate dal proprio Ordine professionale? I motivi sono sostanzialmente due.

Primo motivo.

Il rapporto professionista/cliente è un rapporto asimmetrico basato sulla fiducia soprattutto da parte del cliente. Questi si trova spesso in condizione di inferiorità nei confronti del professionista perché da sé non riesce a risolvere i propri problemi, ed alle volte non ne afferra neppure la portata: deve quindi affidarsi con fiducia al professionista.

Poi, in casi particolari il professionista svolge un “Servizio di pubblica necessità” nel senso che il cliente è obbligato dalla legge a servirsi di un professionista (cfr. 314 del CP nella Lezione IV)). L'esempio classico è dato da chi è stato citato in giudizio: egli è obbligato a rivolgersi ad un avvocato perché la legge gli impedisce di difendersi da solo. Anche il biologo può svolgere un “Servizio di pubblica necessità” quando, ad es., in un laboratorio di analisi cliniche effettua certe analisi a cui il

cittadino deve sottoporsi per legge; oppure quando, in un laboratorio di analisi delle acque, effettua analisi periodiche obbligatorie sull'acqua di un pozzo, di un acquedotto...

Quindi la situazione in cui si trova il cliente può essere talmente delicata che le leggi non sempre sono sufficienti a tutelarlo: pertanto occorrono norme più specifiche per la sua salvaguardia, norme che solo gli esercenti di quella data professione (rappresentanti dell'Ordine) possono esprimere e vigilare che tali norme vengano rispettate.

Secondo motivo.

D'altra parte, il professionista deve avere un ente, l'Ordine, che tuteli la sua professionalità e che lo difenda sia da chi esercita abusivamente la professione, sia da quei colleghi che esercitano la professione in modo scorretto danneggiando i colleghi onesti ed il buon nome della categoria.

In conclusione.

Nei codici deontologici da una parte abbiamo norme etiche per la tutela del cliente, e dall'altra norme che tutelano il professionista.

Alle volte la "Deontologia professionale" viene impropriamente invocata dal professionista per il proprio interesse, quando ad es. dice al cliente <<il mio onorario [esoso...] non può essere inferiore a €.... : è una questione di deontologia professionale>>.

Prima di riportare e commentare il codice deontologico di una professione intellettuale, quale è quella del biologo, occorre qualche considerazione di carattere generale.

Innanzitutto, certe norme di questi codici costituiscono un'estensione, un affinamento di norme di legge, in particolare quelle che riguardano le professioni intellettuali. Ad es. la virtù della riservatezza, che il professionista deve praticare, è un'estensione delle norme di legge sulla privacy (Dlgs 196/2003) e sul segreto professionale (art. 622 CP).

Altri articoli dei codici deontologici ricalcano la normativa ufficiale sulle libere professioni ed in particolare quella del DPR 137/2012. Decreto che, tra l'altro, definisce come 'illecito disciplinare' le infrazioni al decreto stesso e di conseguenza demanda agli Ordini (Consigli di disciplina...) il compito di sanzionare gli inosservanti...ad es. di sanzionare gli inosservanti all'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione R.C. per la copertura degli eventuali danni provocati al cliente.

Poi, un codice deontologico può integrare o addirittura colmare un vuoto di legge. Un esempio classico è dato dal Codice deontologico dei medici laddove tratta dell'accanimento terapeutico. A questo proposito ricordiamo il caso del medico che aveva distaccato il respiratore e reso meno dolorosa l'agonia di Piergiorgio Welby, affetto da una forma di distrofia muscolare e deceduto nel 2006. Il medico, accusato di omicidio volontario sia pure su persona consenziente, venne assolto in mancanza di norme di legge sull'accanimento terapeutico e sul "fine vita". Egli, in carenza di legge, aveva osservato il Codice deontologico dei medici; codice che impone al medico sia il rispetto della autonomia del paziente, e quindi della sua volontà (art. 6 dell'edizione 2006), sia la proibizione di praticare l'accanimento terapeutico (art. 16, sempre dell'edizione del 2006). Per di più l'autonomia del paziente costituisce uno dei principi fondamentali della Bioetica.

Infine, il comportamento di un professionista che abbia provocato danni al cliente può essere giudicato più severamente se ha pure infranto il codice deontologico della sua professione.

Il primo **Codice deontologico per i biologi** nasce tardi, nel 1996. La necessità di disporre di norme deontologiche per la nostra professione deriva dall'applicazione dell'art. 43 della legge istitutiva che prevede sanzioni disciplinari per l'iscritto che << si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale>>. Occorreva quindi disporre di un testo che contenesse principi etici e norme di comportamento cui il biologo debba attenersi, ossia occorreva un Codice deontologico. Codice per la tutela sia del cliente, sia del professionista, sia "del titolo professionale" (lett. c, art. 16 della L 396/67); e questo per il buon nome della categoria, tanto necessario per riscuotere la fiducia dei clienti.

Pertanto il Consiglio dell'Ordine approvava nel marzo 1996 il primo Codice deontologico della professione di Biologo, e poi lo trasmetteva al Ministero della Giustizia che è il ministero che vigila sugli Ordini professionali (cfr. art. 46 della L. 396/67). Invece gli Ordini prettamente sanitari (medici farmacisti, veterinari..) sono sotto la vigilanza del Ministero della Salute.

Con analoga procedura è stato approvato il 16 settembre 2014 il nuovo “**Codice deontologico della professione di Biologo**”, pubblicato sulla rivista ufficiale dell'Ordine **Biologi Italiani** nel medesimo anno 2014. Si tratta di un testo ampliato ed aggiornato rispetto al precedente. In particolare si è tenuto conto sia del grande sviluppo della Biologia in questo nuovo secolo, sia della recente riforma delle professioni che ha normato le società professionali, ha abolito le tariffe minime ed introdotto il sistema di “Patto di quota lite” per gli onorari degli avvocati ecc.

Il **Codice deontologico dei biologi**, come del resto gli altri codici, contiene due tipi di norme:

- **norme di carattere programmatico**. Un esempio è dato dall'art. 2 (Titolo I: Principi Generali), laddove dice che ‘Il biologo è tenuto a svolgere la propria attività professionale nel rispetto della legge e nell’interesse della collettività’;
- **norme di carattere precettivo**, ossia norme che impongono di fare o non fare una determinata cosa. Un esempio è dato dall'art. 20 (Titolo IV: Rapporti Interni) che descrive i comportamenti che costituiscono concorrenza sleale nei confronti dei colleghi. Tali comportamenti di per sé non costituiscono reato, ma infrazione di carattere deontologico, salvo particolari circostanze aggravanti, quali minacce, frodi...

Il “**Codice deontologico della professione di biologo**” è suddiviso sei parti, dette **Titoli**.

- I. *Principi generali (artt. 1-11)*, in cui prevalgono le norme di carattere programmatico.
- II. *Rapporti con l'Ordine e con il Consiglio di disciplina (art.12)*, in cui prevalgono le norme di carattere programmatico.
- III. *Rapporti esterni (artt. 13-18)*, in cui si riscontrano sia norme di carattere programmatico [vedi ad es. l'art. 13 che ribadisce l'obbligo per il biologo di osservare il Codice deontologico anche quando lavora in società con altri professionisti, quindi con chimici, con medici ecc.], sia norme di carattere precettivo [vedi ad es. l'art. 14 laddove prescrive che ‘il Biologo non può, senza l'esplicito assenso del cliente, essere compartecipe di imprese per le quali rende prestazioni professionali’].
- IV. *Rapporti interni (artt. 19-22)*, in cui si riscontrano sia norme di carattere programmatico [vedi ad es. l'art. 19 laddove si dice che ‘il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà’], sia norme di carattere precettivo [vedi ad es. il medesimo art. 19 laddove prescrive che ‘il Biologo, che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, deve informare contestualmente il Consiglio dell'Ordine’].
- V. *Esercizio professionale (artt. 23-36)* in cui prevalgono le norme di carattere precettivo.
- VI. *Disposizioni transitorie e finali (artt. 37-38)* circa l'entrata in vigore e gli eventuali aggiornamenti del Codice deontologico stesso.

-----  
Riportiamo integralmente il nuovo Codice deontologico, con le opportune *NOTE* di commento.



-----

## **CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO (2014)**

### **INDICE**

#### **TITOLO 1**

##### **PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 (Ambito applicativo)
- Art. 2 (Doveri generali e professionalità specifica)
- Art. 3 (Rapporti esterni e privati)
- Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)
- Art. 5 (Lealtà e correttezza)
- Art. 6 (Indipendenza)
- Art. 7 (Riservatezza)
- Art. 8 (Competenza e diligenza)
- Art. 9 (Aggiornamento professionale)
- Art. 10 (Verità)
- Art. 11 (Legalità e comunicazione di misure penali all'Ordine)

#### **Titolo II**

##### **RAPPORTI CON L'ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

- Art. 12 (Doveri nei confronti dell'Ordine)

#### **Titolo III**

##### **RAPPORTI ESTERNI**

- Art. 13 (Società tra Biologi)
- Art. 14 (Rapporti con i clienti/committenti)
- Art. 15 (Rapporti con Istituzioni e terzi. Conflitti di interesse)
- Art. 16 (Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)
- Art. 17 (Cariche istituzionali)
- Art. 18 (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)

#### **Titolo IV**

##### **RAPPORTI INTERNI**

- Art. 19 (Rapporti con i colleghi)
- Art. 20 (Concorrenza sleale)
- Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)
- Art. 22 (Rapporti con tirocinanti)

#### **Titolo V**

##### **ESERCIZIO PROFESSIONALE**

- Art. 23 (Incarico professionale)
- Art. 24 (Contratti e compensi)
- Art. 25 (Accettazione dell'incarico)
- Art. 26 (Incarico congiunto)
- Art. 27 (Esecuzione dell'incarico)
- Art. 28 (Cessazione dell'incarico)

- Art. 29 (Rinuncia all'incarico)
- Art. 30 (Inadempimento)
- Art. 31 (Conflitto di interessi)
- Art. 33 (Restituzione dei documenti)
- Art. 34 (Responsabilità patrimoniale e polizza assicurativa)
- Art. 35 (Informativa)
- Art. 36 (Pubblicità informativa)

## Titolo VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 37 (Aggiornamento del Codice deontologico)
- Art. 38 (Entrata in vigore. Formazione obbligatoria in materia deontologica)

-----

## TITOLO 1

### PRINCIPI GENERALI

#### Art.1

(Ambito applicativo)

1. Il presente Codice è l'emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all'Albo, persone fisiche e società, debbono conoscere, riconoscere ed osservare, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
2. L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dall'art. 43 della L. 24 maggio 1967 n. 396, secondo il regolamento di procedura adottato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi (di seguito anche ONB).
3. Il presente Codice si applica ai Biologi iscritti all'Ordine nell'esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell'attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e nel rispetto dell'art. 2233 Codice civile. Tali norme si applicano altresì, nei limiti della compatibilità, alle società tra professionisti iscritte istituite ex art. 10 della L. 12 novembre 2011 n. 183 e D.M. 8 febbraio 2013 n.34.
4. Ove la prestazione sia resa all'estero, il Biologo è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel Paese in cui si svolge la prestazione, se esistenti.
5. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.

#### NOTA

*Le sanzioni previste dall'art. 43 della L. 396/1964 istitutiva della professione sono: la censura, la sospensione temporanea e la radiazione dall'Albo o dall'Elenco speciale (cfr. Lezione V).*

*L'art.2233 del C.C. riguarda i compensi degli esercenti una professione intellettuale (cfr. Lezione III).*

*Le società tra professionisti, mono o pluridisciplinari, sono iscritte ad un registro speciale presso l'Ordine professionale a cui appartengono i soci di maggioranza della società professionale stessa (cfr. in art.13 ulteriori chiarimenti ed anche le norme deontologiche circa le società iscritte all'Ordine dei biologi).*

#### Art. 2

(Doveri generali e professionalità specifica)

1. Il Biologo è tenuto a svolgere la propria attività professionale nel rispetto della legge e dell'interesse della collettività.

2. Il Biologo nell'espletamento delle proprie attività professionali è tenuto a non assumere discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a minoranze nazionali, disabilità, condizioni sociali e di salute, età ed orientamento sessuale.
3. Il Biologo nell'espletamento delle proprie attività professionali è tenuto ad agire nel rispetto dell'integrità dell'uomo, degli animali, dell'ambiente e della sua biodiversità, applicando norme, quanto in suo potere, il rispetto, l'integrità ed il benessere dell'individuo e della collettività, indipendentemente da politica, religione ed interessi personali.
4. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l'uso di un titolo professionale non conseguito.
5. Il Biologo deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l'incarico professionale.
6. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale, l'utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

**NOTA**

*Il rispetto della legge è un requisito preliminare al rispetto delle norme deontologiche.*

*Il rispetto della persona e dell'ambiente è particolarmente vincolante per un professionista della vita quale è il biologo.*

*L'uso dei titoli accademici e professionali viene trattato più avanti, all'art. 5 ed all'art. 36.*

*Poiché i "Settori" in cui la legge istitutiva permette al biologo di operare sono molti, occorre che l'attività che egli svolge sia non solo consentita, ma che rientri nella propria reale preparazione e competenza.*

*Le prestazioni dell'esercente una professione intellettuale comportano una responsabilità personale.*

*Il professionista ha quindi il dovere di vigilare sulla correttezza dei propri collaboratori ed impedire che commettano infrazioni alle norme o provochino danni, danni di cui egli ne risponde verso terzi.*

*A tale proposito si ricordi l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione R.C. (cfr. art. 34).*

*Inoltre il professionista viene considerato responsabile penalmente dei reati commessi dai suoi subalterni, a meno egli dimostri di avere fatto il possibile per impedire loro la commissione di reati e vigilato adeguatamente (v. art. 40 del C.P., nella Lezione IV).*

**Art.3**

**(Rapporti esterni e privati)**

1. Il Biologo, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all'esaltare e dall'enfatizzare la propria competenza o i risultati ottenuti.
2. Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità.
3. Riconosce, quale suo obbligo primario, quello di aiutare il pubblico o gli utenti a sviluppare giudizi, opinioni e scelte con cognizione di causa.

**NOTA**

*L'esaltazione delle proprie competenze o dei risultati raggiunti può costituire concorrenza sleale verso i colleghi (cfr. art. 20).*

*Esagerazione, sensazionalismo e superficialità sono vizi alquanto diffusi, che il professionista deve assolutamente evitare.*

*Aiutare il prossimo a giudicare e fare scelte in modo corretto rientra nella funzione sociale del professionista.*

#### Art. 4

(Obblighi nei confronti della professione)

1. L'iscrizione all'Ordine costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale e per l'utilizzo del relativo titolo.
2. Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, l'attività afferente altre professioni esercitate dal Biologo senza titolo professionale, l'esercizio della professione in sospensione e l'uso improprio del titolo di Biologo.
3. Costituisce altresì grave illecito disciplinare il comportamento del Biologo che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo della professione, o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
4. Costituisce grave violazione alla correttezza professionale abbinare la propria firma a quella di altri Biologi o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza l'indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità personale.
5. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine.
6. Costituisce illecito disciplinare la morosità, per oltre dodici mesi, nel versamento degli oneri contributivi soggettivi ed integrativi dovuti all'Ordine Nazionale dei Biologi e all'ENPAB.

#### NOTA

*Viene considerata infrazione al Codice deont. dei biologi l'esercizio di altra attività professionale senza esserne abilitato.*

*E' pure illecito disciplinare agevolare l'esercizio abusivo della professione di biologo da parte di colleghi sospesi dall'esercizio professionale o da parte di chiunque altro non abbia conseguito l'abilitazione. L'illecito disciplinare è più grave se il biologo abbina la propria firma a quella di costoro in atti professionali (ad es. certificati di analisi ecc.).*

*Il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, correntemente indicata con l'acronimo PEC, e la comunicazione di tale indirizzo all'Ordine sono adempimenti di legge (L. 2/2009).*

*Gli iscritti all'Ordine (Albo ed Elenco speciale) devono pagare una quota annuale.*

*L'ENPAB è l'ente previdenziale a cui deve essere obbligatoriamente iscritto il biologo che esercita la libera professione. Il 'contributo soggettivo' concorre a determinare il montante previdenziale dell'iscritto, mentre il 'contributo integrativo' serve per coprire le spese dell'Ente (stipendi del personale ecc.).*

#### Art. 5

(Lealtà e correttezza)

1. Il Biologo deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del cliente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
2. Il Biologo non deve, in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri. L'inosservanza di tale norma costituisce grave mancanza professionale. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un lavoro realizzato in collaborazione con altri, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte. Il Biologo non deve presentare come risultati delle proprie ricerche quelli dovuti alle ricerche di altri, ancorché ancora non resi pubblici.
3. Il Biologo può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato all'interno del sistema universitario italiano o straniero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, oppure se sia professore di ruolo in istituti secondari di primo e secondo grado.

#### NOTA

*Correttezza e buona fede sono principi che devono regolare i rapporti tra debitore e creditore e tra contraenti, quindi tra committente e professionista (cfr. artt. 1175 e 1375 in Lezione III).*

*Attribuire a sé meriti professionali di altri costituisce grave scorrettezza ma anche concorrenza sleale. Il titolo di professore è normalmente riservato a chi è abilitato all'insegnamento nelle università e nelle scuole secondarie. Altri codici deontologici, ad es. degli avvocati e dei medici, concedono l'uso del titolo di professore - nell'esercizio della professione – esclusivamente ai professori universitari ordinari ed associati e, durante il periodo d'insegnamento, ai ricercatori ed ai docenti a contratto. Questo secondo l'uso dei Paesi anglosassoni e di quelli francofoni.*

#### Art. 6 (Indipendenza)

Nell'esercizio dell'attività professionale il Biologo ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.

#### NOTA

*Indipendenza e autonomia sono i cardini della libera professione a garanzia del cliente, sottolineati dal Codice deontologico.*

#### Art. 7 (Riservatezza)

1. Il Biologo deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della medesima.
2. Il Biologo è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l'incarico si perfezioni.
3. Il Biologo è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all'Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.
4. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, i componenti del Consiglio dell'ONB, del Consiglio Nazionale dei Biologi, del Consiglio Disciplinare, i componenti delle commissioni dell'Ordine e coloro che rivestano cariche nella Fondazione dell'ONB, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.

#### NOTA

*L'obbligo di **riservatezza** è un affinamento del **segreto professionale**. A differenza del precedente Codice deontologico, non viene più menzionato il segreto professionale, tutelato dalla legge con l'art. 622 del C. P. che punisce chi lo viola.*

*Inoltre a tutela del cliente vige il **Codice in materia di protezione dei dati personali** (Dlgs n. 196/2003), detto correntemente 'Codice della privacy. Tale 'Codice' è integrato da decreti attuativi che prescrivono adempimenti per la trattazione, la protezione e la conservazione dei dati non solo delle persone, ma anche delle società, degli enti ed associazioni.*

*I dati soggetti a tutela vengono classificati in tre categorie: **dati personali** (dati anagrafici...); **dati sensibili** (su etnia, religione, convinzioni politiche, salute, sessualità, psiche, genetica, fisiologia, biometria...); **dati giudiziari** (Casellario giudiziario...).*

*A partire dal maggio del 2018 dovranno venire applicate le norme europee stabilite dal Regolamento UE 2016/679, norme che sono più complesse delle precedenti per una più ampia tutela della privacy.*

*Se il biologo è dipendente pubblico, specialmente se ha la funzione di 'pubblico ufficiale' (cfr. art. 314 del CP), è tenuto a mantenere il **segreto d'ufficio sulle notizie che devono rimanere segrete** (cfr. art. 326 del CP). Parimenti è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio quando esercita le 'funzioni di pubblica necessità', ad es. quando viene incaricato a svolgere una perizia d'Ufficio. In tali circostanze deve essere molto cauto, specialmente quando l'oggetto della perizia è di risonanza pubblica, come in certi processi penali.*

*L'obbligo del segreto professionale è uno dei fondamenti delle libere professioni: il cliente, o paziente nell'abito della Sanità, deve essere certo che il professionista mantenga il segreto su quanto riguarda il proprio caso e confida nel suo dovere di riservatezza e riserbo.*

*La legge tutela ulteriormente tale esigenza.. Infatti l'art. 200 del CPP prevede per alcune categorie professionali l'esonero dall'obbligo di deporre in Tribunale 'su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria'. Si tratta di: 'ministri di confessioni religiose', avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici, medici, farmacisti, ostetriche e 'ogni altro esercente una professione sanitaria'.*

*Quindi il biologo quando è consulente tecnico di parte (ad es. in un processo) oppure quando opera nel campo della Sanità è esonerato dall'obbligo di deporre su quanto ha conosciuto per ragione della propria professione, a meno che qualche norma di legge lo obblighi a deporre. Tipico esempio dell'obbligo di deporre è quando egli riveste la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (ad es. nelle perizie o consulenze tecniche per incarico della Magistratura).*

*I medici hanno l'obbligo di denuncia quando riscontrano la presenza di certe malattie infettive o ferite da armi.*

*Concludendo, il Codice deontologico impone al biologo di astenersi dal dare notizie e fare commenti sulla persona del cliente, sulle sue abitudini ecc., anche se tali notizie non sono oggetto di segreto professionale. Egli deve astenersi per rispetto sia verso il cliente, sia per la propria dignità professionale.*

#### Art. 8

(Competenza e diligenza)

1. Il Biologo non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un'organizzazione adeguata.
2. Il Biologo deve comunicare al cliente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.
3. Il Biologo deve svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Biologo ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.

#### NOTA

*In questo articolo traspare uno dei problemi maggiori del biologo, abilitato ad operare in molti 'Settori', ma che, per l'enorme sviluppo della Scienza e della tecnica, può in realtà operare solo in uno o al massimo due settori.*

#### Art. 9

(Aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Biologo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale anche in materia deontologica e disciplinare.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l'infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare.
3. L'aggiornamento professionale deve avvenire sia attraverso l'autoformazione che attraverso le attività che rilasciano erediti formativi ECM (se si opera nel settore sanitario: laboratoristi, nutrizionisti, sicurezza alimentare) o CFP (se si opera in tutti gli altri settori: ambiente, biotutela dei beni culturali, sicurezza sul lavoro, genetica forense, ecc.), secondo i criteri indicati dalla legge dal Regolamento "Formazione continua" dell'ONB.

#### NOTA

*L'aggiornamento professionale degli esercenti una professione intellettuale viene imposto non solo dai codici deontologici ma dalla normativa nazionale.*

*Tutti i professionisti dell'area sanitaria - e quindi anche i biologi del settore privato e di quello pubblico che operano in qualità di laboratoristi, nutrizionisti, igienisti dell'industria alimentare ecc. - devono acquisire annualmente un certo numero di crediti formativi di aggiornamento, crediti del sistema ECM (Educazione Continua in Medicina).*

*Tutti gli altri esercenti una professione intellettuale – e quindi tutti i biologi che operino in qualsiasi settore non sanitario – devono conseguire annualmente un certo numero di CFP (Crediti di Formazione Professionale). Ogni Ordine o Collegio stabilisce le regole per il conseguimento di tali crediti e questo in osservanza del DPR 137/2012.*

#### Art. 10 (Verità)

Costituisce illecito disciplinare redigere o produrre falsi in documenti, certificazioni e/o dichiarazioni.

#### NOTA

*Il 'falso' è un reato assai più grave se commesso nell'esercizio di una funzione pubblica, di una professione.. (cfr. in Lez. IV alcune specie di falso: il falso ideologico, il falso materiale, il falso in atti pubblici... ).*

*Il falso viene sanzionato anche come illecito disciplinare.*

#### Art. 11

(Legalità e comunicazione di misure penali all'Ordine)

1. Il Biologo nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine.
2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche e regolamentari che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
3. Il Biologo deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
4. Il Biologo è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine misure restrittive della libertà o condanne penali di cui sia destinatario per fatti lavorativi o extra lavorativi. Le stesse sono valutabili ai fini dell'adozione di misure cautelari e/o disciplinari, salva ogni autonoma ponderazione sul fatto commesso da parte del Consiglio di disciplina.
5. Il Biologo è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della categoria professionale.

#### NOTA

*All'obbligo dell'osservanza delle leggi, ribadito in altri punti, viene aggiunto l'obbligo di osservare le delibere dell'Ordine.*

*L'Ordine ha il compito istituzionale di tutelare il decoro professionale e quindi di sanzionare gli inosservanti. Tuttavia non è facile giudicare se certi comportamenti riguardanti l'ambito extra professionale ledano oppure no il decoro e l'immagine della professione.*

## Titolo II

### RAPPORTI CON L'ORDINE

### E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

#### Art. 12

(Doveri nei confronti dell'Ordine)

1. Il Biologo ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al

Consiglio dell'Ordine e al Consiglio di disciplina, fatti a sua conoscenza relativi alla professione che richiedano iniziative disciplinari.

2. Ogni iscritto è tenuto ad osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell'Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l'esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.

3. 1 Biologi che sono eletti componenti del Consiglio dell'ONB, del Consiglio Nazionale dei Biologi, del Consiglio Disciplinare, i componenti delle commissioni dell'Ordine e coloro che rivestano cariche nella Fondazione dell'ONB, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti all'Ordine; essi devono adempiere al loro ufficio con diligenza, obiettività, imparzialità e nell'interesse generale.

4. 1 Biologi nominati componenti del Consiglio di Disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, delle disposizioni relative al procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento del Consiglio dell'Ordine per la designazione dei componenti il Consiglio di Disciplina nonché nel rispetto del presente Codice Deontologico.

**NOTA**

*I primi due commi richiamano il concetto di 'controllo sociale' che consiste nell'esercitare il controllo sul comportamento degli individui di una società per farne rispettare le norme. L'articolo evidenzia il dovere di tutti iscritti – quindi non solo di chi ha cariche istituzionali - di attuare tale controllo anche collaborando con gli organismi rappresentativi dell'Ordine stesso.*

*Gli altri commi riguardano la funzione dell'Ordine di tutela della figura e delle competenze dei biologi indipendentemente dalla categoria o dal settore a cui appartengono (datori di lavoro o dipendenti; nutrizionisti, ambientalisti ecc.). Difendere gli interessi di categoria o di settore è prevalentemente compito dei sindacati e delle associazioni..*

### Titolo III

#### RAPPORTI ESTERNI

##### Art. 13

(Società tra Biologi)

1. 1 Biologi soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex art. 10, L. 12 novembre 2011 n. 183 e D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta.

2. Sono ugualmente tenuti all'osservanza del codice deontologico i Biologi presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell'art. 10, L. 12 novembre 2011 n. 183.

3. Se la violazione deontologica commessa dal Biologo è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del Biologo concorre con quella della società.

**NOTA**

*La nuova normativa sulle società tra professionisti, le STP dette anche SP (Società Professionali), ha conferito agli Ordini il potere disciplinare su di esse.*

*Le STP possono essere sia monodisciplinari (ad es. di soli soci biologi), sia multidisciplinari (ad es. di soci biologi e chimici). Le società monodisciplinari devono essere iscritte nel registro delle società presso l'Ordine di appartenenza dei soci; invece le società multidisciplinari vengono iscritte nel registro presso l'Ordine di appartenenza dei soci professionisti di maggioranza nella società stessa.*

*Per le STP sono previsti anche soci di capitale non professionisti, che tuttavia non possono costituire la maggioranza.*



*In precedenza i professionisti si associavano per lo più in società di tipo imprenditoriale: Snc (Società in nome collettivo), Sas (Società in accomandita semplice), Srl (Società a responsabilità limitata) ecc. tuttora esistenti. In questi casi i soci sono soggetti al potere disciplinare dell'Ordine di appartenenza, ma le società non ne sono soggette.*

#### Art. 14

(Rapporti con i clienti/committenti)

1. Il rapporto con il cliente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Biologo deve eseguire diligentemente l'incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l'interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.
2. Il Biologo deve rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
3. Il Biologo non può, senza l'esplicito assenso del cliente, essere compartecipe nelle imprese per le quali rende prestazioni professionali.
4. Il Biologo nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.
5. Il Biologo è tenuto ad acquisire, elaborare, trasmettere e conservare la documentazione e i dati personali e sensibili dei clienti secondo le modalità definite dall'ordinamento vigente.

#### NOTA

*Viene ribadito l'obbligo di lealtà, correttezza e diligenza, peraltro stabilito dal CC (cfr. in Lez. III gli artt. 1175, 1176 e 1375).*

*La lealtà del biologo verso il proprio cliente viene compromessa se egli accetta o sollecita denaro o altra utilità da terzi rispetto il cliente. I terzi – dato che nessuno dà qualcosa a un professionista in cambio di nulla – possono interferire nella prestazione professionale sino a giungere a corrompere il professionista.*

*Circa i dati personali e i dati sensibili, vedasi all'art. 7 il richiamo al Dlgs 196/2003.*

#### Art. 15

(Rapporti con Istituzioni e terzi. Conflitti di interesse)

1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Biologo deve curare con particolare diligenza l'osservanza dei doveri di cui al Titolo II.
2. Il Biologo deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali, della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall'Istituzione medesima e dal cliente stesso.
3. Il Biologo non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.
4. Il Biologo deve astenersi dall'assumere incarichi professionali o istituzionali qualora il loro espletamento possa configurare situazioni di conflitto di interesse a causa del coinvolgimento di interessi personali o di parenti o affini entro il secondo grado o di conviventi.

#### NOTA

*Il Titolo II riguarda i rapporti con l'Ordine.*

*La collaborazione di un pubblico dipendente con un professionista può generare corruzione quando si tratta di prestazioni professionali in favore di clienti soggetti ad ispezione da parte del pubblico dipendente stesso. E' quindi sanzionabile un biologo professionista che si avvalga della collaborazione di un ispettore di una Agenzia regionale di controllo dell'ambiente per consulenze in favore di un'azienda in cui l'ispettore stesso ha il potere di fare ispezioni d'ufficio.*

*Il conflitto di interessi costituisce reato particolarmente grave quando si tratta di perizie o consulenze giudiziarie (cfr. in Lez. IV gli artt. 380 e 381 del CP ecc.).*

*Circa il computo dei gradi di parentela, il CC, art. 76, segue un criterio diverso da quello comunemente in uso. Ad es. il fratello è parente di 2° grado ed il cugino di 4° grado. Gli affini sono i parenti dell'altro coniuge.*

#### Art. 16

(Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)

1. Il Biologo, sia indicato dal Consiglio dell'Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, deve svolgere il proprio ufficio con modalità improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e deve operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.

2. Il Biologo durante la partecipazione a commissioni o giurie, pubbliche o private, nel rispetto delle relative competenze professionali, deve attenersi ai principi di autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto disposto dall'art. 51 del Codice di procedura civile.

3. Il Biologo che a qualunque titolo abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici o sanitari, nel rispetto delle relative competenze professionali, è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

4. Il Biologo che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.

#### NOTA

*L'art. 51 del CPC riguarda le incompatibilità del magistrato giudicante, le medesime incompatibilità sono estensibili a chiunque debba giudicare candidati. Si ha quindi il dovere di astenersi quando si ha interesse personale alla riuscita di certi candidati, quando trattasi di giudicare candidati parenti propri o della moglie fino al 4° grado (cfr. Nota all'articolo precedente ), quando si sono dati consigli individuali ad un candidato....(seguono altri casi meno comuni).*

#### Art. 17

(Cariche istituzionali)

Il Biologo deve curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell'ONB, del Consiglio Nazionale dei Biologi, del Consiglio Disciplinare, come componente delle Commissioni dell'Ordine e avente cariche nella Fondazione dell'ONB o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.

#### Art. 18

(Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)

1. Il Biologo che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall'ordinamento di categoria, deve svolgere dette funzioni con particolare indipendenza e terzietà per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative.

### Titolo IV

#### RAPPORTI INTERNI

#### Art. 19

(Rapporti con i colleghi)

1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.

2. Il Biologo chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente accertarsi con il cliente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata per iscritto al collega, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico. Il Biologo prima di svolgere l'incarico dovrà verificare, in contraddittorio con il collega esonerato, le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Biologo in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera professionale. Sono fatti salvi i diritti d'autore maturati.
3. L'iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti dei colleghi.
4. Il Biologo chiamato a sostituire un collega deceduto, per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione, dal Consiglio dell'Ordine, è tenuto ad accettare l'incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il Biologo sostituito deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Biologo sostituito, gli eredi possono chiedere parere all'Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.
5. Il Biologo chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo deve agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.
6. Il Biologo che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, deve informare contestualmente il Consiglio dell'Ordine.
7. Il Biologo non può accettare alcun compenso o utilità da colleghi o da altri Biologi, ai quali, sussistendone la necessità, abbia indirizzato i propri clienti.

#### NOTA

*Il cliente deve essere sempre tutelato, così pure, ed in maggior misura, gli eredi del collega defunto.*

*I colleghi non devono essere mai denigrati (cfr. in art. 20 i comportamenti denigratori).*

*Il 7° comma riguarda il caso di quel biologo che accetti compensi da colleghi ai quali egli abbia inviato clienti. Quindi se io biologo indirizzo un mio conoscente ad un laboratorio di analisi biologiche o di analisi chimiche, e poi accetto un compenso dal direttore biologo o dal direttore chimico, commetto un'infrazione disciplinare.*

*Un caso analogo, ossia il biologo che pattuisca egli stesso tali compensi è sanzionato dall'art.32.*

*Si noti che la legislazione italiana sino al 2011 puniva il passaggio di interessenze tra privati solo quando si trattava di amministratori di società. Però, in seguito all'emanazione della legge 190/2012, detta correntemente 'legge anticorruzione', il reato di corruzione è stato esteso, in casi particolari, anche nei rapporti tra privati. Il passaggio di interessenze può costituire anche una violazione dell'obbligo di fedeltà e di buona fede (ex art. 1175 e 1176 del C.C) nei rapporti con il proprio cliente. Se vi è passaggio di interessenze nell'ambito della P.A. si verifica il reato di corruzione (cfr. Lez. IV).*

#### NOTA SUL REATO DI COMPARAGGIO

*La dazione di compensi a chi invia clienti a un laboratorio o ad uno studio professionale è sempre una questione delicata. Nel campo sanitario tale dazione costituisce reato, detto **reato di comparaggio** ex art. 170 e seg.ti del T.U. Leggi Sanitarie, R.D. (Regio Decreto) n.1265/1934, tuttora in vigore. Commette il reato sia chi dà, sia chi riceve compensi.*

*Quindi il biologo che dirige un laboratorio d'analisi cliniche (attività sanitaria) se dà compensi ai medici che gli hanno inviato propri pazienti per le analisi, commette reato di comparaggio, così pure i medici che ricevono i compensi. Il reato di comparaggio viene pure commesso dal medico che riceva percentuali o altre consistenti utilità o doni da case farmaceutiche, di cui abbia prescritto molti farmaci, o da suoi colleghi specialisti a cui abbia inviato propri pazienti. Il medesimo reato viene commesso anche da chi gli abbia dato tali compensi: ditte farmaceutiche e loro informatori, medici specialisti... Sono ovviamente tollerati piccoli omaggi secondo le consuetudini.*

*Si tratta quindi di un reato previsto per tutelare del cliente/paziente che non deve essere oggetto di speculazioni da parte di chi deve curare la sua salute e non danneggiarla. Ed in effetti il paragone porta inevitabilmente alla iperprescrizione di analisi, di farmaci ecc. con il conseguente incremento delle iatropatie (intossicazioni da farmaci, danni da abuso di mezzi diagnostici.....).*

#### Art. 20 (Concorrenza sleale)

1. Nell'esercizio professionale i seguenti comportamenti assumono rilevanza ai sensi dell'art. 11 comma 2:

- a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale o di ricerche scientifiche pubblicazioni di altro professionista;
- b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull'autore della prestazione professionale;
- c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l'attività di colleghi tali da determinarne il diseredito;
- d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all'attività di altro professionista;
- e) l'uso di modalità e/o di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale;
- f) l'utilizzo di strumenti pubblicitari lesivi del decoro, della qualità della professione, o in contrasto con regolamenti e direttive dell'Ordine;
- g) la mancata richiesta di compensi (salvo ragionevoli motivazioni) o la richiesta sistematica di compensi chiaramente al di sotto di quelli di mercato e come tali non congrui alla prestazione.

2. La rinuncia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni alle a giustificarla. La rinuncia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il cliente/committente ad assumere una decisione di natura meramente commerciale, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.

#### NOTA

*Il comma 2 dell'art. 11 concerne il divieto di concorrenza sleale. Tale enunciazione di carattere programmatico viene qui sviluppata con norme di carattere prescrittivo riguardanti i comportamenti configurabili come concorrenza sleale.*

*Circa l'utilizzo di strumenti pubblicitari, vedasi l'art. 36.*

*Poiché i risultati delle analisi possono essere anche inventati più o meno agevolmente, vanno considerati con particolare sospetto i preventivi troppo bassi. Circa i problemi inerenti alla Tariffa, vedasi la Lez. VI.*

#### Art. 21

(Rapporti con collaboratori e dipendenti)

1. Nei rapporti con i collaboratori (da intendersi tutti i prestatori d'opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio, anche libero professionale e senza alcun vincolo di subordinazione), e nei confronti dei dipendenti (da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione), il Biologo deve compensare la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

2. Il Biologo, nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti, dovrà regolamentare i rapporti nel quadro di un rapporto sinergico, rispettando la loro indipendenza ma fornendo direttive di natura tecnica e/o organizzativa, nonché sulla definizione dei tempi, orari e modalità d'esecuzione garantendo contestualmente, nel rispetto delle direttive condivise, l'indipendenza organizzativa e di giudizio degli operatori.

3. Il Biologo nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti, è tenuto:

- a) a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell'art. 20;

- b) ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;
  - c) a concedere loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale;
  - d) a mantenere i patti e gli accordi definiti al momento dell'inizio della collaborazione.
4. Il Biologo è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori o dipendenti di prestazioni per le quali non sono abilitati.

**NOTA**

*Circa la responsabilità disciplinare nei confronti dei propri collaboratori, dei propri dipendenti e dei tirocinanti, il titolare dello studio o laboratorio risponde dei danni da essi provocati a terzi. Da ciò nasce l'obbligo di stipula di un contratto di assicurazione R.C. professionale (cfr. art.34).*

*Se poi nell'esercizio professionale collaboratori, dipendenti e tirocinanti commettono reati, ne risponde penalmente anche il titolare dello studio o laboratorio, a meno che questi dimostri di avere fatto il possibile per evitare la commissione dei reati, esercitando vigilanza nei modi prescritti (cfr. art. 40 CP in Lez. IV).*

**Art. 22**

**(Rapporti con tirocinanti)**

1. Nei rapporti con i tirocinanti il Biologo è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne l'adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche. Egli divulga le proprie conoscenze ed è disponibile a fornire informazioni su qualunque attività, quali corsi, seminari, etc., che ritenga utili per un adeguato aggiornamento.

2. Il Biologo deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.

**NOTA**

*Lo studio professionale e il laboratorio hanno una valenza di scuola, soprattutto per i tirocinanti. Tutti i biologi devono esserne consapevoli.*

*Il termine 'tirocinante' in questo contesto comprende anche gli studenti stagisti.*

*Sino a poco tempo fa per accedere all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo era d'obbligo avere effettuato un tirocinio professionale della durata di due semestri. Per l'esercizio di altre professioni è prevista la frequenza di un tirocinio. Comunque la legge prevede la possibilità per tutti di effettuare un apprendistato, e per i laureati l'apprendistato di 'alta formazione' (cfr. Lez. III).*

*Vi è, infine, una particolare categoria di tirocinanti: i colleghi stranieri che intendono iscriversi al nostro Albo. Questi, o sostengono un esame particolare, oppure frequentano un periodo di addestramento presso lo studio o il laboratorio di un biologo iscritto in un registro particolare istituito presso l'ONB. L'addestramento verte principalmente sull'apprendimento della Legislazione e Deontologia professionale (D.M. 260/2005).*

**Titolo V**

**ESERCIZIO PROFESSIONALE**

**Art. 23**

**(Incarico professionale)**

1. L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto, di regola, in forma scritta e dovrà in tal caso contenere quanto definito all'art. 24.

2. Il Biologo non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità.
3. Il Biologo deve rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.
4. Il Biologo non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.
5. Nel caso in cui le attività professionali del Biologo abbiano ad oggetto, a qualunque titolo, l'ambiente naturale, la flora e la fauna, egli è tenuto ad assicurare, per quanto è possibile, benessere e il rispetto dell'ambiente stesso, astenendosi da comportamenti inutilmente distruttivi o inutilmente dannosi.
6. Nel caso in cui le attività professionali del Biologo abbiano ad oggetto, a qualunque titolo, la sicurezza e qualità alimentare e la sicurezza sul lavoro, egli è tenuto ad assicurare, per quanto possibile, il benessere e il rispetto della salute umana e degli animali, astenendosi da comportamenti inutilmente negativi o inutilmente lesivi.

**NOTA**

*L'art. 2222 CC e gli articoli seguenti vengono commentati nella Lez. III.*

*Circa le operazioni illecite o illegittime, si veda in Lez. III-IV la definizione dei termini 'illecito' ed 'illegittimo'.*

*Il biologo è tenuto a dare buon esempio in ogni circostanza inerente all'ambiente; ad es. col corretto smaltimento dei rifiuti anche quando opera prelievi di campioni all'esterno (ad es. campioni di acqua, il cui prelievo richiede l'uso di materiale da smaltire come rifiuto).*

*Le norme sulla sicurezza alimentare e sulla sicurezza sul lavoro comportano particolare impegno e responsabilità.*

**Art. 24**

(Contratti e compensi)

1. È fatto obbligo da parte del Biologo la definizione del contratto completo, di regola, di preventivo del costo della propria opera e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Biologo di regola determina previamente per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'art. 2233 Codice civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali. Non potrà in nessun caso condizionare il compenso all'esito dell'intervento professionale o ai vantaggi che ne trarrà il cliente.
3. Il Biologo deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il cliente, i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, di regola previamente resa nota al cliente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza del servizio reso e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il cliente dovrà inoltre essere edotto dal Biologo dell'esistenza delle presenti norme deontologiche.
4. Ogni variazione dell'indicato compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico, obbliga il Biologo ad informare preventivamente il cliente per ottenere esplicita autorizzazione, concordando modalità e compensi.
5. Il Biologo potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.

6. Il Biologo, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota detagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.

7. La sistematica richiesta di compensi, di cui ai comma 1 e 3 del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta e ai costi sostenuti, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica concorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce infrazione disciplinare. E' tuttavia ammessa la prestazione gratuita, ove sia giustificata da situazioni particolari.

8. Il Biologo, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

#### NOTA

*Viene stabilito l'obbligo di stipulare con il cliente un contratto per la prestazione professionale, in altre parole di applicare quanto previsto dal Titolo V della Tariffa professionale.*

*L'art. 2233 concerne il compenso degli esercenti una professione intellettuale.*

*La proibizione di condizionare il compenso all'esito dell'intervento professionale o ai vantaggi che ne trarrà il cliente evidenzia un fondamento della prestazione professionale, che va retribuita in base alla responsabilità, all'impegno, alla preparazione del professionista e non in base al risultato. Viene quindi proibito il 'patto di quota lite' con il cliente (cfr. art. 233 CC in Lez. III).*

*Quando l'oggetto della prestazione è la valutazione di merci o beni, la responsabilità del professionista aumenta col valore di quanto periziato: è quindi logico che egli venga remunerato in base al valore di essi, ossia a percentuale (cfr. Tariffa in Lez. VI).*

*Poi, quando la prestazione professionale comporta trasferimenti, lunghe attese, o quando prevale la durata rispetto ad altri fattori, la remunerazione deve essere a vacanze (cfr. Tariffa in Lez. VI).*

*E' possibile stabilire delle eque penalità in caso di ritardo dei pagamenti, ma in tal caso devono essere definite nel contratto.*

#### Art. 25

(Accettazione dell'incarico)

1. Il Biologo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.

#### Art. 26

(Incarico congiunto)

1. Il Biologo che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:

a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;

b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il cliente senza una intesa preventiva con il collega;

c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria sfera professionale.

#### NOTA

*Si tratta di norme precettive tendenti ad evitare concorrenza sleale tra colleghi.*

#### Art. 27

(Esecuzione dell'incarico)

1. Il Biologo deve svolgere l'incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.

2. Il Biologo deve, tempestivamente, informare il cliente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell'incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:

a) informare il cliente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all'incarico affidatogli, e se del caso, proporre al cliente soluzioni alternative;

b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.

*NOTA*

*In definitiva si tratta di mettere in atto gli obblighi di diligenza, perizia, lealtà e trasparenza stabiliti dal CC per le obbligazioni ed in particolare per le prestazioni professionali (cfr. art. 1175, 1176 e 1375 CC, in Lez. III).*

Art. 28

(Cessazione dell'incarico)

1. Il Biologo non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze, conflitti di interesse o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. Il Biologo non deve proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Il Biologo che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
4. Il Biologo deve avvisare tempestivamente il cliente della cessazione dell'incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio. In ogni caso deve compiere o portare a termine gli atti urgenti che risultino immediatamente utili per il cliente.

*NOTA*

*La questione delle incompatibilità è già stata trattata in più punti, qui viene richiamata tra i motivi che possono determinare la cessazione dall'incarico. Così dicasi per gli altri motivi. In più qui viene prescritto che in ogni caso si salvaguardino gli interessi del cliente.*

Art. 29

(Rinuncia all'incarico)

1. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall'accordo stipulato, in caso di rinuncia all'incarico, deve dare al cliente un congruo preavviso e deve metterlo in condizione di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi in caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.
2. Il Biologo, in caso di irreperibilità del cliente, deve comunicare la rinuncia all'ultimo domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con l'adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.

*NOTA*

*Il professionista, in forza dell'art. 2237 CC, può rinunciare unilateralmente all'incarico ovviamente per ragionevoli motivi (cfr. Lez. III). In tal caso non deve recare danno non solo al cliente ma neppure al collega o ai colleghi che lo sostituiranno. Deve anche cautelarsi nei confronti del cliente avvisandolo tempestivamente con mezzi di prova, quale una raccomandata, onde evitare l'accusa di avergli recato danno a causa di mancata comunicazione.*

Art. 30 (Inadempimento)

1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell'incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.

*NOTA*

*Il mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per le pubbliche forniture può portare persino all'accusa di frode (cfr. art. CP in Lez. IV).*



#### Art. 31

(Conflitto di interessi)

1. Il Biologo è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali, un interesse in conflitto con quello di un cliente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell'incarico.

*NOTA*

*Si tratta qui di un caso particolare di conflitto di interessi simile a quello previsto dal CP per l'infedeltà per interposta persona nella difesa in giudizio di un imputato (cfr. art. 381 CP in Lez. IV). Tale tipo di infedeltà, prevista dal CP come reato per gli avvocati e per i consulenti tecnici di parte (CTP) nella difesa di imputati, viene qui estesa, come illecito disciplinare, a qualsiasi altra prestazione professionale del biologo.*

#### Art. 32

(Interferenza tra interessi economici e professione)

1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Biologo che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio cliente.

*NOTA*

*Gli artt. 5 e 6 concernono la lealtà e la correttezza. Quindi se il biologo accetta la remunerazione dalle imprese a cui ha inviato clienti, commette una infrazione disciplinare. Viene così ad essere sanzionato un comportamento analogo a quello trattato dall'art. 19 che punisce il biologo che riceve interessenze. Invece nel caso prospettato da questo articolo è egli stesso ad attivarsi per la pattuizione di interessenze.*

#### Art. 33

(Restituzione dei documenti)

1. Il Biologo è tenuto a consegnare al cliente, quando quest'ultimo ne faccia richiesta, i documenti dallo stesso ricevuti, e può trattenerne copia.

*NOTA*

*L'art. 2235 del CC vieta al professionista trattenere i documenti del cliente oltre il tempo necessario all'espletamento dell'incarico, salvo 'la tutela dei propri diritti'. In altre parole rende i documenti dopo il pagamento del suo onorario. Qui in più gli viene concesso il diritto di trattenerne una copia.*

#### Art. 34

(Responsabilità patrimoniale e polizza assicurativa)

1. Il Biologo deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale. Il Biologo deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale (ente assicuratore, numero di polizza, massimale e scadenza) e ogni variazione successiva. L'inosservanza di questo precetto costituisce illecito disciplinare.

2. Il Biologo iscritto all'ONB, ma che non eserciti la professione e sia dunque sprovvisto di partita IVA e non sia iscritto all'ENPAB, è esonerato da tale obbligo, ma è tenuto a comunicare, con autodichiarazione scritta, tale condizione all'ONB.

**NOTA**

*L'obbligo di stipula di un contratto di assicurazione R.C. professionale viene imposto dal DPR 137/2012 che ha dettato nuove norme per l'esercizio delle professioni intellettuali (v. ad es. l'art. 9, sull'aggiornamento professionale). Qui, per maggiore trasparenza, viene resa obbligatoria la comunicazione al cliente dei dettagli circa la polizza.*

**Art. 35 (Informativa)**

1. L'informativa al cliente in ordine all'attività professionale è resa a richiesta del cliente fornendo i propri dati professionali e dello studio.

**Art. 36**

**(Pubblicità informativa)**

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione o accademici, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale, non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria e deve essere eticamente in linea con il decoro della professione.

3. Il Consiglio dell'Ordine potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.

**NOTA**

*Antecedentemente l'emanazione della L. 248/2006 la pubblicità dei professionisti era vincolata al parere favorevole dell'Ordine di appartenenza. Ora è libera, tuttavia deve rispettare i limiti stabiliti dal successivo DPR 137/2012, e precisamente deve essere:*

- *Informativa su abilitazioni, specializzazioni, titoli accademici (cfr. anche art.5), sulla struttura e competenze dello studio o laboratorio....; funzionale all'oggetto della professione, veritiera e corretta.*

*Non deve essere:*

- *né equivoca, né ingannevole o denigratoria, e di conseguenza neppure 'comparativa' non essendo il pubblico in grado di giudicare i pregi di uno studio o laboratorio professionale rispetto ad un altro..*

*La pubblicità non deve violare il segreto professionale ad es. con la pubblicazione dei nomi dei clienti persone fisiche. Tuttavia se si vuole pubblicizzare l'elenco delle aziende-clienti più importanti, com'è d'uso, occorre ottenere il benestare da ognuna di esse.*

**Titolo VI**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 37**

**(Aggiornamento del Codice deontologico)**

1. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale può deliberare l'aggiornamento del presente Codice sulla base di sopravvenute disposizioni di legge e degli indirizzi giurisprudenziali consolidatisi.

**Art. 38**

**(Entrata in vigore. Formazione obbligatoria in materia deontologica)**

1. Le presenti norme entrano in vigore dal 16 settembre 2014. Da tale data è abrogato il previgente codice deontologico approvato il 16 febbraio 1996.

2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito del Consiglio dell'Ordine e vengono diffuse tra gli iscritti anche con idonea e doverosa attività formativa sui principi deontologici e sul procedimento disciplinare.

Anno Accademico 2016/17 – Università di Torino

CORSO DI DEONTOLOGIA E LEGISLAZIONE PROFESSIONALE  
PER BIOLOGI

(Carlo Rubiola – professore a contratto)

**LEZIONE X-XI (su XII)**

La professione di Biologo può svolgersi in svariati settori anche apparentemente lontani tra loro, ma che per lo più hanno a che fare con l'attività di laboratorio, sia a livello operativo, sia a livello dirigenziale. Poi, per quanto riguarda l'attività del Biologo junior, questa si svolge prevalentemente nel laboratorio (cfr DPR 328, art. 31, comma 2°).

Quindi in queste lezioni ci occupiamo delle **norme essenziali** inerenti all'attività di LABORATORIO chimico-biologico, e precisamente:

- norme di *Buona Prassi di Laboratorio (BPL)*, (obbligatorie, se non incluse in norme ISO);
- norme sulla *Qualità*, (obbligatorie);
- norme di *Sicurezza del laboratorio e del personale*, (sempre obbligatorie);
- norme di rispetto dell'ambiente, ossia degli *Scarichi* liquidi, gassosi e dei *Rifiuti* di laboratorio, (sempre obbligatorie);
- cenno sulle autorizzazioni per l'apertura di un laboratorio e sulla vigilanza da parte dell'Autorità pubblica.

-----

**Norme di Buona Prassi di Laboratorio (BPL) – Good Laboratory Practice (GLP)**

Tra i testi ufficiali che vertono sui vari tipi di laboratori di analisi abbiamo scelto il **D.Lgs n. 50/2007** che ci sembra rappresentativo dell'attività di laboratorio.

Con il D.Lgs n.50/2007 (che ha sostituito il vecchio D.Lgs 120/92) sono state recepite due Direttive della UE, e precisamente la n. 2004/9 CE e la n. 2004/10 CE. Questa nuova normativa costituisce un riferimento più completo e più aggiornato della precedente.

Tale nuovo decreto 50/2007 può essere considerato un **modello di riferimento** per le buone pratiche di laboratorio, formalmente indicate come *Buona Prassi di Laboratorio (BPL)*, e in campo internazionale indicate con l'acronimo *GLP (Good Laboratory Practice)*. Il D.Lgs 50/07 è un modello di riferimento, anche se riguarda soltanto un determinato tipo di laboratorio, ossia di laboratori che si occupano di analisi dei prodotti chimici industriali, dei cosmetici, dei prodotti usati per preparare i medicinali, degli additivi alimentari, degli antiparassitari..... al fine di valutarne gli effetti sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente.

Il D.Lgs n. 50/2007 **non** riguarda invece i laboratori che controllano gli alimenti e le acque, i laboratori per analisi cliniche e neppure riguarda le sperimentazioni cliniche.... attività per le quali vigono norme specifiche. Bisogna poi sempre tener presente che tutte queste norme di laboratorio **non** riguardano mai le interpretazioni dei risultati.

Quindi D.Lgs 50/07, pur disciplinando un solo tipo di laboratorio, può essere preso come esempio perché contiene un insieme di norme che **a grandi linee** ritroviamo nella normativa riguardante gli altri tipi di laboratorio di analisi; a grandi linee, perché nel dettaglio le norme riguardanti un laboratorio di analisi di prodotti chimici necessariamente variano rispetto a quelle che regolano altri laboratori (di analisi cliniche, di analisi alimentari ecc.).

Comunque il D.Lgs 50 ci interessa anche perché buona parte delle analisi da esso contemplate rientra nelle competenze professionali del biologo (Vedere *punto e*) dell'*art.3: ...controllo e studi di...innocuità di insetticidi, anticrittogamici...*della nostra legge istitutiva n. 396/1967).

Il **D.Lgs n. 50/2007** detta norme generali sia per l'esecuzione delle analisi, indicate con la parola *Saggi*, sia sui laboratori, indicati come *Centri di Saggio*, norme generali che quindi non entrano nei dettagli operativi, e ciò a causa della grande varietà di tipi di analisi.

Per le verifiche che l'Autorità effettua su questi laboratori si fa riferimento ad altre norme, in particolare quelle del Decreto Min. Salute del 04.07.97.

I laboratori devono comunicare al *Ministero della Salute* il tipo di prove che eseguono ed i documenti necessari per dimostrare l'idoneità del laboratorio (abilitazioni professionali del personale, planimetrie, elenco degli strumenti ecc.).

Quindi i laboratori vengono ispezionati dal Ministero stesso e, se l'ispezione dà esito favorevole, ricevono la *Certificazione di conformità alle BPL*. [Approfondiremo più avanti il significato della parola *Certificazione*]. Infine il Ministero compila l'elenco dei laboratori certificati e lo trasmette alla *Commissione della UE*.

Molto importanti dal punto di vista operativo sono gli **Allegati** al D.Lgs n. 50/2007 e successive modifiche. Vale la pena ricordare qualche punto di tali Allegati.

Nell'**Allegato I/A** abbiamo la definizione dei termini, di cui riportiamo qualche esempio [trascrizione non alla lettera].

- *Reperto*: qualunque materiale tratto da un sistema di saggio (inorganico, vegetale, microbico, cellulare ecc.) a scopo di esame, di analisi o di conservazione.
- *Sostanza in esame*: una sostanza chimica, **o una miscela** di sostanze, sottoposta alle verifiche di laboratorio. Si noti che nel linguaggio corrente di laboratorio si usa anche il termine più generico *Materiale in esame*, che comprende anche materiale biologico, oltre alle sostanze chimiche.
- *Sostanza di riferimento o Sostanza di controllo*: qualunque sostanza chimica utilizzata al fine di confronto con la sostanza in esame.
- *Lotto*: una quantità specifica, o una partita della sostanza in esame o di riferimento, prodotta in un ciclo determinato di fabbricazione, in modo che si possa ritenere di carattere uniforme. Sia il numero che contraddistingue ogni *Lotto*, sia la quantità del prodotto e la numerosità di pezzi prodotti per ogni singolo *Lotto*, vengono stabiliti dal fabbricante a suo giudizio.

NOTA- Nella pratica di laboratorio vengono usati spesso altri termini diversi da quelli ufficiali, ad es. si usa la parola *Campione* per indicare una qualsiasi quantità della *Sostanza in esame*. Si noti, però, che con il nome *Campione* si può indicare anche la *Sostanza di riferimento* di cui si conosce il grado di purezza, la concentrazione di principio attivo ecc. Per evitare ogni confusione, nella pratica di laboratorio la *Sostanza di riferimento* viene detta *Standard*.

Nell'**Allegato I/B** abbiamo la definizione delle varie figure operanti nel laboratorio, detto *Centro di saggio*: *Direzione del Centro di Saggio*, ossia del laboratorio; *Direttore dello Studio*. [Per *Studio* si intende un esperimento o una serie di esperimenti in cui una sostanza in esame viene studiata, analizzata...allo scopo di ottenere dati sulle sue proprietà, sulla sua sicurezza per la salute umana, per l'ambiente..]; *Ricercatore principale*; *Personale (tecnici, ausiliari ecc.)*.

Si noti che l'obbligo di indicare le persone operanti in laboratorio con le rispettive qualifiche, e le loro mansioni operative, non è solo un adempimento formale, ma è essenziale per il buon ordine. Poi, in caso di errori ed incidenti è più facile determinare le responsabilità individuali.

Sempre nel medesimo Allegato I/B viene prescritto l'obbligo di redigere ed osservare un *Programma per assicurare la Qualità* del laboratorio [vedasi più avanti il paragrafo sulla **Qualità**].

Vengono infine dettate norme sugli *Impianti*, sulla *Strumentazione*, sui *Sistemi di Saggio* (ossia sui metodi d'analisi)..., sulle *Relazioni* dei risultati e sulla *Archiviazione* dei dati, dei materiali ecc.

L'**Allegato II/A** detta regole per facilitare il riconoscimento dei dati da presentare alle autorità, regole sulla riservatezza e su come effettuare le ispezioni ai Laboratori ecc.

L'**Allegato II/B** riguarda i nuovi orientamenti circa le ispezioni ai laboratori.

Per le analisi dei **prodotti alimentari** vi sono altre regole riguardanti i **controlli ufficiali**. Regole un po' diverse da quelle dettate dal D.Lgs 50/2007 perché tengono conto sia della deperibilità dei campioni, sia del fatto che, se i risultati delle analisi hanno esito sfavorevole, vi è l'obbligo di denuncia.

Quindi per il responsabile dell'industria alimentare l'esigenza di analizzare al più presto un campione deperibile può costituire un ostacolo al suo diritto alla difesa: ed in effetti questi ha diritto ad assistere personalmente, o tramite un suo consulente, alle prove. Però - dato che si devono iniziare al più presto le prove a causa della deperibilità del campione - la comunicazione all'interessato circa data ed ora di inizio delle prove giungerebbe inevitabilmente quando le prove stesse sono già iniziate. Vedremo quindi come la normativa ha cercato di risolvere il dilemma: da una parte la necessità di analizzare al più presto il campione, e dall'altra la salvaguardia del diritto alla difesa dell'indagato, diritto garantito dalla Costituzione (art. 24).

Alla base della normativa sul controllo delle industrie alimentari e degli alimenti stessi troviamo una serie di *Regolamenti* della UE, indicati correntemente col nome di *Pacchetto di igiene alimentare*. Per armonizzare tali Regolamenti (n. 852/2004 CE, n. 853/2004 CE, n. 882/2004 CE....) con la legislazione italiana e per stabilire le sanzioni penali contro i trasgressori è stato emanato il *D.Lgs 193/2007*. Ed in effetti, solo la legislazione nazionale ha il potere di stabilire sanzioni penali, potere che invece non ha la UE.

Tale *D.Lgs 193/2007* ha pure abrogato molte norme di legge, ma non quelle riguardanti le analisi microbiologiche ufficiali sugli alimenti, norme contenute nell'antecedente *D.Lgs 3 marzo 1993 n. 123* riguardante parimenti i **controlli ufficiali** sugli alimenti.

Per le analisi ufficiali che gli organi di vigilanza (Nas, Arpa, ecc.) effettuano si procede quindi con le modalità qui di seguito illustrate.

Al momento del prelievo, ogni **campione** di analisi viene suddiviso in non meno di **cinque aliquote** prelevate con mezzi sterili; ogni aliquota viene racchiusa in un contenitore sterile debitamente sigillato e mantenuto alla temperatura prescritta per la conservazione.

Un'aliquota rimane all'interessato - un'altra è destinata ad una prima analisi - un'altra per l'eventuale ripetizione dell'analisi - un'altra a disposizione dell'Autorità giudiziaria - infine un'altra è da conservarsi nel laboratorio pubblico stesso. Il campione, composto precisamente dalle quattro aliquote da portarsi in laboratorio, deve viaggiare ed arrivare in laboratorio alla temperatura prescritta.

Quindi il laboratorio inizia ad effettuare le analisi il più presto possibile su un'aliquota del campione, e ciò anche in assenza dell'interessato o di un suo rappresentante. E questo in parziale deroga dalle norme sulla salvaguardia del diritto alla difesa dell'indagato.

Se il risultato dell'analisi non è favorevole, il laboratorio manda la comunicazione all'interessato specificando il parametro non conforme ed il metodo di analisi seguito, e lo convoca per la ripetizione delle prove limitatamente al parametro, o ai parametri non conformi.

Se la ripetizione dà esito nuovamente sfavorevole, l'interessato può chiedere la revisione delle analisi, revisione che viene effettuata presso l'Istituto Superiore di Sanità. Però, data la deperibilità del campione, la revisione delle analisi si limita al controllo delle procedure e metodiche seguite per le analisi stesse. Se la revisione conferma il responso del Laboratorio pubblico, l'interessato deve risponderne all'Autorità giudiziaria, la quale potrebbe anche ordinare un'ulteriore analisi sull'aliquota rimasta nel laboratorio pubblico.

Ovviamente ogni ripetizione di analisi su campioni deperibili risulta sempre meno attendibile, a meno che si ricerchino sostanze non alterabili.

Per il controllo dei vari tipi di alimenti (carne, uova, latte, frutta ecc.) vi è una serie di regolamenti e direttive comunitarie, di decreti, di ordinanze e circolari ministeriali ecc. che riguardano i tenori massimi dei contaminanti degli alimenti, i metodi analitici da impiegare ecc.

Norme sulle analisi degli alimenti sono pure contenute nella legge fondamentale sulla produzione e vendita degli alimenti e delle bevande, la *Legge n. 283/1962* e successive modifiche, e nel suo

regolamento applicativo, il *DPR n. 327/1980* e successive modifiche. Norme in gran parte superate dalle Direttive europee che costituiscono il cosiddetto *Pacchetto alimentare*.

Ricordiamo infine che per i Laboratori privati, che eseguono analisi per conto delle aziende alimentari, sono previsti due tipi di autorizzazioni, più propriamente detti *accreditamenti*.

Un *accreditamento*, concesso dal Ministero della Sanità, è limitato all'analisi di alimenti specifici delicati, quale carne, uova, latte, prodotti della pesca ecc.

Un secondo *accreditamento*, concesso dalla Regione, si estende alle analisi per l'analisi di tutti gli altri alimenti.

Per ottenere tali accreditamenti il laboratorio deve dimostrare, tra l'altro, di applicare la norma internazionale ISO 17025:2005 sulla **Qualità**.

-----  
Vedremo nell'ultima lezione qualche riferimento legislativo su altri settori in cui possono operare i biologi.  
-----

### **Cenni sulle Norme della Qualità**

Abbiamo visto che, tra i vari obblighi cui devono sottostare i laboratori accreditati, vi è pure l'obbligo di seguire le norme internazionali per la **Qualità**, le **ISO 17025:2005**.

Invece i Laboratori di analisi cliniche devono seguire altre norme per la qualità, le ISO 15189:2012. La conformità alla normativa ISO 17025 include la conformità alle norme ISO 9001, cioè alle norme generali sulla Qualità, valide per qualsiasi azienda pubblica o privata (produttrice di beni o di servizi...). Le ISO 9001 di per sé non sono obbligatorie, ma lo diventano quando vengono imposte dalla legge o dall'Autorità, o da clausole contrattuali, o comunque per garantire affidabilità.

Ed in effetti, sono soprattutto le esigenze del mercato ad imporre l'osservanza delle regole sulla Qualità. E ciò in quanto ormai tutte le aziende medio - grandi, ed alle volte anche quelle piccole, esigono che i propri fornitori di beni oppure di servizi seguano le regole internazionali sulla Qualità. Ma chi garantisce a queste aziende che i propri fornitori di beni o di servizi osservino anch'essi veramente le regole sulla Qualità? E d'altra parte, queste aziende, che esigono dai fornitori la Qualità, a loro volta come fanno a garantire ai propri clienti che esse stesse seguono le regole sulla Qualità? Lo vedremo.

Si tratta di un settore – quello della Qualità - che si sta estendendo sempre di più e che trova nel laureato, anche in quello junior, un operatore idoneo. Ed in effetti, il *DPR n. 328/2001*, che abbiamo illustrato nelle lezioni precedenti, include tra le competenze professionali del *biologo junior* anche le *procedure di controllo di qualità* (cfr. punto e) del comma 2° dell'art. 31). Ovviamente occorre che il biologo e il biologo junior conseguano una preparazione specifica. Per dare un'idea sulla specificità del settore si tenga presente che i corsi iniziali per operare nella Qualità prevedono un corso di 40 ore. Però ogni biologo dovrebbe conoscere, almeno nelle linee essenziali, che cosa si intende per *Qualità*, *Sistema di Qualità* ecc. Si pensi che in quasi tutti i corsi delle lauree scientifiche sono previsti corsi sulla Qualità.

Ed ecco un cenno storico sull'origine dei sistemi di Qualità.

Con l'espansione e la diversificazione della produzione industriale è nata l'esigenza di avere prodotti sempre più affidabili. In un primo momento l'interesse delle aziende si era focalizzato sulle caratteristiche e sul controllo dei soli prodotti. Poi ci si è resi conto che un buon prodotto nasce da una buona organizzazione del lavoro; quindi la cura della qualità è stata estesa dal controllo del prodotto finito a tutte le fasi della sua lavorazione industriale. Infine ci si è resi conto che le stesse regole della Qualità industriale, cioè per la produzione di beni, potevano essere valide anche per la produzione di servizi.

Si è così arrivati a formulare delle regole generali per un **Sistema per la Qualità** valido per qualsiasi attività di produzione sia di beni, sia di servizi. Tale Sistema di Qualità va impiantato e poi portato avanti, gestito ed aggiornato: quindi oggi la **Gestione del Sistema di Qualità** e il suo aggiornamento costituiscono un notevole impegno per ogni azienda.

Non ci dilunghiamo oltre a raccontare come si è evoluto il settore della Qualità. Ricordiamo solo che le regole inerenti, valide per tutto il mondo, sono nate negli anni '80, ma da poco, a partire cioè dagli anni 2000, sono state formulate regole più semplici delle precedenti, alcune valide per qualsiasi tipo di attività produttiva o di servizi, altre molto specifiche per le singole attività.

Sorge quindi la domanda: chi formula le regole per la Qualità?

Le regole sono formulate da commissioni costituite di rappresentanti di tutte le nazioni, commissioni che fanno capo ad un organismo internazionale, detto ISO (International Standardization Organism). Vi sono anche norme europee, che per lo più ricalcano quelle ISO, che vengono emanate da un organismo detto EN (European Normalization). Infine le norme ISO ed EN vengono tradotte in ogni nazione da organismi particolari. E così in Italia abbiamo l'UNI (Ente Italiano di Unificazione), in Francia l'AFNOR ecc. Bisogna però dire che l'organismo europeo, l'EN, sta perdendo d'importanza: infatti, come avevamo accennato, i problemi sorgono soprattutto nelle traduzioni nelle varie lingue. Quindi gli organismi nazionali continuano ad avere importanza poiché traducono dall'inglese le norme ISO, sebbene molte normative vengano ormai diffuse ed applicate nel testo originario senza traduzione.

Le norme emanate da questi organismi portano l'acronimo dell'organismo stesso, seguito da un numero di quattro o cinque cifre, seguite dall'anno di emanazione. Ad es. *ISO 9001:2015*, o più compiutamente *UNI-EN-ISO 9001:2015*.

Ed ora ritorniamo alla domanda che ci eravamo posti all'inizio: chi controlla e garantisce che le aziende seguano veramente e correttamente le norme ISO? Non basta che lo dichiarino loro stesse. Occorrono quindi altri organismi estranei alle aziende e differenti dagli organismi internazionali e nazionali (ISO, UNI..) che stabiliscono le norme.

In Italia gli organismi di controllo erano sino al 2009 il SINCERT per le aziende, ed il SINAL per i laboratori di prova; organismi che ora sono confluiti in un ente unico denominato **ACCREDIA**, riconosciuto ufficialmente dallo Stato.

Tuttavia ACCREDIA non riesce a controllare e a *certificare* le migliaia di aziende che seguono le regole della Qualità. Ed allora esso autorizza, cioè *accredita*, altri organismi ad effettuare i controlli sulle aziende. Citiamo il nome di alcuni di tali organismi: RINA, QUALITALY, TÜV con la sezione ITALIA, ecc.

In seguito alle relazioni di ispettori detti *Valutatori di Qualità*, o *Auditors*, che effettuano i controlli e le verifiche sulle aziende, gli organismi *accreditati* da ACCREDIA rilasciano a tali aziende un certificato di conformità alle norme ISO. Le aziende potranno quindi fregiarsi del *Certificato di Qualità* con l'indicazione del tipo di norma per la quale sono certificate (ad es. ISO 9001:2015), con l'indicazione del nome dell'organismo certificatore accompagnato dal numero identificativo della certificazione stessa.

I laboratori di prova (di analisi, di collaudi..), che sono molto meno numerosi delle aziende, vengono accreditati direttamente da ACCREDIA. Quindi i laboratori, diversamente dalle aziende, vengono *accreditati* (e non certificati) *direttamente da ACCREDIA*. Poi loro stessi, dando al cliente i risultati delle prove effettuate, gli rilasciano un *Certificato* delle prove o dei saggi (analisi..) eseguiti.

### **La norma UNI-EN-ISO 9001: 2008 e l'aggiornamento UNI-EN-ISO 9001: 2015**

La norma **ISO 9001:2008** costituisce la base dei sistemi di qualità di qualsiasi azienda che produca beni oppure servizi. L'aggiornamento successivo, ossia la **ISO 9001:2015**, ne ha modificato di poco la struttura. Ora la norma è di più ampia applicazione, specie per i fornitori di servizi, e può servire come base per altre norme, come ad es. la ISO 14001, Sistema di Qualità Ambientale, e la ISO 45001, Sistema della Sicurezza.

A proposito di sicurezza, è da ricordare il già accennato *Pacchetto di igiene alimentare*, con norme in molti punti affini alle norme del *Sistema di Qualità*. Anzi, vi è una norma, la ISO 22000:2005, che coordina ed armonizza la *Sicurezza* con la *Qualità* dell'industria alimentare.

I Laboratori di analisi, devono farsi accreditare obbligatoriamente secondo le norme specifiche **ISO 17025:2005**, che saranno presto aggiornate. I Laboratori possono anche farsi certificare secondo le **ISO 9001:2015** come qualsiasi altra azienda fornitrice di beni o di servizi.

I Laboratori di Analisi Cliniche devono osservare le norme di BPL, e norme molto specifiche sulla Qualità, le **ISO 15189:2012**, che differiscono parzialmente dalle ISO 17025, ma che contengono pure norme di BPL (Buone Pratiche di Laboratorio).

Così pure vi sono norme ISO specifiche per i vari tipi di aziende, per i prodotti, per i servizi.

Per alcuni settori molto particolari, ad es. per il settore dell'elettricità, per il settore delle misurazioni ecc., esistono altri organismi di normazione, sia internazionali, sia nazionali (ad es. CEI per il settore elettrico italiano), che in realtà mirano più alla sicurezza che alla qualità in sé.

Ed ecco ora una descrizione del contenuto essenziale delle **ISO 9001**.

Qualunque azienda, o laboratorio, o ente – definiti dalla normativa col nome di *Organizzazione* - che voglia o debba applicare il *Sistema di Qualità*, deve innanzitutto essere in regola con le leggi e la normativa inerente alla propria attività; ossia l'*Organizzazione* deve essere in regola con le *norme cogenti* (dal Latino *cogere*= costringere). In altre parole, un'azienda prima di ottenere il *Certificato di Qualità* deve dimostrare di possedere i *prerequisiti*, cioè i requisiti necessari che consistono nell'osservanza delle leggi e dei decreti inerenti alla propria istituzione e gestione.

Le norme ISO 9001 tengono conto della suddivisione tradizionale dell'attività delle aziende, e così raggruppano tutte le attività in quattro grandi *Processi*, detti **Macroprocessi**, e precisamente:

**Responsabilità della direzione; Gestione delle risorse; Realizzazione del prodotto; Misurazioni, analisi e miglioramento.**

Ogni *Macroprocesso* è poi suddiviso in ulteriori *Processi*, a seconda del tipo e delle dimensioni dell'azienda (ad es. la *Realizzazione del prodotto* è suddivisibile in: progettazione, produzione, collaudo..). Naturalmente i vari *Processi* sono collegati tra loro e su di essi sovrintende la *Direzione* dell'azienda.

L'applicazione di questa suddivisione in *Processi* nell'ambito di una *Organizzazione*, la ricerca delle loro interazioni e la loro gestione, si definisce *Approccio per Processi* del *Sistema di Qualità*. Un'altra caratteristica fondamentale delle norme ISO 9001 è la cura del cliente e la ricerca della sua soddisfazione (*Customer satisfaction*).

La sequenza dei *Macroprocessi* ci dà un'idea di come viene affrontato il problema della *Qualità*: innanzitutto ci deve essere la responsabilità massima della **direzione**, e ciò diversamente dal passato, ossia quando il problema della qualità dei prodotti veniva affidato ai soli tecnici. Poi si dà grandissima importanza alle risorse, soprattutto a quelle umane.

Nello **schema** riprodotto nell'ultima pagina di questa lezione vengono evidenziati i quattro *Macroprocessi*, con le loro correlazioni: correlazioni tra di loro e col cliente.

In ognuno dei *Macroprocessi* indicati nello schema sono inclusi, e correlati tra loro, i vari *Processi* aziendali. Quindi nel macroprocesso **Responsabilità della Direzione** abbiamo: la *Pianificazione della Gestione del Sistema di Qualità*; la cura della *Comunicazione interna* dell'azienda stessa (*Organizzazione*) ecc. Nel macroprocesso **Gestione delle Risorse** troviamo: la cura dell'addestramento del personale (risorse umane), le attrezzature e macchine, l'ambiente di lavoro... Nel macroprocesso **Realizzazione del Prodotto** abbiamo la *Pianificazione della realizzazione del Prodotto*, l'*Approvvigionamento*, l'esigenza della *Rintracciabilità* del prodotto (esigenza quanto mai importante per i prodotti alimentari) ecc. Nel macroprocesso **Misurazioni, analisi e miglioramento** viene evidenziata la necessità sia di misurare la *Soddisfazione del Cliente* anche con ricerche di mercato, sia di tenere sotto controllo i *Prodotti non conformi* ecc.



Una delle caratteristiche dei Sistemi di Qualità è l'obbligo di tenere la descrizione scritta e la relativa documentazione inerente a tutti i *Processi*, a tutte le *Procedure* adottate nell'*Organizzazione* (azienda).

Il documento principale della *Gestione della Qualità* che descrive i *Processi* e relative interazioni, le *Procedure* ecc. costituisce il **Manuale della Qualità**.

-----  
Per conseguire l'abilitazione ad esercitare l'attività di Valutatore (*Auditor*) della Qualità occorre seguire dei corsi presso particolari organizzazioni, come ad es. l'AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) con sedi nelle principali città italiane. Notevole, anche dal punto di vista storico, è la sede di Torino.

### ----- **Norme di Sicurezza del laboratorio e del personale**

Le norme di sicurezza del laboratorio e del personale sono strettamente correlate ed obbligatorie.

Per la **sicurezza del laboratorio** occorre rispettare le norme antincendio ed altre norme per la salvaguardia degli edifici e degli impianti ecc.

Le norme antincendio variano secondo le dimensioni del laboratorio. Ad es. la detenzione di infiammabili in quantità superiore a quella stabilita dalla normativa va denunciata ai Vigili del fuoco; le sostanze infiammabili vanno messe in appositi armadi, occorre la messa a terra delle masse metalliche per evitare scariche di elettricità elettrostatica che possono innescare incendi ecc.

Tra gli obblighi generali, ricordiamo l'osservanza delle norme per gli impianti elettrici, le norme sulla sicurezza degli impianti a combustione (Legge 46/90 e decreti applicativi...); ed anche le norme di legge che disciplinano la fabbricazione e l'utilizzo degli apparecchi a pressione (bombole, autoclavi ecc.).

Per la **sicurezza dei lavoratori** sono state emanate nel tempo numerose disposizioni: ricordiamo il *DPR n. 303/1956*, la *L. n. 833/1978* (Legge della Riforma sanitaria), le disposizioni circa la protezione dall'amianto, dai rumori ecc.

Sino a pochi anni or sono era in vigore il *D.Lgs 626/94*, in recepimento di alcune direttive della UE. Questo prevedeva tutta una serie di procedure da attuare, incluse quelle per dimostrare l'attuazione delle procedure stesse. Ricordiamo in particolare le norme per il rischio chimico, e quelle per il rischio biologico e da cancerogeni che sarebbero di stretta competenza del biologo.

Il *D.Lgs 626/94* è stato sostituito ed ampliato col **D.Lgs 81/2008** che, con i suoi decreti applicativi, tratta, tra l'altro, dei rischi chimici e biologici (ad es. i rischi per i biologi ed i tecnici di laboratorio). Poi tale *D.Lgs* ha accentuato la responsabilità non solo degli imprenditori, ma anche dei dipendenti, per la sicurezza delle persone. In più tale nuovo *D.Lgs 81* tende a garantire non solo la sicurezza, ma anche il benessere del lavoratore.

Ogni azienda deve redigere un piano per la sicurezza, più o meno complesso a seconda delle dimensioni dell'azienda stessa.

### **Norme di rispetto dell'ambiente: Scarichi liquidi, gassosi; Rifiuti di laboratorio**

In recepimento di Direttive UE, è stato approvato il **D.Lgs n. 152/2006**, detto correntemente **Codice dell'ambiente**, i cui decreti applicativi vanno a sostituire tutta la normativa circa la difesa del suolo, dell'aria e delle acque, circa i rifiuti, gli scarichi fognari ecc. Tale *D.Lgs* concerne anche la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) che deve accompagnare i progetti di costruzione di opere che possono notevolmente influire sull'ambiente, come ad es. ponti, autostrade, ecc. Il biologo ed il biologo junior hanno competenza anche in tale settore (cfr. Lez. V – VI).

La normativa sul rispetto dell'ambiente è molto complessa ed alle volte di difficile interpretazione. Per quanto riguarda l'attività del laboratorio biologico, vi sono norme particolari per i rifiuti


potenzialmente infetti ecc. E' da ricordare l'obbligo di denuncia annuale dei rifiuti prodotti e l'obbligo di conferire certi rifiuti a ditte smaltitrici autorizzate, e ciò per l'attuazione del sistema SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) ecc.

-----

Per **aprire e gestire un laboratorio d'analisi** occorrono alcuni **nulla osta ed autorizzazioni** da parte d'autorità varie: nulla osta dei Vigili del fuoco, autorizzazione da parte del Comune o della ASL di competenza per l'idoneità dei locali, ecc.

E poi occorrono autorizzazioni ed accreditamenti a seconda del tipo di laboratorio e di analisi che si intendono effettuare: autorizzazione regionale per le analisi cliniche, accreditamento del Ministero della Sanità e della Regione per le analisi alimentari ecc.

In generale tutte le Autorità che hanno rilasciato gli accreditamenti e le autorizzazioni vigilano sull'osservanza delle norme. Così pure altre autorità vigilano sulla sicurezza, sull'ambiente, sull'osservanza dei regolamenti comunali, sull'osservanza delle norme previdenziali ecc.



Anno Accademico 2016/17 – Università di Torino

CORSO DI DEONTOLOGIA E LEGISLAZIONE PROFESSIONALE  
PER BIOLOGI

(Carlo Rubiola – professore a contratto)

**LEZIONE XII (su XII)**

**Settori in cui può operare il biologo  
e cenni sulla legislazione inerente**

Principio generale

Quando si parla di professioni intellettuali, bisogna sempre tenere presente la distinzione tra la figura dei **laureati** e la figura degli **abilitati** all'esercizio della professione.

Il medico è tale se dopo la laurea ha conseguito l'abilitazione professionale; così dicasi per il **biologo** che è tale se dopo la laurea ha conseguito l'**abilitazione professionale**; in mancanza di questa può formalmente presentarsi come laureato in Biologia, ma non come Biologo.

Quindi parleremo dapprima delle possibilità professionali del laureato, triennale e quinquennale, e poi descriveremo le possibilità professionali del biologo e del biologo junior, ossia degli abilitati alla professione, e ciò con riferimento alla legislazione essenziale dei settori in cui possono operare.

Laureati

Per quanto concerne i **laureati quinquennali** di qualunque tipo di laurea, la legislazione e la giurisprudenza da tempo hanno chiarito le possibilità di accesso ai pubblici concorsi, ad es. per l'insegnamento nelle scuole secondarie ecc.; invece, per i **laureati triennali**, la situazione non è ancora del tutto chiara.

Secondo una Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (27 dic. 2000, n. 6350), per accedere alle funzioni dirigenziali del pubblico impiego la laurea breve non è sufficiente; occorre la laurea specialistica, oggi detta magistrale, oltre ad altri requisiti. Mentre per tutti gli altri concorsi pubblici non dirigenziali, per i quali si richiede un diploma di laurea, è valida anche la laurea triennale.

Poi, un decreto interministeriale del maggio 2004 ha stabilito che, quando il concorso richiede la laurea specialistica (ora magistrale), vengono ammessi anche i vecchi laureati quadriennali e quinquennali...

Per intraprendere la carriera di insegnante nelle scuole secondarie, oltre alla laurea occorre conseguire una particolare abilitazione, ma non è richiesta l'abilitazione all'esercizio di una *professione intellettuale*. Così dicasi per la carriera di ricercatore e per quella di docente universitario, carriere soggette a regole particolari (idoneità, concorso...).

In concreto, è necessario leggere attentamente ogni bando di concorso per sapere quali sono i titoli richiesti. Alle volte occorre poi appurare quali sono i titoli equiparati a quelli richiesti.

Per il lavoro nell'industria non sono richieste abilitazioni professionali, salvo i casi previsti dalla legge (ad es. per la direzione tecnica di un'industria che produce cosmetici occorre l'iscrizione all'Albo dei biologi, oppure a quella dei chimici o dei farmacisti...). In realtà, il mondo industriale richiede soprattutto persone che sappiano fare bene qualche cosa indipendentemente dal corso degli studi, o per lo meno che abbiano doti e capacità. Così non è raro vedere dei semplici diplomati delle scuole secondarie raggiungere livelli dirigenziali.

Nei settori altamente specializzati si esige una preparazione che vada ben oltre la laurea. Questa esigenza vale specialmente nei confronti dei laureati di lauree di tipo "generalista", come quella in

Biologia. Quindi per progredire nella carriera possono essere necessari, dopo la laurea, stages, meglio se all'estero, master, specializzazioni e un'adeguata conoscenza dell'inglese e magari di un'altra lingua straniera.

Infine, circa la possibilità dei laureati di lavorare all'estero, ed in particolare nei Paesi dell'Unione Europea, vi sono difficoltà per il riconoscimento non tanto del titolo accademico in sé quanto delle competenze professionali. C'è però il vantaggio che ben pochi Stati prevedono un Albo professionale per l'attività di biologo quindi il campo è aperto anche ai non abilitati.

## Abilitati

Il laureato in Biologia di laurea triennale può sostenere l'esame di abilitazione per esercitare la professione di **biologo junior**, mentre il laureato di laurea quinquennale in Biologia può sostenere l'esame di abilitazione per esercitare la professione di **biologo** ed anche sostenere l'esame di abilitazione per esercitare la professione di **agrotecnico**.

Poi possono conseguire l'abilitazione per l'esercizio della professione di biologo, e di biologo junior, anche i laureati in Scienze naturali, i laureati in Biotecnologie provenienti dalle facoltà di Agraria, di Farmacia, di Medicina... Laureati che quindi possono, forti dell'abilitazione conseguita, esercitare l'attività professionale in qualsiasi settore previsto dalla legge istitutiva della professione di biologo (L. 396/1967 e DPR 328/2001).

Il **biologo junior** ed il **biologo** in particolare (che per chiarezza possiamo chiamare *biologo senior*) possono operare in settori così vari che spesso si discostano in modo significativo dal curriculum di studi seguito. Ad es. il biologo laureato del curriculum ambientale può formalmente esercitare nel settore alimentare. Così dicasi per il laureato del curriculum biosanitario può formalmente esercitare nel settore della salvaguardia dei beni artistici... e così via.

Però occorre che ognuno si prepari seriamente in questo settore avvalendosi della sua preparazione di base: è una necessità, ma è anche un dovere etico.

Quindi la preparazione universitaria rimane come base su cui ognuno deve costruire la propria professionalità nel settore in cui si trova o si troverà ad operare. E questo vale e varrà sempre di più per qualsiasi tipo di laurea. Senza poi contare che sempre più spesso capita di dover cambiare settore di attività dopo anni, alle volte dopo decenni, dall'ingresso nella vita professionale. E questo succede non solo nel privato, notoriamente molto flessibile, ma persino nel settore pubblico. Così ci sono biologi che dopo anni di vita in laboratorio vengono nominati responsabili della sicurezza di un intero ospedale, oppure vengono incaricati dell'istruzione e dell'aggiornamento del personale.

Come abbiamo visto commentando il Codice deontologico, la preparazione e l'aggiornamento professionale sono un dovere ed una necessità, anche quando può sembrare soltanto un'opzione.

Per tutte le categorie di iscritti ad un albo professionale - quindi anche per i biologi - vi è l'obbligo di aggiornamento continuo. Questo dovere è stato reso obbligatorio dalla legge a partire dal 2012 (DPR 137/2012) mediante un sistema di crediti formativi, da acquisire con la frequenza a corsi, a convegni ed anche con l'autoaggiornamento.

Nelle leggi per il risanamento dei bilanci dello Stato e per il rilancio dell'economia, dette comunemente *Manovra d'estate*, *Manovra d'autunno*, *Legge di stabilità*..., alcune norme riguardano le professioni e, tra le altre disposizioni, viene previsto il tirocinio per l'iscrizione all'Albo e l'obbligo di aggiornamento continuo ecc.. Obblighi che diventano operativi da quando vengono emanate norme attuative (DPR 137/2011 e decreti particolari per ogni singola professione).

Infine alcune categorie di biologi, come qualsiasi professionista che operi direttamente o indirettamente nel SSN (Sistema Sanitario Nazionale), sono obbligate all'aggiornamento continuo con l'acquisizione

di un certo numero di crediti annuali del sistema ECM (Educazione Continua in Medicina), ottenibili mediante la frequenza di corsi, di convegni e con l'autoaggiornamento.

### **Biologi juniores**

Nonostante le indicazioni del DPR 328/2001, rimangono ancora incerte le concrete possibilità professionali del biologo junior. Inoltre, come abbiamo fatto notare nelle lezioni precedenti, non è prevista una Tariffa per le loro prestazioni professionali.

Comunque, parlando dei vari Settori in cui possono operare i biologi faremo un cenno, qualora occorra, alle prestazioni professionali del biologo junior, prestazioni che rimangono fundamentalmente legate all'attività di laboratorio. Purtroppo la laurea breve e l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo junior non permettono la partecipazione a concorsi per Tecnico di laboratorio per analisi cliniche.

Data la situazione del biologo junior, la stragrande maggioranza dei laureati di laurea triennale in Biologia prosegue gli studi per conseguire la laurea magistrale.

### **Biologi**

(detti anche "biologi seniores" o "biologi quinquennali")

Illustriamo ora i settori in cui il biologo può operare, in riferimento al testo della legge istitutiva della professione che abbiamo già illustrato ed a leggi specifiche di settore.

### **SETTORE SANITARIO**

Ricordiamo che le leggi fondamentali del settore sanitario sono:

- L. 833/1978 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- D.lgs 502/1992 e D.lgs 517/1993 di riordino del SSN.

Per quanto riguarda il **laboratorio di analisi cliniche**, pubblico e privato, dobbiamo ricordare il provvedimento di base che è il DPR 10.02.1984 (detto comunemente *Decreto Craxi*) ed il DPR 14.01.1997 di indirizzo alle Regioni in materia di requisiti minimi strutturali ed organizzativi. Così, ogni Regione a sua volta legifera sull'apertura e gestione dei laboratori in base a tali requisiti minimi.

Circa la disciplina delle professioni sanitarie, ricordiamo la legge n. 251/2000 ed il decreto applicativo D.M. Sanità del 29.03.2001.

La legge n. 43/2006 ha delegato il Governo per il riordino delle professioni sanitarie e per la creazione di nuovi Ordini delle professioni infermieristiche, riabilitative e tecniche. Quindi l'eventuale collocazione del biologo junior nel settore sanitario rimane in sospeso in attesa dell'emanazione delle norme attuative di tale legge n. 43. Attualmente sono ammessi ai concorsi per tecnico di laboratorio solo i laureati (laurea triennale) provenienti dai corsi tenuti dalle Facoltà di Medicina.

Infine bisogna tener presente che le Regioni, non ostante la notevole autonomia nel settore sanitario, non possono definire i profili professionali ed i mansionari, che invece rimangono di competenza esclusiva dello Stato (art. 6, lettera q, della Legge 833/1978, fondamento della Riforma sanitaria).

### **Settore sanitario pubblico**

Per accedere ai concorsi per le funzioni dirigenziali di laboratorio, i biologi devono possedere la laurea quinquennale, l'abilitazione professionale ed una specializzazione del settore (microbiologia, biochimica clinica, genetica ecc.).

Negli Istituti Zooprofilattici il personale ha qualifiche equiparate a quelle del personale del SSN (DPR 08.07.86).

Per le funzioni di Tecnico di laboratorio attualmente sono richiesti i Diplomi rilasciati dalla Facoltà di Medicina, come sopra ricordato.

### Settore sanitario privato

C'è maggiore flessibilità, ma per le istituzioni accreditate dal SSN (cliniche, laboratori..) vengono seguite regole simili a quelle che vigono per il settore pubblico. C'è tuttavia un particolare degno di nota: in alcune Regioni (Piemonte, Toscana.....) per dirigere un laboratorio di analisi cliniche, occorre, oltre all'abilitazione e all'iscrizione all'Albo, anche una specializzazione del settore. In altre Regioni è invece sufficiente l'abilitazione e l'iscrizione all'Albo.

### SETTORE AGROALIMENTARE

L'Agroalimentare è il settore in cui il biologo senior ed il biologo junior hanno buone possibilità di lavoro, specialmente nei laboratori di analisi: possono eseguire analisi chimiche e microbiologiche finalizzate al controllo igienico degli alimenti, dei locali e delle attrezzature delle industrie alimentari; possono predisporre piani di sicurezza alimentare, fare consulenze e perizie ecc. Il biologo senior può dirigere i laboratori, ma è ancora incerto se pure il biologo junior abbia tale possibilità.

I laboratori di analisi agroalimentare sono **accreditati** dal **Ministero della Sanità** (oggi detto Ministero della Salute) per l'analisi di alcuni alimenti particolarmente delicati (uova, latte, carni.....), ed **accreditati** dalla **Regione** per tutti gli alimenti in generale.

Normalmente le Regioni esigono che i laboratori abbiano l'accreditamento da **ACCREDIA**. L'accreditamento accerta che il laboratorio segua le norme ISO (vedi lezione precedente).

I laboratori devono seguire le norme di BPL (vedi la lezione precedente).

Un campo di consulenza molto interessante in cui operano i biologi è quello dell'**autocontrollo alimentare**, indicato anche con l'acronimo internazionale **HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Points), che è obbligatorio per le imprese agroalimentari in forza di una serie di Regolamenti UE e del Dlgs 193/2007, denominati nell'insieme *Pacchetto di igiene alimentare*. Tale pacchetto obbliga tutti gli operatori del settore agroalimentare ad avere un piano dettagliato di controllo igienico di tutta la loro attività (locali, macchinari, prodotti ecc.), piano la cui stesura richiede conoscenze tecnico-scientifiche che l'addetto non sempre possiede. I Regolamenti CE ed il decreto 193 non impongono il ricorso a figure professionali per la stesura del piano, ma in realtà la consulenza di professionisti qualificati (biologi, veterinari, agronomi...) è ormai indispensabile.

### SETTORE DELLA NUTRIZIONISTICA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6394/2005, ha dato un'interpretazione estensiva sulla competenza del biologo circa la "Valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante" (art. 3, lettera b della legge istitutiva).

La sentenza ha evidenziato che le competenze del biologo in campo nutrizionale afferiscono ad una serie di attività, tra le quali: la prescrizione di diete, sia in funzione dei fabbisogni nutritivi sia in funzione di intolleranze alimentari; l'elaborazione di diete destinate sia a soggetti sani, sia a soggetti a cui è stata diagnosticata (**dal medico**) una patologia; la prescrizione o il consiglio di integratori/supplementi alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita. E' **esclusa la prescrizione di farmaci**, inclusi gli omeopatici, che è ovviamente riservata al medico.

### SETTORE DELLE ACQUE

Le norme fondamentali sulle acque potabili sono dettate dal Dlgs 31/2001, modificato ed integrato dal Dlgs 27/2002; quelle sulle acque minerali dal Dlgs 105/1992 e dal DM 542/1992 e seguenti.

Le competenze professionali del biologo in materia di acque gli sono conferite dalla legge istitutiva.

Inoltre alcune recenti sentenze della Magistratura amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) hanno stabilito in via definitiva che il biologo può dirigere stabilimenti di acque minerali. Il biologo ha pure competenza nelle analisi delle acque interne e costiere, di piscina e di scarico.

## SETTORE COSMETICO

Il biologo può legittimamente operare nel settore cosmetico, sia per la produzione, sia per il controllo di innocuità e di qualità.

Le norme di base sono contenute nella L. 713/86: l'art. 10 impone per la direzione tecnica della produzione di cosmetici un laureato in una disciplina scientifica (Scienze biologiche, Chimica, Farmacia ecc.) ed iscritto al relativo Albo professionale.

I testi emanati per l'adeguamento del settore cosmetico alle norme comunitarie sono in ordine di tempo il Dlgs 300/2001, il Dlgs 126/1995 ed il Dlgs 87/2005.

La competenza del biologo nel campo del controllo biologico gli è conferita dalla legge istitutiva (art. 3, punto f).

## ALTRI SETTORI

Altri Settori in cui il biologo può legittimamente operare, in riferimento alle competenze professionali stabilite dalla L. 396/67, dal DM 362/1993 e dal DPR 328/01, sono:

Rifiuti; Ambiente; VIA (Valutazione dell'Impatto Ambientale delle costruzioni, dei ponti, delle strade ecc.); Difesa del Suolo; Qualità (vedi lezione precedente); Biotecnologie; Difesa del patrimonio artistico (identificazione dei patogeni e mezzi di lotta per preservare monumenti, statue, quadri, libri).

## CONSULENZE E PERIZIE GIUDIZIARIE

Riassumiamo le norme essenziali riguardanti le consulenze e le perizie giudiziarie.

Per le perizie e consulenze nell'ambito giudiziario esistono presso i Tribunali due tipi di Albi, e precisamente:

- l'Albo dei **Consulenti Tecnici**, i quali prestano la propria opera assistendo il Giudice nel campo del **civile**;
- l'Albo dei **Periti**, i quali prestano la propria opera assistendo il Giudice nel campo del **penale**.

Le regole per la formazione dei due Albi e per lo svolgimento delle consulenze e perizie sono contenute nel *Codice di Procedura Civile (CPC)* e nel *Codice di Procedura Penale (CPP)*. Questi codici costituiscono un complesso organico di regole procedurali che permettono l'applicazione delle norme del *Codice Civile (CC)* e del *Codice Penale (CP)*, e quindi il funzionamento dell'apparato giudiziario.

Quando i consulenti assistono il Giudice vengono detti rispettivamente *Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU)*, per le cause civili, e *Periti d'Ufficio (PU)* per i processi penali.

Esistono anche dei consulenti che prestano la loro opera in favore delle parti sia nelle cause civili, sia nei procedimenti penali: in tale caso vengono detti *Consulenti Tecnici di Parte (CTP)*.

Entrambi gli Albi (CTU e PU) sono suddivisi in più categorie, una per ogni *professione protetta*. Si noti, però, che nell'ambito di ogni singola professione protetta possono venire create ulteriori suddivisioni (ad es.: biologi esperti in igiene ambientale, altri in igiene degli alimenti, altri in genetica molecolare....). Tali suddivisioni esistono soprattutto negli Albi presso i grandi Tribunali. Invece



nelle piccole sedi di tribunale troviamo spesso dei professionisti “tuttofare”, cosa che può creare problemi molto delicati.

All’Albo dei *Consulenti Tecnici* e a quello dei *Periti* possono essere iscritti anche dei professionisti non appartenenti alle codette *professioni protette*, ma iscritti nell’elenco degli esperti delle Camere di Commercio, come ad es. gli esperti in grafologia, in quadri, in tappeti, in oreficeria, in industria cartaria ecc. ecc.

Accenniamo brevemente ai principali obblighi e diritti del *Consulente Tecnico* e del *Perito*. Si tratta di obblighi e diritti molto simili, in alcuni punti coincidenti per entrambe le figure. Tant’è che si prevede e si auspica l’unificazione dei due Albi, quello dei CTU con quello dei PU.

Abbiamo già visto, commentando alcuni articoli del CP, alcune norme circa perizie e consulenze e le relative sanzioni per chi contravviene (vedere nella lezione V il testo ed il commento agli artt. del CP n° 317-318-319-326-328-.....-373-374—380-381).

Innanzitutto il *Consulente d’Ufficio (CTU)* ed il *Perito d’Ufficio (PU)* hanno l’obbligo di assumere l’incarico conferito dal Giudice, salvo cause di forza maggiore o di incompatibilità per motivi ben precisati dalla legge (art. 63 del CPC ed artt. 221 e 223 del CPP).

Poi, al momento del conferimento dell’incarico, essi devono prestare giuramento di adempiere bene e fedelmente le funzioni loro affidate (art. 193 del CPC ed art. 226 del CPP).

Al *CTU* viene assegnato un congruo termine, prorogabile per giustificati motivi, entro il quale egli deve depositare in Cancelleria la sua Relazione scritta. Per il rispetto del diritto di difesa, il *CTU* è tenuto a convocare i *Consulenti Tecnici delle Parti in causa (CTP)* per l’inizio delle prove. Questi hanno il diritto di assistere anche al proseguimento delle prove e possono presentare al Giudice le proprie deduzioni e critiche all’operato del *CTU* con un documento detto correntemente *Controperizia*.

Il *Perito d’Ufficio* (ambito penale) è parimenti tenuto a convocare i *Consulenti Tecnici di Parte (CTP)* per l’inizio ed il proseguimento delle prove. A differenza del *CTU* egli non ha l’obbligo di depositare relazioni in Cancelleria, ma deve presentarsi in udienza per rispondere a domande inerenti all’oggetto dell’incarico affidatogli.

Anche nei procedimenti penali gli imputati, le parti civili ed il *Pubblico Ministero* (ossia la pubblica accusa) possono nominare ciascuno un proprio *Consulente Tecnico di Parte*, il quale ha diritto a assistere alle operazioni effettuate dal *Perito d’Ufficio*. In ogni caso *CTU* e *Periti d’Ufficio (PU)* devono comunicare alle parti in causa luogo, data ed ora dell’inizio delle operazioni peritali. Devono anche verbalizzare ogni atto.

Per il pagamento degli incarichi di *Consulente tecnico d’Ufficio* e di *Perito d’Ufficio*, il magistrato che ha conferito l’incarico ne determina il pagamento avvalendosi di una Tariffa particolare stabilita con decreto ministeriale (DM Min. Giustizia 30.05.2002). Invece i *Consulenti Tecnici di Parte* concordano il compenso con il cliente.

Infine ricordiamo che l’opera dei *CTU* e dei *PU* assume un’importanza sempre maggiore, anche se il Giudice può disattendere le loro conclusioni. Tuttavia una Sentenza della Cassazione (n. 23969 del 29.12.04) ha stabilito che, se il Giudice si discosta dalle conclusioni del *CTU*, deve fornire una motivazione non generica, ma circostanziata; quindi egli deve entrare nel merito delle questioni tecniche, cosa non facile per un giurista.

Un’ultima notazione: il Giudice, il PM e le parti possono scegliere come consulenti e periti anche professionisti non iscritti negli Albi presso i Tribunali.

## Competenze delle professioni affini

Per *professioni affini* intendiamo le professioni che hanno in comune col biologo alcune competenze professionali.

Ed in effetti, il biologo in forza della sua legge istitutiva, può svolgere alcune delle attività da tempo svolte dai medici, dai chimici, dai farmacisti, dai veterinari e dagli agronomi. Ad es.: analisi cliniche e dietologia (svolte dai medici), analisi sulle acque (svolte dai chimici), saggi biologici sui farmaci (svolti dai farmacisti industriali), analisi sugli alimenti di origine animale (svolte dai veterinari), analisi dei terreni (svolte da agronomi) ecc. Di tale situazione ne tiene conto la nostra legge istitutiva, laddove, dopo aver elencato le attività di competenza del biologo, dice testualmente: *L'elencazione di cui al presente articolo.....non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie professionali...*(art. 3, ultimo comma, L. 396/67).

Le professioni affini sono quelle con le quali il biologo viene più facilmente a contatto nello svolgimento del proprio lavoro. Quindi nei confronti di questi professionisti il biologo dovrà essere sempre molto corretto (v. Codice deontologico) e rispettare le precipue competenze professionali, senza mai mostrare né asservimento, né alterigia.

Il medico deve diagnosticare e curare, e quindi il fatto che io, biologo, fornisco importanti dati diagnostici non deve indurmi ad esprimere giudizi diagnostici e neppure dare consigli terapeutici.

Inoltre il medico-dietologo può prescrivere terapie, mentre il biologo deve limitarsi a prescrivere diete. All'incirca il medesimo discorso vale per i rapporti tra biologo e veterinario.

Il chimico è il professionista delle analisi chimiche, e quindi il biologo, oltre a dimostrarsi corretto nei suoi confronti, dovrà anche dimostrarsi cauto nel lavorare in concorrenza. Infatti, numerose sono state le contestazioni – specialmente in sede giudiziaria – mosse da chimici e/o dagli Ordini dei Chimici circa presunti, o veri, sconfinamenti del biologo nel loro ambito professionale.

Di conseguenza prima di assumere incarichi che comportino analisi chimiche è necessario documentarsi sulla loro fattibilità sotto il profilo giuridico. E ciò consultando la Tariffa professionale (Tabella G) ed eventualmente anche gli stralci e riassunti di sentenze della magistratura, con relativo commento, riportate dalle pubblicazioni di categoria.

In linea generale il biologo può eseguire analisi chimiche purché vengano effettuate “dal punto di vista biologico” (Sentenza del TAR del Lazio n. 717/1976, riconfermata in via definitiva dal Consiglio di Stato, sez IV il 24.10.78) (\*). In altre parole, il biologo può effettuare le analisi chimiche necessarie per svolgere ricerche, studi e controlli inerenti alle sue competenze professionali indicate dalla legge istitutiva della professione (cfr art. 3 della L. 396/1967). Ad es. può eseguire tutte le analisi, incluse quelle chimiche, destinate a stabilire la potabilità di un'acqua. Ma non deve eseguire analisi chimiche su un'acqua se questa è destinata ad un uso industriale.

Infine c'è da rilevare che i rapporti con le altre professioni affini – farmacisti ed agronomi – sono sempre stati assai meno conflittuali dei rapporti con i medici e con i chimici.

-----  
(\*). Il TAR del Lazio ha competenza sugli atti del Governo: nel caso in questione ha sentenziato su un ricorso dei chimici contro la Tariffa dei biologi, approvata con Decreto Ministeriale (DM).  
-----

In quest'ultima lezione viene fatta una breve ricapitolazione degli argomenti svolti nel corso. E questo con maggiore attenzione ai temi più caratteristici della professione; temi che in ogni caso non vanno ignorati da chi intende esercitare la professione di biologo.

-----  
Definizione dei termini *Legislazione, Deontologia, Giurisprudenza.*

Generalità sull'ordinamento giuridico italiano. Che cosa si intende per *Ordinamento giuridico*. Norme e normativa.

Le fonti primarie e secondarie del diritto.

La Costituzione: principi e organizzazione dello Stato. Le leggi costituzionali e le leggi ordinarie: iter della loro formazione. La riserva di legge.

I decreti legislativi ed i decreti legge: le caratteristiche fondamentali di questi tipi di atti. La corretta citazione di decreti e leggi. L'articolazione: articoli, paragrafi, lettere e numeri.

Le leggi regionali: loro formazione, limiti e competenze delle Regioni. I regolamenti del Governo e la loro funzione: DPR, DPCM, DM, OM, Circolari ministeriali.

I regolamenti degli enti locali e degli enti statali: decreti ed ordinanze. Gli atti amministrativi della Pubblica Amministrazione. Le consuetudini.

L'Unione Europea: regolamenti, direttive, raccomandazioni, con particolare riguardo al settore sanitario ed agroalimentare. I limiti di competenza della UE. Il recepimento delle direttive. La legge comunitaria e le leggi integrative. La corretta citazione degli atti della UE.

Le norme straniere introdotte in Italia.

Giurisprudenza: definizione del termine. Il Massimario della Corte di Cassazione. I TAR e il Consiglio di Stato.

Definizione di alcuni termini di uso corrente: legge quadro, legislazione concorrente, ente, atto amministrativo, decreto, illecito, illegittimo, colpa, dolo.

-----  
Il Codice civile ed il Codice di Procedura civile: che cosa sono e a che cosa servono.

Le norme del Codice Civile sul lavoro autonomo. La definizione di *professione intellettuale*. Le professioni *non protette*. Principali differenze tra le prestazioni degli esercenti una professione intellettuale e le altre professioni: il risultato, il diritto di recesso, l'onorario e *il patto di quota lite*.

La responsabilità civile e le assicurazioni RC. Le norme del Codice Civile sul rapporto di lavoro dipendente: le categorie di lavoratori, l'obbligo di fedeltà. Il rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione.

Correttezza, diligenza e buona fede nell'esercizio professionale, secondo il CC.

Il Codice penale ed il Codice di Procedura penale. Il reato colposo ed il reato doloso. Il reato preterintenzionale. Le condizioni necessarie per la sussistenza di reato.

Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio; l'esercente un servizio di pubblica necessità.

Le norme del Codice Penale che interessano maggiormente le professioni intellettuali ed i biologi in particolare: il rapporto di casualità (art. 40), il diritto di querela, le circostanze aggravanti (esercizio di una professione), il risarcimento del danno e l'assicurazione R.C., il peculato ed il peculato d'uso, la malversazione, la corruzione e la concussione, il segreto d'ufficio, il rifiuto e l'omissione di atti d'ufficio, l'abusivo esercizio di professione (art. 348), la frode processuale, la consulenza infedele (art. 380), il falso materiale e il falso ideologico (art. 476 e seg.ti CP), il segreto professionale (art.622). L'obbligo di denuncia: quando è obbligatoria.

I gradi di giudizio: giudice di pace, tribunale, corte d'appello, cassazione. Giudizio di merito e giudizio di legittimità.

-----  
La legge istitutiva della professione di biologo (L. 396/67) e l'istituzione della figura del biologo junior (DPR 328/2001). Albo ed Elenco speciale: le Sezioni A e B. Oggetto della professione di biologo e della professione di biologo junior. Il problema della mancanza di Settori.

Gli organismi rappresentativi dell'Ordine: il Presidente, il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio Nazionale e le loro rispettive competenze. Il Ministero della giustizia, il Tribunale di Roma e l'Ordine naz. dei biologi. Il Consiglio di disciplina. Le sanzioni disciplinari ed i ricorsi avversi.

Gli esami di abilitazione professionale.

La Tariffa professionale e la sua validità dopo l'emanazione della legge 248/2006 (legge Bersani).

Le disposizioni generali, ed in particolare la liquidazione degli onorari; gli onorari a tabella; gli onorari a percentuale; le vacanze; gli onorari concordati. Il problema del patto di quota lite.

-----  
La deontologia delle professioni intellettuali: cenni storici e principi. Norme programmatiche e norme precettive. La necessità di una buona preparazione etica e bioetica. Perché il professionista, oltre ad osservare le leggi, deve osservare un codice deontologico?

L'importanza dei codici deontologici in caso di lacune della Legge, o nei reati commessi nell'esercizio professionale. Il Codice deontologico del biologo. Le norme programmatiche. Perché il biologo, più di altri professionisti deve sentire l'obbligo di preparazione e di aggiornamento? Le principali norme precettive: i rapporti con l'Ordine; i rapporti con i clienti. Il segreto professionale sia secondo il CP e la legge sulla privacy (dati anagrafici, sensibili, giudiziari), sia secondo il Codice deontologico (obbligo di

riservatezza ecc.). In quali circostanze si può violare il segreto professionale? I rapporti con i colleghi. Le società tra professionisti. Forme di concorrenza sleale non previste dal C.C. e dal C.P., ma dal Codice deontologico dei biologi. La pubblicità informativa.

Chi ha l'obbligo di denuncia per la presenza di patogeni nei reperti umani e alimentari?

I rapporti con gli altri professionisti. Le interessenze tra professionisti. In quali circostanze si verifica il reato di comparaggio?

La pubblicità e l'uso dei titoli professionali ed accademici.

Il Codice deontologico ed i doveri imposti dalla Legge. Esempi di norme del CC e del CP che si ritrovano più estese ed affinate nel Codice deontologico a maggior tutela del cliente e della professionalità: il segreto professionale ed il riserbo, il diritto di recesso e la tutela del cliente, il conflitto d'interesse, la concorrenza sleale, le interessenze tra professionisti.

-----  
Le norme ufficiali sulle buone pratiche di laboratorio: sommaria descrizione del D.Lgs 50/2007. Definizione di alcuni termini: campione, lotto, sostanza in esame, reperto. Cenni sulle norme per le analisi ufficiali sui campioni alimentari deperibili e la salvaguardia del diritto alla difesa degli indagati. Gli accreditamenti dei laboratori e le norme della Qualità: cenno storico sullo sviluppo della Qualità, gli enti normatori e quelli certificatori, accreditamenti e certificazioni. La ISO 9001: i macroprocessi (descrizione), il Manuale della Qualità. Le ISO 17025.

Le norme di sicurezza del personale. Cenni sulle norme di sicurezza degli impianti e delle attrezzature. Il laboratorio ed il rispetto dell'ambiente.

-----  
Il laureato e l'abilitato all'esercizio della professione. Cenni sui settori in cui può operare il biologo: Sanità pubblica e privata, Agroalimentare, Ambientale, Dietologia, Acque, Cosmetica, Farmaceutica, tutela dei beni artistici e culturali. Le perizie.

L'albo dei Consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e quello dei Periti d'ufficio (PU). I Consulenti di parte (CP) e cenni sulla normativa inerente. Le perizie giudiziarie. Diritti e doveri del CTU e del PU. Doveri e diritti dei CP; casi di assistenza infedele.

Cenni sulle professioni affini a quella del biologo.

-----

# CONSIGLI PER SOSTENERE GLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI BIOLOGO E DI BIOLOGO JUNIOR

## PREMESSA

Anche se non si prevede di svolgere attività nell'ambito della professione di biologo, è consigliabile sostenere l'esame di abilitazione professionale. E ciò per almeno tre motivi: premunirsi per eventuali cambiamenti di programma di vita e di lavoro; "freschezza di studio" (più avanti potrebbe essere troppo tardi o mancare il tempo per la preparazione); saggio delle proprie capacità nell'affrontare esami, concorsi, selezioni di personale ecc. ed acquisizione d'esperienza in tale genere di prove.

## ESAMI SCRITTI (DUE)

Le materie oggetto dei temi da svolgere sono elencate negli artt. 32 e 33 del DPR 328/2001 (vedi la V-VI lezione). Per l'abilitazione alla professione di *biologo junior* (di laurea triennale) i due temi dovrebbero essere di carattere più tecnico, mentre per l'abilitazione alla professione di *biologo* (di laurea quinquennale) i due temi dovrebbero essere di carattere più scientifico.

Per ogni prova il candidato può scegliere un tema su tre proposti dalla Commissione.

Per prepararsi a svolgere i temi, innanzitutto è utile informarsi sulle materie insegnate dai commissari designati dall'Università e sui settori professionali in cui operano i commissari designati dall'Ordine. E questo per conoscere le loro competenze specifiche e quindi orientare meglio la preparazione agli esami.

Diamo qualche consiglio circa lo svolgimento dei due temi, in quanto l'Università non abitua a svolgere temi, ma relazioni, tesi e tesine che sono ben altra cosa.

Si tenga presente che trattasi di un **tema**, non di una relazione o di una tesina, ed in effetti:

- nel **tema** si deve dimostrare capacità di sintesi, senza cadere nell'ovvio e nel banale; invece, nelle relazioni e nelle tesine, si descrive dettagliatamente, e laddove si sintetizza lo si fa per riassumere o per spiegare con parole diverse;
- in un **tema** il candidato, più che spiegare, deve saper cogliere e descrivere in poche pagine le linee essenziali ed i principi che regolano un certo fenomeno, una certa metodica o una tecnica, ecc. ecc.

Dapprima si legge attentamente l'enunciato del tema per capire che cosa la commissione chiede; se ad es. chiede lo sviluppo della parte tecnica oltre a quella teorica. Normalmente è sottinteso qualche riferimento alla parte tecnica, a meno che il tipo di argomento assegnato lo escluda.

Poi si prepara la scaletta dei punti da affrontare, tenendo presente quanto spazio (n° di pagine, o magari di righe) si può dare ad ogni punto. E questo perché il tempo concesso per lo svolgimento raramente permette di superare le 6-8 pagine. Si può anche preparare una sorta di check-list sugli argomenti che si vogliono affrontare e poi spuntarlo, man mano che si procede nello svolgimento.

Se non si lavora così, si rischia – specialmente per gli argomenti che si conoscono meglio – di dilungarsi troppo nello svolgimento del tema volendo scrivere 'tutto', per poi essere costretti, a causa della scadenza del tempo assegnato, di concludere precipitosamente il tema tralasciando altri importanti argomenti.

La scaletta normalmente prevede una breve introduzione, l'esposizione degli argomenti punto per punto ed eventualmente qualche riga di conclusione.

Durante lo svolgimento bisogna fermarsi ogni tanto per rileggere l'enunciato al fine di controllare: se la scaletta che abbiamo preparato non presenta vuoti e continua ad avere un filo logico; se si sta

andando fuori tema; se lo spazio che si sta dando allo svolgimento di ogni punto della scaletta è scarso, oppure eccessivo.

### **Esercizio di preparazione**

Provare a descrivere – ad es. in due o tre pagine - le linee essenziali ed i principi che regolano un certo argomento teorico e/o pratico. Poi, dopo qualche giorno, riprendere ciò che si è scritto e cercare di ridurlo in una o due pagine. Il tutto senza trascurare i punti più importanti.

Si può provare a prefissarsi un argomento di carattere tecnico-scientifico che si conosce bene (ad es. un tema sulle caratteristiche dell'acqua potabile) per lo svolgimento di un tema.

Poi svolgere il tema sotto profili diversi, sempre sullo stesso argomento:

- svolgimento incentrato sulla teoria;
- svolgimento che preveda la trattazione della teoria ed anche la trattazione di qualche tecnica;
- svolgimento che tratti solo delle tecniche analitiche inerenti all'argomento.

I temi sono destinati alla valutazione da parte di una commissione di esperti, bisogna quindi dare il taglio appropriato allo svolgimento.

Pertanto, occorre evitare di dilungarsi in spiegazioni scontate e prolisse dalle quali risultino scarse capacità di sintesi (...prelevo 2 ml, li verso lentamente in un matraccio da 100 ml contenente....).

Non bisogna usare espressioni troppo personali ('secondo me...'); non si devono fare frasi troppo lunghe; una frase di norma non dovrebbe mai esprimere più di un concetto.

Si deve andare a capo quando si cambia nettamente discorso ecc.

Rispettare l'ortografia, soprattutto dei termini scientifici (non scrivere simboli come se fossero delle abbreviazioni (ad es. *gr.*). Rispettare la grammatica (sintassi!) e la punteggiatura; evitare accuratamente le abbreviazioni che si usano quando si prendono appunti (xché...) o, peggio, quando si scrivono SMS.

Utile la lettura e riletture di qualche buon articolo scientifico non troppo specialistico.

Curare anche la grafia, sia per facilitare la lettura del testo, sia per dare una buona impressione di sé a chi legge. Ad es. non fa buona impressione frammischiare minuscole e maiuscole nella medesima parola (ad es. *scuola, specie...*), o peggio usare solo le lettere maiuscole per scrivere correntemente.

Circa la lunghezza del tema, qualche commissario alle volte esorta a non superare le quattro pagine. Attenzione! Potrebbe essere solo una generica esortazione a non scrivere troppo. Comunque, salvo eccezioni, è bene non superare le otto pagine.

## ESAME ORALE

L'orale verte sulla **discussione dei temi svolti** e sulla **Legislazione e deontologia professionale**.

Per la discussione dei temi occorre andarsi a rivedere (su libri ed appunti) gli argomenti trattati nei temi, in modo da poter chiarire quanto si è scritto, discuterlo... e difenderlo.

Per la parte di Legislazione e Deontologia è utile lo studio delle dispense di questo corso e, se l'argomento dei temi ha dei risvolti legislativi, occorre andare a rivedere le inerenti norme di legge e di regolamento (decreti). Ad es. se si è svolto un tema sulle acque potabili, cercare leggi e decreti inerenti.

In questo modo si potrà discutere compiutamente il proprio scritto e prevenire le domande di Legislazione.

## PROVA PRATICA

Le materie oggetto di prova pratica sono elencate negli artt. 32 e 33 del DPR 328/2001 (vedi la V lezione).

In genere la commissione prepara una serie di prove che tengono conto del curriculum dei candidati e dà a loro la possibilità di sceglierne una tra quelle proposte.

## ALCUNE INDICAZIONI PER LA RICERCA DI STAGES E DI LAVORO

[www.onb.it](http://www.onb.it) : è il sito dell'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB); pubblica notizie su corsi di aggiornamento, su concorsi pubblici, su offerte di lavoro..

Il Sole 24 ore: inserto JOB pubblicato ogni Mercoledì.

Sportello-Stage della Regione Lombardia: [www.4stars.it](http://www.4stars.it)

[www.infojobs.it](http://www.infojobs.it) per la ricerca di lavoro e di stages.

Gazzetta Ufficiale- Serie Concorsi.

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

[www.biologipiemonte.org](http://www.biologipiemonte.org) : è il sito della Associazione Biologi Piemonte.

Siti vari, i cui links sono reperibili nelle pagine WEB dell'Università.

-----

### CURRICULUM VITAE

Guida (gratuita) per la redazione di un Curriculum Vitae (CV) secondo la normativa europea. Versione italiana sul sito della UE:

[http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=it\\_IT](http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=it_IT)

-----

(Il tutto salvo errori e variazioni)

PER ULTERIORI RAGGUAGLI RIVOLGERSI AL DOCENTE: [carlo.rubiola@unito.it](mailto:carlo.rubiola@unito.it)